



ProbACTION

Promuovere il cambiamento culturale nell'ambito della giustizia

Rapporto di ricerca
gennaio 2017

ProbACTION – Promuovere il cambiamento culturale nell’ambito della giustizia

Realizzato nell’ambito delle attività di ricerca della Fondazione CNPDS (Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale) sull’applicazione delle misure di Messa alla prova per adulti nel territorio milanese sulla base del finanziamento dei bandi di Fondazione Cariplo “Progetti territoriali per la città di Milano e provincia”.

Coordinamento scientifico:

Prof. Roberto Cornelli

Staff di ricerca:

Dott.ssa Oriana Binik

Dott. Massimiliano Dova

Dott.ssa Annalisa Zamburlini

Regia del documentario:

Christian Letruria

Collaborazione alle attività di ricerca:

Pietro Mezzasalma

Mara Trevisani

Supervisione:

Prof. Adolfo Ceretti

Autori del rapporto di ricerca:

ROBERTO CORNELLI (Introduzione e Conclusioni), ORIANA BINIK (capitolo 2; capitolo 3 paragrafi 1, 3 e 4), MASSIMILANO DOVA (cap. 1), ANNALISA ZAMBURLINI (capitolo 3, paragrafi 2, 5 e 6). I capitoli 4 e 5 sono stati scritti congiuntamente da ORIANA BINIK e ANNALISA ZAMBURLINI

Indice

Introduzione

1. La legge n. 67/2014 e la Messa alla prova.
 - 1.1 Le alternative alla detenzione.
 - 1.2 Ambito e presupposti di applicazione.
 - 1.3. I contenuti della misura.
 - 1.4. Uno sguardo sui problemi applicativi.
2. La Messa alla prova per adulti nel territorio milanese.
3. I nodi della rete.
 - 3.1. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE).
 - 3.2. Il giudice.
 - 3.3. L'avvocato difensore.
 - 3.4. Gli enti "accoglienti".
 - 3.5. I servizi specialistici territoriali.
 - 3.6. I centri per la mediazione.
4. Fattori di successo e insuccesso nella Messa alla prova.
5. SWOT Analysis: punti di forza e punti di debolezza, opportunità e minacce nell'applicazione della Messa alla prova per adulti nel territorio di Milano.
 - 5.1. Punti di forza e punti di debolezza.
 - 5.2. Opportunità e minacce.
6. Conclusioni: interventi possibili.

Breve profilo degli intervistati

Bibliografia

Introduzione

La legge n. 67 del 2014

La ricerca ProbACTION prende le mosse da un dato normativo: l'approvazione della legge delega n. 67 del 2014, che introduce, tra le altre misure volte ad affrontare l'emergenza del sovraffollamento delle carceri italiane, l'istituto della Messa alla prova per adulti. Si tratta di una misura innovativa nell'ambito della giustizia penale per adulti che presenta una familiarità con le misure di “*probation* giudiziale” adottate in altri Paesi, tradizionalmente di origine anglosassone, e con l'istituto della Messa alla prova della legislazione penale italiana in campo minorile. L'intento politico della nuova previsione legislativa è di dare corso alla necessità, sancita anche nella normativa internazionale ed europea, di ripensare il sistema dei delitti e delle pene espandendo l'area delle misure alternative (le cd. *Alternatives*) al processo e alla detenzione.

Cenni sulla normativa europea e internazionale

In particolare, con la risoluzione 45/110 del 14 dicembre 1990 sono state adottate dall'Assemblea Generale le *United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules)* con l'intenzione di promuovere l'uso di misure non custodiali, di fissare standard minimi per persone soggette a misure alternative alla detenzione, di rafforzare il coinvolgimento della comunità nella gestione della giustizia penale, specificamente nel trattamento degli autori di reato, e di promuovere tra questi ultimi il senso di responsabilità verso la società.

Allo stesso modo, anche il Consiglio d'Europa è intervenuto più volte sul sistema detentivo e specificamente sulle misure alternative alla detenzione. Vanno richiamate, in particolare: la raccomandazione R(1992)16 sulle *Regole Europee sulle Sanzioni e Misure Alternative alla detenzione*; la raccomandazione R(2000)22, sul *Miglioramento dell'implementazione delle Regole europee sulle sanzioni e misure applicate in area penale esterna*; la R(2010)1 sulle *Regole del Consiglio d'Europa in materia di probation*, che insiste proprio sull'importanza delle misure di Messa alla prova anche ai fini di riduzione della popolazione carceraria.

Le *Alternatives* in Europa e nei Paesi anglosassoni

L'area delle *Alternatives* si è arricchita nel corso degli anni di misure molto diverse tra loro, sia all'interno di ciascun Paese sia nel confronto internazionale, anche tenendo conto della specificità degli ordinamenti giuridici e delle urgenze di politica criminale¹.

Ciononostante sono ravvisabili alcune opzioni di fondo che ne consentono una categorizzazione.

L'introduzione delle *Alternatives* risponde generalmente a tre esigenze di politica criminale, non sempre concomitanti o tenute nella medesima considerazione:

- la prima è di evitare l'ingresso o favorire l'uscita anticipata dal circuito penitenziario in un'ottica puramente deflattiva (soprattutto per affrontare le problematiche ricorrenti del sovraffollamento);
- la seconda è di favorire l'uscita anticipata dal circuito penitenziario per favorire il reinserimento sociale del condannato o detenuto (sul presupposto che la parte finale della carcerazione possa progressivamente avvicinare il detenuto alla vita fuori dal carcere);

¹ Per una comparazione a livello europeo dell'utilizzo delle *Alternatives* cfr. Aebi & Chopin (2015).

- la terza è di evitare l'ingresso in carcere e, ancor prima, sospendere l'iter processuale per consentire – a certe condizioni e spesso con finalità riparative o, più latamente, reintegratorie – al soggetto imputato di un reato di non incontrare gli effetti derivanti dalla sentenza di condanna o dell'ingresso in carcere (considerando, nei fatti, l'esperienza di contatto con il sistema della giustizia penale, soprattutto per pene brevi, più dannosa che utile).

Le tre esigenze di politica criminale si collegano, anche da un punto di vista storico, a dibattiti giuridico-criminologici che hanno accompagnato l'introduzione negli ordinamenti di diverse previsioni legislative. Il dibattito sulle *Alternatives* affonda le proprie radici nel XIX secolo e si sviluppa nel corso del XX secolo per un effetto combinato (a) della diffusione di posizioni positiviste in ambito criminologico e psichiatrico, che aveva minato le fondamenta antropologiche del sistema illuminista dei delitti e delle pene, aprendo varchi all'impianto retributivo della codificazione penale (Ceretti & Cornelli, 2009), e (b) di una crescente critica sociale e giuridica agli effetti desocializzanti del carcere. Soprattutto negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento il movimento della Nuova Difesa Sociale ebbe un ruolo decisivo nel proporre un programma di riforma del sistema penale incentrato sulla sostituzione (progressiva o parziale) della sanzione detentiva tradizionale con misure trattamentali; negli anni Sessanta e Settanta, d'altra parte, furono gli orientamenti più radicali e critici delle scienze sociali a contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica e gli stessi operatori nel trovare alternative al carcere.

***Probation* giudiziale e *Probation* penitenziario**

Per la verità, la consapevolezza della dannosità per l'individuo e della disfunzionalità per il sistema penitenziario di pene detentive brevi era ravvisabile già nelle prime previsioni legislative di fine Ottocento che introdussero le prime forme di *Alternatives* alla detenzione breve (cfr. Dolcini & Paliero, 1989) con modalità che hanno segnato per gli anni a venire due direttrici di riforma:

- a partire da quel giorno del 1841 in cui un calzolaio di Boston, John Augustus, propose la liberazione su cauzione per un uomo accusato di essere alcolizzato che si dichiarava pronto a cambiare vita nel caso gli fosse data una seconda possibilità², nel sistema inglese e statunitense si sono introdotte forme di sospensione del giudizio di condanna legate a prescrizioni che l'autore di reato s'impegna ad attuare e che consentano la sua riabilitazione nella comunità. Si tratta spesso di misure di "*Probation* giudiziale" a cui spesso ci si riferisce quando si parla comunemente di Messa alla prova.
- a partire dalla riforma francese del 1864 che puntava su una drastica riduzione del ricorso alla detenzione per sanzioni brevi (cfr. Dolcini & Paliero, 1989), nei sistemi continentali, sia pure con differenze ravvisabili tra i diversi Paesi, le alternative hanno riguardato soprattutto la fase esecutiva della pena, sia nell'ottica di evitare l'ingresso in carcere, sia al fine di favorire il reinserimento sociale del detenuto, permettendo l'uscita anticipata dal circuito penitenziario in sostituzione del periodo finale di una pena detentiva (cfr. De Vos, Gilbert, Aertsen, 2014). Laddove la misura alternativa al carcere prende la forma di una sospensione dell'esecuzione della pena detentiva a condizione del positivo esperimento di un periodo di prova, si può parlare propriamente di "*Probation* penitenziario".

² Al di là di questa origine quasi leggendaria, gli istituti di *probation* del sistema inglese e di quello statunitense si sono diffusi in concomitanza con il sorgere del modernismo penale, specchio di quell'ideologia del Welfare State che ha iniziato a circolare tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento (Garland, 1985).

La scelta legislativa compiuta in Italia (legge 354/1975) all'indomani del dibattito sulla costituzionalità della pena alla luce dell'art. 27 della Costituzione si è diretta verso l'introduzione di misure alternative alla detenzione nella fase esecutiva della pena (*post-sentence*). Questa linea d'intervento, che come abbiamo visto ha caratterizzato più frequentemente i Paesi europei continentali e di *civil law*, è stata confermata e rafforzata dalla legge Gozzini (663/1986) e si dovrà attendere solo la riforma del processo penale minorile (DPR 448/1988) per vedere la comparsa all'art. 28 (sospensione del processo con Messa alla prova del minore) di una forma di *Probation* giudiziale nell'ordinamento giuridico italiano.

Ma se la previsione delle *Alternatives* in Italia nei decenni Settanta e Ottanta rispondeva a esigenze di riforma del sistema penale in senso costituzionale, con una forte enfasi sulla risocializzazione come avvicinamento progressivo del detenuto alla vita fuori dal carcere, e sull'evitare l'impatto con il carcere nel caso di pene brevi e per i minori, per comprendere i presupposti politico-criminali che hanno portato all'introduzione nel 2014 della Messa alla prova per adulti occorre considerare il diverso clima che ha caratterizzato il campo penale a partire dagli anni Novanta, non solo in Italia.

Carcere e sovraffollamento

Un dato assodato nella letteratura criminologica contemporanea è il vertiginoso aumento della popolazione carceraria, riscontrato in tutti i Paesi occidentali, sia pure in momenti diversi del recente passato.


Negli Stati Uniti, per esempio, il tasso d'incarcerazione è 7 volte più alto di quello che si registrava all'inizio degli anni Settanta. Sia pure notevolmente più bassi rispetto a quelli statunitensi, anche i tassi dei Paesi europei sono cresciuti negli anni Ottanta e Novanta³; nel corso degli ultimi 15 anni, invece, si assiste a una diversificazione delle tendenze: in Francia e in Spagna il tasso aumenta, passando rispettivamente da 82 e 113 nel 2000 a 114 e 144 nel 2014, mentre in Germania diminuisce, soprattutto a partire dal 2004 (da 96 a 76 nel 2014)⁴.

Agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso l'Italia era il Paese europeo con meno detenuti (35.469 presenti al 31 dicembre 1991). Nell'arco del ventennio successivo, probabilmente per l'affacciarsi nel dibattito sociale e politico dell'allarme sicurezza e della relativa domanda di penalità (Pavarini, 2006; Cornelli, 2008; Ceretti & Cornelli, 2013) che ha portato a politiche legislative particolarmente severe⁵, il recupero dell'Italia è stato rapidissimo, tanto da raggiungere nel 2010, una volta smaltiti gli effetti del tutto provvisori dell'indulto (legge 176/2006), il picco di 112 detenuti ogni 100 mila abitanti.

³ Fonte: Eurostat.

⁴ Fonte: Institute for Criminal Policy Research, World Prison Brief Data (www.prisonstudies.org).

⁵ Ci si riferisce, in particolare, all'inasprimento delle pene dovuto all'approvazione dei "pacchetti sicurezza" del 2001 (legge 128/2001) e del 2008/2009 (125/2008 e 94/2009), della legge "ex Cirielli" (251/2005) in tema di recidiva, della legge "Fini-Giovanardi" (49/2006) in tema di sostanze stupefacenti e alla legge "Bossi-Fini" (189/2002) in tema d'immigrazione. Per la verità, già a fine degli anni Settanta l'ottica emergenziale aveva caratterizzato i provvedimenti di inasprimento del trattamento sanzionatorio dei delitti di rapina, estorsione, sequestro di persona, ricettazione (legge 14 ottobre 1974 n. 497; legge 22 maggio 1975 n. 152) e sequestro di persona a scopo di estorsione (legge 18 maggio 1987 n.191; legge 30 dicembre 1980 n. 894), e gli anni Ottanta e Novanta erano stati interessati da un'espansione dell'area del penalmente rilevante in due direzioni: nella tutela dei nuovi interessi caratteristici della società tecnologicamente avanzate del tardo capitalismo (dal diritto penale valutario a quello dei mercati finanziari, dal diritto penale tributario a quello dell'urbanistica e del lavoro) e nella repressione della criminalità organizzata (Cfr. Fiandaca & Musco, 2005; Ceretti & Cornelli, 2013).

Grafico 1 – Detenuti presenti a fine anno in Italia. Anni 1951-2016 (valori assoluti)

Fonte: elaborazione di dati Istat

La riduzione della popolazione carceraria degli ultimi anni, che dal 2014 s'attesta al di sotto delle 55 mila unità e che rimane comunque al di sopra della capienza regolamentare di circa 49 mila posti, è l'esito di una serie di interventi legislativi che ancora non possiamo dire se presenteranno effetti duraturi sul contenimento del sovraffollamento, ma che per ora sembrano dare qualche frutto in termini di deflazione carceraria (ci si riferisce in particolare alle leggi 199/2010, 94/2013 e 10/2014 di cui si accennerà più avanti).


Carcere e *Alternatives*

Contestualmente alla crescita delle incarcerazioni dell'ultimo quarto di secolo si nota anche una progressiva espansione dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione (la c.d. area penale esterna).

Basti considerare che fino al 1992 le misure alternative alla detenzione non interessano più di 10.000 condannati all'anno, e che a partire dal 1993 fino a metà degli anni Duemila riguardano sempre più persone fino ad arrivare nel 2004 a 50.228 detenuti, picco che si registra prima della vertiginosa caduta in concomitanza con l'approvazione dell'indulto (legge 241/2006). Ma già a partire dall'anno successivo i dati mostrano un incremento dell'utilizzo delle misure fino a raggiungere i livelli precedenti al 2006 (anche se l'aumento, come mostra il grafico 1, non riguarda, per esempio, la semilibertà; al contrario, la detenzione domiciliare a partire dal 2010 cresce vistosamente fino a toccare la soglia delle 10 mila persone e a quasi raddoppiare il picco raggiunto nel 2004). D'altra parte, non potrebbe essere diversamente: le misure alternative si caratterizzano per essere complementari più che sostitutive rispetto al carcere, operando "come 'integratori di sistema', che intervengono insieme o dopo o a fianco o in luogo, ma sempre correlati con una pena detentiva"⁶. Insomma, la torsione legislativa nel senso dell'espansione dell'area penale e dell'inasprimento della severità delle pene non può che portare a più condanne al carcere e, nel contempo, rimanendo vigente il sistema delle alternative alla detenzione, a un concomitante incremento dell'area penale esterna.

⁶ G. Tamburino, "Misure alternative e pene sostitutive. Le prassi", in Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale (a cura di), *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena. In ricordo di Adolfo Beria di Argentine*, Milano, Giuffrè, 2002, p. 59.

Grafico 2 – Condannati sottoposti alle Misure alternative dell’Affidamento in prova, della Semilibertà e della Detenzione domiciliare, in corso al 31 dicembre in Italia. Anni 1997 -2016 (valori assoluti)



Fonte: elaborazione di dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative

Evidentemente, per contrastare in termini duraturi il sovraffollamento carcerario occorre concentrare i propri sforzi di riforma da una parte sull'ipertrofia del diritto penale, dall'altra parte sulla centralità del carcere nel sistema delle pene. Insomma, va ribaltata l'ottica dell'intervento nel campo penale, aderendo più pienamente al dettato costituzionale: diritto penale come *extrema ratio* e centralità delle misure di comunità⁷.

Le misure per affrontare l'emergenza

Le prime misure per affrontare l'emergenza del sovraffollamento carcerario, per la verità, presero altre strade, perlopiù dirette ad aumentare la capienza degli istituti di pena attraverso la ristrutturazione di padiglioni all'interno di strutture già esistenti (20) e la costruzione di nuovi edifici (11), al fine di ottenere meno di 10 mila posti in aggiunta agli esistenti (cd. Piano carceri). Ma i tempi di realizzazione, i costi (anche delle nuove assunzioni di personale) e i risultati attesi, tutto sommato modesti rispetto al problema da affrontare, hanno da subito indotto ad emanare ulteriori provvedimenti, sempre in chiave emergenziale ed urgente. Da qui l'emanazione di alcune leggi denominate giornalmisticamente "Svuota carceri": la 199/2010, la cui principale finalità è di rendere più facile il ricorso alla detenzione domiciliare in modo da tamponare nell'immediato il problema del sovraffollamento; la legge 94/2013, che prevede l'innalzamento del limite di pena per l'applicabilità della custodia in carcere ed elimina alcuni automatismi riguardanti i recidivi reiterati volti ad impedire il ricorso di misure alternative; e, infine, la legge 10/2014 che prevede alcune revisioni degli istituti giuridici esistenti volte alla riduzione controllata della popolazione carceraria. Va segnalata, inoltre, l'emanazione di due circolari da parte dell'Amministrazione Penitenziaria (0445330-2011 e 0206745/2012) che hanno introdotto il "regime aperto" ribaltando la logica che ha sempre governato la vita all'interno del carcere: in

⁷ Cfr. Tavolo 12 degli Stati generali dell'esecuzione penale.

base alle nuove disposizioni il perimetro della detenzione non è più quello della cella, bensì quello della sezione, all'interno della quale il detenuto ha libertà di movimento, secondo precise regole di comportamento.

La sentenza Torreggiani

I provvedimenti legislativi e amministrativi ora richiamati sono strettamente connessi alle esigenze politico-criminali di deflazione carceraria e resi impellenti dalla necessità di ottemperare (e a volte anticipare al fine di scongiurare) alle condanne della Corte europea per violazione della Convenzione europea dei diritti umani. Tra queste, la sentenza Torreggiani, pronunciata l'8 gennaio del 2013, riveste un'importanza decisiva nel convincere lo Stato italiano a imboccare la via deflattiva e delle alternative al carcere. Accogliendo il ricorso di 7 detenuti di Busto Arsizio e Piacenza sottoposto all'attenzione della Corte nell'agosto del 2009 che denunciavano in violazione dell'art. 3 della Convenzione europea condizioni detentive inumane e degradanti anche per lo spazio vitale disponibile nelle celle, la Corte condanna lo Stato italiano per non aver garantito che ogni prigioniero fosse detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottoponessero l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d'intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto fossero assicurati adeguatamente. La rilevanza di questa sentenza risiede anche nel fatto che non si limita a decidere sul ricorso dei 7 detenuti, ma affronta il problema strutturale del disfunzionamento del sistema penitenziario italiano, dando precise indicazioni al legislatore nazionale sui rimedi da adottare e sull'efficacia degli stessi per risolvere il sovraffollamento carcerario in modo stabile e duraturo.

La Messa alla prova per adulti

Ed è precisamente in questa nuova fase politico-istituzionale che la legge delega 67/2014, di cui si discuterà ampiamente nel corso del rapporto, introduce l'istituto della Messa alla prova per adulti, con il chiaro intento di affrontare le emergenze non solo potenziando le misure deflattive e incentivando il ricorso alle tradizionali misure alternative alla detenzione ma anche ampliando il novero delle *Alternatives* con misure di *Probation* giudiziale, tipiche della tradizione anglosassone, ormai presenti in molti Paesi anche continentali e già sperimentate con risultati interessanti in ambito minorile.

Proprio per la portata innovativa, la legge 67/2014 è stata considerata indicativa della necessità di un profondo ripensamento del sistema giustizia. Al contempo, la legge è destinata a misurarsi con una serie di difficoltà d'interpretazione e di applicazione, che costituiscono il necessario complemento di una misura che intende operare un cambiamento culturale e istituzionale profondo.

Finalità della ricerca ProbACTION

La ricerca ProbACTION si colloca esattamente all'incrocio tra la sfida culturale posta dall'introduzione della Messa alla prova, da una parte, e le difficoltà concrete di applicazione, i vuoti e le incongruenze delle previsioni legislative che rendono più lenti e incerti i cambiamenti dei modelli organizzativi, dei protocolli operativi e delle pratiche quotidiane, dall'altra.

Con questa consapevolezza, la ricerca ProbACTION ha inteso:

1. valutare, attraverso il coinvolgimento di testimoni privilegiati, i punti di forza e di debolezza, le minacce e le opportunità (SWOT analysis) della misura introdotta dalla legge 67/2014 nota come Messa alla prova;

2. contribuire a promuovere il cambiamento culturale sul tema della giustizia nella società civile, attraverso la realizzazione di un documentario sulla sentenza Torreggiani e sui beneficiari di percorsi di *Alternatives* sul territorio milanese.

Note metodologiche

Il percorso di valutazione dell'applicazione della Misura di Messa alla prova per adulti è stato concepito come *ricerca valutativa* partecipata dagli attori coinvolti a vario titolo nella gestione dei casi di Messa alla prova nell'ambito territoriale del Tribunale di Milano.

La valutazione è concepita come parte del processo di conoscenza che, attribuendo significati alle esperienze vissute e agli interventi realizzati, contribuisce a costruire il cambiamento culturale e sociale in cui si inserisce. Ogni persona intervistata si caratterizza per una particolare prospettiva sulla misura e sulla segnalazione di specifici punti di forza e criticità; le valutazioni così raccolte hanno risposto al principio della multivocalità, che ha reso possibile ricomporre le diverse problematiche e opportunità in un quadro d'insieme coerente e capace di orientare le azioni future. A questo proposito, la ricerca ha consentito di far emergere delle priorità riconosciute dai diversi portatori di interesse coinvolti e di mettere in luce le aree di criticità e di miglioramento da sostenere e valorizzare.

Materialmente sono state svolte 23 interviste su traccia semi-strutturata finalizzate a costruire una SWOT analysis nella misura. L'analisi SWOT, come noto, è uno strumento usato per valutare i punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto. Essa riguarda sia l'ambiente interno (considerando punti di forza e debolezza) sia quello esterno (considerando minacce ed opportunità). Sono stati pertanto inclusi quesiti relativi alla valutazione delle linee guida adottate nel contesto milanese, al funzionamento della rete tra servizi, ai cambiamenti avvenuti nelle modalità operative.

Il campione dei soggetti intervistati si compone come segue: direttrice dell'UEPE, 2 operatori UEPE, 1 ex direttrice UEPE, 2 Magistrati, 2 Avvocati, 1 Mediatore, 8 operatori degli Enti accoglienti, 6 soggetti in Messa alla prova.

Il percorso della video-documentazione

Il lavoro di video-documentazione è stato scandito in tre fasi, come segue:

Preproduzione: si tratta della parte di lavoro caratterizzata dallo sviluppo del *concept*, dalle attività di organizzazione delle risorse umane e materiali necessarie alla sua realizzazione e dalla pianificazione delle riprese. Questa fase è servita a identificare i soggetti e i luoghi più idonei alla costruzione del prodotto ma anche i temi e lo sguardo che si è deciso di adottare.

Produzione. Il documentario è stato costruito principalmente mediante due strumenti: *interviste discorsive*, vale a dire conversazioni stimulate dall'intervistatore, non strutturate, rivolte sia ai soggetti messi alla prova sia alle figure professionali di loro riferimento; *shadowing*, vale a dire la video-ripresa dei soggetti nelle loro attività quotidiane.

Postproduzione: questa fase è consistita nella fase del montaggio e di realizzazione di un prodotto adatto a un ampio pubblico.

Il diritto all'orchestrazione di sé

Offrire alternative concrete e credibili alle forme di controllo repressivo che, come sappiamo, restituiscono, al termine di un periodo di segregazione, soggetti rancorosi e ritratti dai mondi sociali, spesso sorretti da un'identità negativa, è l'impegno quotidiano di molti operatori, studiosi, enti e istituzioni.

ProbACTION s'inscrive in questo orizzonte di senso, con l'auspicio che il rapporto di ricerca e il documentario possano aiutare gli operatori a implementare le misure di *Probation* e, al contempo, sensibilizzare l'opinione pubblica e il campo politico sull'importanza di riconoscere il più possibile quel "diritto all'orchestrazione di sé" che restituisce dignità a ogni essere umano (Ceretti & Cornelli, 2013).

1

La legge 67/2014 e la Messa alla prova**1.1 Le alternative alla detenzione**

Introdotta dall'art. 3 della l. 28 aprile 2014, n. 67, il nuovo istituto della sospensione del processo con Messa alla prova di cui all'art. 168-*bis* c.p. si colloca all'interno di un ampio catalogo di alternative alla pena detentiva che, nel corso degli ultimi quarant'anni, si è sviluppato secondo un disegno politico-criminale alquanto disomogeneo e frammentario. E allora vale, innanzitutto, la pena di ricostruire, sia pure grossolanamente, il contesto nel quale si inserisce questa nuova forma di *probation*.

Mosso dalla volontà di circoscrivere il ricorso alla pena detentiva e di migliorare al contempo l'offerta rieducativa per il condannato (Dolcini, 2015: 1658), cercando in tal modo di dare parziale attuazione all'art. 27 c. 3 Cost., il legislatore italiano, a partire dalla metà degli anni Settanta, ha orientato le proprie scelte di politica criminale in base a quello che, in quel periodo, era «il *leit motiv* di ogni proposta di riforma del sistema sanzionatorio penale»: la fuga dalla pena detentiva (Bricola, 1977).

Per contrastare gli effetti negativi generati dal carcere, il legislatore è andato alla ricerca di alternative: accanto alla sospensione condizionale della pena (Padovani, 1981; Palazzo & Bartoli, 2007), che costituisce l'ultracentenario baluardo della prevenzione speciale positiva, sono state introdotte le misure alternative alla detenzione (l. 26 luglio 1975, n. 354, d'ora in avanti o.p.) e le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (l. 24 novembre 1981, n. 689). Si tratta di risposte alternative al carcere il cui catalogo e l'ambito di applicazione sono stati progressivamente ampliati attraverso una serie di interventi legislativi (in particolare, la l. 10 ottobre 1986, n. 663) che, in questa sede, non è possibile ricostruire compiutamente.

A soli vent'anni di distanza, lo spirito che aveva promosso le riforme volte a ridurre l'impatto della pena detentiva, scommettendo sul principio rieducativo, si è trasformato in quella che è stata da più parti avvertita come una fuga dalla sanzione (Marinucci, 2000; Giunta, 1998; Padovani, 1992; Paliero, 1992; Pulitanò, 2002). Due erano le fondamentali cause dell'imminente collasso del sistema sanzionatorio che venivano indicate: da una lato, i meccanismi automatici di accesso alle misure alternative introdotti dalla l. n. 165 del 1998 e, dall'altro lato, il ricorso ai procedimenti speciali (Dolcini, 1999a; Palazzo, 2002; Della Casa, 2002).

In tempi più recenti il quadro complessivo non sembra essere certamente migliorato: al crollo di effettività della pena ha fatto seguito il drammatico cedimento della salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone detenute.

Neppure i più o meno recenti provvedimenti clemenziali e deflattivi (l. 1 agosto 2003, n. 207, l. 31 luglio 2006, n. 241 e l. 26 novembre 2010, n. 199) sono stati sufficienti per garantire, se non per un breve lasso di tempo, quelle condizioni minime di vita e quelle elementari esigenze di tutela dei diritti del condannato, che costituiscono la premessa indispensabile per evitare che il sistema penitenziario si trasformi definitivamente nella «camera buia della legalità» (Foucault, 1993).

Dinanzi alla crescita, almeno sulla carta, degli spazi per sanzioni non private della libertà, non è stata mai «formalmente rinnegata la scelta di principio a favore della pena detentiva» (Dolcini, 1999b). Ciò è confermato non solo dagli interventi legislativi che, in modo più o meno equilibrato, hanno aperto la strada alle alternative al carcere, ma soprattutto da riforme che,

annullando di fatto gli effetti positivi di quella apertura, hanno comportato un pervasivo ricorso alla pena detentiva.

In una prospettiva più generale non sono, infatti, mancati, a partire dagli anni Novanta, interventi di segno diametralmente opposto che, nel vortice di una nuova stagione emergenziale, hanno riaffermato il ricorso massivo alla pena detentiva, anche attraverso lo svilimento della finalità risocializzativa in sede esecutiva.

Per limitarci ai più recenti, sarà sufficiente citare la riforma del già draconiano d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 operata dal legislatore nel 2006 (d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, con mod. in l. 21 febbraio 2006, n. 49), i cui eccessi sanzionatori sono stati ridimensionati, solo negli ultimi anni, dalla Corte costituzionale e dal legislatore (Corte costituzionale, 25 febbraio 2014, n. 32; d.l. 23 dicembre 2013, n. 78; d.l. 20 marzo 2014, n. 36). L'opzione carceraria è stata altresì ribadita in modo ancora più netto da un altro intervento legislativo che, nel segnare una vera e propria inversione di tendenza politico-criminale innescatasi in quegli ultimi anni, è forse alla base della successiva crescita della popolazione detenuta. Si intende fare riferimento alla l. 5 dicembre 2005, n. 251 che, oltre ad incidere in maniera sensibile sulla disciplina della recidiva, facendone un vero e proprio *moltiplicatore di repressione*, ha pesantemente ristretto le possibilità di accesso alle misure alternative (Dolcini, 2007; Pavarini, 2006). Accesso che è stato ulteriormente limitato dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, la quale ha modificato il meccanismo di applicazione diretta delle misure alternative di cui all'art. 656 c.p.p., escludendo le tipologie di autore di reato considerate particolarmente odiose: vi fanno parte, secondo una tipica logica del diritto penale del nemico, i condannati per furto pluriaggravato, in abitazione e con strappo (artt. 625 e 624-*bis* c.p.).

Non solo: sulla medesima linea espansiva del ricorso al carcere si collocano due ulteriori riforme (l. 23 aprile 2009, n. 38 e l. 24 luglio 2009, n. 94), che hanno inasprito le comminatorie edittali, introdotto nuove fattispecie incriminatrici e limitato ulteriormente l'accesso ai benefici penitenziari.

Senza poter approfondire un tema così complesso e vasto come quello concernente l'effettività del controllo penale e i dettagli dei singoli interventi del legislatore, ci si limita a osservare una tendenza costante della politica criminale: il legislatore sembra voler continuamente disfare con una mano, ossia quella del populismo penale, quanto faticosamente costruito dall'altra.

Si è giunti così, nel 2013, all'abisso d'inciviltà nell'esecuzione della pena. Dinanzi a condizioni detentive incompatibili con la salvaguardia dei diritti umani e all'insufficiente sforzo profuso dal legislatore per arginare il sovraffollamento penitenziario (si pensi, a tal riguardo, al piano di edilizia penitenziaria e alla "nuova" ipotesi di esecuzione della pena presso il domicilio introdotta dalla l. 26 novembre 2010, n. 199), la Corte di Strasburgo ha condannato lo Stato italiano per violazione dell'art. 3 della Convenzione (Corte EDU, sent. 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia).

Per cercare di restituire, sotto le pressioni provenienti da Strasburgo e dalla Corte costituzionale (Corte cost., 22 novembre 2013, n. 279), un volto umano alla pena, e di porre altresì parzialmente rimedio al problema del sovraffollamento, il legislatore è tornato a valorizzare le alternative al carcere. Tra le altre numerose modifiche, occorre indicare l'ampliamento dei presupposti applicativi delle misure alternative, anche attraverso l'eliminazione di alcuni tra i più irragionevoli ostacoli all'accesso ai benefici penitenziari e la modifica (transitoria) della disciplina in tema di liberazione anticipata (d.l. 1 luglio 2013, n. 78 e il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146).

Ma vi è un ulteriore aspetto di carattere generale che deve essere messo in rilievo: la ricerca di risposte alternative alla pena detentiva, al fine di contenere l'espansione della popolazione

penitenziaria e di ridurre gli effetti negativi connessi alla privazione della libertà, costituisce, da lungo tempo, un obiettivo di politica criminale perseguito sia dai legislatori nazionali sia dalle istituzioni sovranazionali (*Recommendation No. R (92) 16 on the European rules on community sanctions and measures*; *Recommendation Rec(2000)22 on improving the implementation of the European rules on community sanctions and measures*). Non essendo possibile mettere a confronto, in questa sede, il catalogo di risposte sanzionatorie non detentive previste dai singoli ordinamenti nazionali, ci si limita a osservare che la posizione preminente in questo complesso percorso di riforma del sistema punitivo non è certamente occupata dallo Stato italiano. Altri sono gli ordinamenti che hanno sviluppato e fanno più ampio ricorso a strumenti di *probation* e misure di comunità. Nel 2012 era lo stesso Ministro della giustizia ad osservare che «[Francia e Regno Unito], a differenza dell'Italia, fanno ricorso in maniera più considerevole a misure alternative: se in Italia l'82,6% delle esecuzioni delle condanne sono scontate in carcere, in Francia e Regno Unito, viceversa, quasi il 75% delle condanne sono scontate all'esterno». Questo dato è confermato non solo dalla scarsa propensione di altri paesi europei (come Germania, Finlandia, Danimarca e Svezia) a impiegare la pena detentiva, ma anche dal tasso di addetti alle agenzie di *probation* ogni 100.000 abitanti che, in Italia, è sensibilmente inferiore alla media europea.

La scarsa propensione dello Stato italiano a fare ricorso a risposte alternative al carcere riflette anche il dato normativo: rispetto ad altri ordinamenti in cui gli strumenti di *probation* e le misure di comunità appartengono al catalogo delle pene principali, tali forme di risposta al reato assumono, in Italia, il carattere di misure di carattere surrogatorio o sostitutivo rispetto alla pena detentiva minacciata in via principale.

1.2 Ambito e presupposti di applicazione

All'interno del quadro evolutivo delle scelte punitive così sommariamente tratteggiato, si colloca il nuovo istituto della sospensione del processo con Messa alla prova.

Ispirata all'analogo istituto introdotto in ambito minorile (art. 28 del d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448), che ha dato prove di particolare efficacia (in base alle stime del Ministero, l'esito è stato positivo nell'85% dei casi), la sospensione del processo con Messa alla prova per adulti funziona in base a un meccanismo ben noto all'ordinamento penale italiano (e non solo): la rinuncia precaria e temporanea alla pena astrattamente minacciata è subordinata all'adempimento di prescrizioni da parte del reo. Prescrizioni che assumono, a tutti gli effetti, il significato di surrogato sanzionatorio.

Sia pure dinanzi ad un arretramento applicativo della risposta punitiva surrogata in un momento addirittura antecedente rispetto all'accertamento della responsabilità penale, che testimonia una deriva acognitiva del modello sospensivo (Viganò, 2013), il nuovo istituto della sospensione del procedimento con Messa alla prova ha restituito ampia valorizzazione e massima effettività ai contenuti prescrittivo-reintegratori.

Questo ulteriore e importante sviluppo dei meccanismi di *probation* appare come uno strano "gioco degli opposti" nel quale *la fuga dal processo coincide con il ritorno alla sanzione*.

Ma procediamo con ordine.

Per analizzare la Messa alla prova, si intende innanzitutto soffermare l'attenzione sugli spazi applicativi del nuovo istituto.

Due sono le categorie di reati in relazione alla quali può trovare applicazione il nuovo istituto. Per quanto riguarda la prima, il punto di riferimento per l'accesso a questa forma di *probation* è la misura massima della pena privativa della libertà astrattamente minacciata dal legislatore: vi rientrano i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni. Si tratta di un limite massimo che, come è stato chiarito dalle Sezioni unite (Cass., sez. Unite, 31 marzo 2016, CED 267238), deve essere calcolato facendo esclusivo riferimento alla pena edittale massima prevista per la fattispecie base, a prescindere dalla contestazione, nel caso concreto, di qualsiasi tipo di circostanza aggravante: e cioè sia di quelle per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, sia di quelle ad effetto speciale.

Nella seconda categoria, vi rientra un ristretto catalogo di più gravi reati: si tratta delle fattispecie indicate dall'art. 550, c. 2 c.p.p. in tema di citazione diretta a giudizio.

Mentre la prima categoria riguarda fatti che difficilmente possono condurre ad un effettivo ingresso in carcere, la seconda include fattispecie di reato, come la violenza o minaccia oppure la resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.), il furto aggravato (art. 625 c.p.) e la ricettazione (art. 648 c.p.), in relazione ai quali la Messa alla prova potrebbe costituire una possibile alternativa alla (effettiva) privazione della libertà. Sia pure dinanzi ad un'interpretazione giurisprudenziale che, come già messo in rilievo, ha garantito alla Messa alla prova il più vasto ambito di applicazione possibile, il nuovo istituto di cui all'art. 168-*bis* c.p. sembra poter incidere solo in modo estremamente limitato sull'andamento della popolazione penitenziaria.

Un'ulteriore limitazione dell'ambito di applicazione della Messa alla prova è stata dedotta, in via interpretativa, dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha tendenzialmente escluso che l'accesso a tale forma di *probation* possa essere disposta soltanto per alcuni reati nell'ambito di un procedimento nel quale siano contestati anche altre fattispecie incriminatrici che esulano, invece, dai limiti indicati dall'art. 168-*bis* c.p. Pur riconoscendo la valenza risocializzativa della Messa alla prova, la Corte di Cassazione ritiene che tale finalità non possa essere realizzata solo parzialmente in relazione ad alcuni soltanto dei fatti in contestazione, qualora lo stesso imputato sia chiamato a rispondere di più gravi reati che non soddisfano i presupposti d'accesso all'istituto (Cass., 12 marzo 2015, n. 14112, CED 263125). E ciò perché la contestuale commissione di più gravi reati, per i quali non può essere disposta la Messa alla prova, non consente di formulare una prognosi positiva «sull'evoluzione della personalità dell'imputato verso modelli socialmente adeguati» (p. 6 della sentenza).

Si tratta di una soluzione interpretativa che desta qualche perplessità in relazione alla presunta incompatibilità dell'istituto con una rieducazione "parziale". Perseguire, sia pure settorialmente, la finalità rieducativa attraverso la Messa alla prova sembra, al contrario, costituire un obiettivo razionale nell'ambito di una risposta differenziata al reato che è comunque destinata a completarsi attraverso il trattamento punitivo per il più grave reato al quale non è applicabile l'art. 168-*bis* c.p. Più convincente è il riferimento (implicito) alla prognosi di non-ricidiva di cui all'art. 464-*quater* c.p.p., che funge da condizione d'accesso alla Messa alla prova: il reato più grave in contestazione non consentirebbe al giudice di prevedere, anche se non certo in via presuntiva, un'evoluzione del comportamento dell'imputato verso modelli socialmente adeguati. Se questa è la condizione non si vede per quale motivo dovrebbe sussistere un limite assoluto al ricorso alla nuova misura di comunità anche solo per alcuni reati che possono essere scorporati da un più ampio cumulo, in relazione al quale, seguendo il ragionamento della Cassazione, l'unica risposta (completamente) rieducativa sarebbe il carcere. Diversamente da quanto stabilito dalla Suprema corte, la possibilità di ammissione (parziale) alla Messa alla prova

soltanto per alcuni reati è espressamente prevista sia dalle linee guida redatte dal Tribunale di Venezia sia dal protocollo elaborato presso il Tribunale di Imperia.

Vi sono poi limiti di carattere soggettivo che riducono ulteriormente il novero di soggetti nei confronti dei quali può essere applicata questa misura di comunità: oltre ai delinquenti e contravventori abituali e ai delinquenti professionali e per tendenza, sono altresì esclusi coloro che hanno già usufruito della Messa alla prova (art. 168-*bis*, c. 4 e 5, c.p.).

Per valutare più a fondo l'ambito di applicazione della sospensione del processo con Messa alla prova, che sembra essere troppo limitato per dare effettiva attuazione il principio di *extrema ratio* rispetto al ricorso alla pena detentiva (cfr. intervista Calcaterra), pare ora opportuno analizzare più da vicino i rapporti di questa misura di comunità con le risposte alternative alla pena detentiva che sono direttamente applicabili a condannati in stato di libertà.

Fatte salve le menzionate eccezioni di cui all'art. 550, c. 2 c.p.p., l'accesso a tale misura di comunità è subordinato ad uno stringente limite massimo di pena edittale: quattro anni. Del tutto diverso è il punto di riferimento utilizzato per tracciare i confini applicativi della sospensione condizionale, delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative. Aniché essere determinato in base alla cornice edittale stabilita *in astratto* dal legislatore, il ricorso a tali risposte alternative al carcere dipende dall'individuazione *in concreto* della pena da parte del giudice entro una precisa soglia. Una soglia che è pari a quattro anni nei casi di detenzione domiciliare di cui all'art. 47-*ter*, c. 1 o.p.; è pari a tre anni per l'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 o.p. (stante il mancato coordinamento tra il meccanismo di sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 656 c.p.p. e l'ampliamento, fino a quattro anni di pena, degli spazi applicativi di tale misura alternativa stabilito dal d.l. 146/2013); e, infine, è pari a due anni per la sospensione condizionale di cui agli artt. 163 ss. c.p. e per le sanzioni sostitutive (in particolare la semidetenzione) di cui alla l. 689/81.

All'interno di questa magmatica e disomogenea stratificazione di risposte alternative alla pena detentiva, si sono sedimentati modelli e finalità estremamente eterogenei e non sempre facilmente contemperabili.

La mancanza di coordinamento, che emerge da questo intricato quadro complessivo, fa sì che la Messa alla prova rischi di rimanere quasi completamente "assorbita" all'interno dell'ambito di applicazione delle misure alternative e della sospensione condizionale (sui rapporti problematici tra Messa alla prova e misure alternative cfr. intervista Zamagni).

Se non vi è dubbio che l'ambito di applicazione della Messa alla prova si sovrapponga con quello di altri istituti, il ricorso a tale misura di comunità porta con sé alcuni indubbi vantaggi. Innanzitutto vantaggi di economia processuale: nel perseguire finalità deflattive e nell'implicare la possibilità di evitare il processo (con i suoi costi) e la condanna, la Messa alla prova può risultare più appetibile rispetto a risposte alternative al carcere che presuppongono invece, di regola, un accertamento definitivo della responsabilità e portano con sé effetti maggiormente stigmatizzanti, reputazionali e interdittivi (ad es. in relazione alla possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione o di partecipare a concorsi pubblici) (cfr. intervista Zamagni). Non solo: le misure alternative e la sospensione condizionale della pena sono caratterizzate da un ben più mite (o del tutto inesistente) contenuto sanzionatorio rispetto alle impegnative prescrizioni connesse alla sospensione del processo con Messa alla prova. E ancora: evitare i tempi lunghi del processo penale significa ridurre drasticamente la distanza temporale che normalmente intercorre tra commissione del fatto e irrogazione della risposta sanzionatoria (sia pure non detentiva), scongiurando così, al contempo, la mancanza (percepita) di senso

dell'esecuzione della condanna o, peggio, lo sconvolgimento personale che il condannato finisce per subire in un momento molto lontano (non solo nel tempo, ma spesso anche per lo stile di vita) da quello in cui il reato è stato realizzato.

A tali vantaggi fanno, tuttavia, da contraltare, alcuni aspetti problematici.

Come già messo in rilievo, ai vantaggi menzionati corrisponde un pesante deficit di garanzie (con particolare riguardo alla presunzione di non colpevolezza), sulla cui legittimità è chiamata a pronunciarsi la Corte costituzionale.

Per altro verso, l'attitudine della Messa alla prova ad avere effetti di deflazione processuale potrebbe essere più apparente che reale a fronte della possibilità di ottenere, in relazione ai medesimi fatti, una pena sospesa in sede di patteggiamento. E ciò, per giunta, con uno sforzo professionale notevolmente inferiore da parte del difensore dell'imputato, il quale invece acquisisce, nell'ambito della Messa alla prova, un ruolo attivo nella determinazione del programma trattamentale per il proprio assistito.

In realtà, i dubbi inizialmente emersi sui limiti eccessivamente ristretti della Messa alla prova e sulla mancanza di reale autonomia applicativa di tale misura possono essere, almeno in parte, dissipati. Il nuovo istituto ha avuto un ampio successo nella prassi: al 30 novembre 2016 sono 9.046 le persone nei confronti delle quali è stata applicata la sospensione del processo con Messa alla prova. Nel solo ambito di competenza del Tribunale di Milano, nel 2015, sono stati registrati circa 400 casi di applicazione dell'istituto della Messa alla prova: applicazione che sembra essere in aumento nel 2016.

Ma vi è un dato ancora più sorprendente. Se si confrontano le statistiche della Messa alla prova con quelle relative alle altre misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà e detenzione domiciliare) applicate a condannati in stato di libertà, il nuovo istituto di cui all'art. 168-*bis* c.p. è quello maggiormente applicato. Le persone sottoposte ad affidamento in prova al servizio sociale (compresi i casi di applicazione in via provvisoria e di affidamento terapeutico) sono 8.348, mentre quelle sottoposte alla detenzione domiciliare sono 6.322.

Più complesso è il compito di ricostruire, in modo più dettagliato ed esaustivo, le fattispecie incriminatrici in relazione alle quali il nuovo istituto trova più frequentemente applicazione.

Qualche dato ulteriore, sia pure poco preciso, può essere tratto dalla *Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di Messa alla prova* presentata dal Ministro della Giustizia a seguito del primo anno di applicazione dell'istituto.

Nel 23,2% dei casi la sospensione del processo con Messa alla prova è stata applicata in relazione a reati previsti dal Codice della strada. Si tratta presumibilmente di ipotesi di guida sotto l'influenza di alcool o sostanze stupefacenti nelle quali non è applicabile la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità oppure si tratta di casi nei quali si ricorre alla Messa alla prova, sia pure in presenza dei presupposti applicativi della sanzione sostitutiva, per evitare anche i costi del processo penale. Un largo impiego della Messa alla prova (23,7%) riguarda i reati contro il patrimonio: vi rientrano i delitti di furto aggravato (art. 625 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.), le cui cornici edittali ben più elevate rispetto al limite generale (non superiore nel massimo a quattro anni di reclusione) rendono particolarmente "attraente" questa risposta sanzionatoria non detentiva. In modo del tutto improprio ed indeterminato, il Ministero inserisce in quest'ultima categoria anche i reati in materia economica. Nella prassi del Tribunale di Milano, così come riferita dall'UEPE e da alcuni enti e associazioni che offrono la possibilità di svolgere attività gratuite a favore della collettività, è frequente l'applicazione del nuovo

istituto di *probation* di cui all'art. 168-*bis* c.p. ai reati di omesso versamento (artt. 10-*bis* e 10-*ter* d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e art. 2, d.l. 12 settembre 1983, n. 462).

La Messa alla prova trova applicazione anche in relazione ai reati contro la persona (8,6%) e in materia di stupefacenti nelle ipotesi di cui all'art. 73, c. 5 d.p.r. 309/1990 (7,4%). Come confermato anche dalla prassi giudiziaria milanese, i casi di Messa alla prova riguardano anche reati in materia ambientale, che vengono tuttavia erroneamente aggregati, nei dati ministeriali, a categorie di reato del tutto eterogenee (moralità pubblica e famiglia).

Dalla sia pur approssimativa analisi della prassi giudiziaria milanese emerge che questa nuova forma di *probation* viene altresì utilizzata per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.).

Sui dati forniti dal Ministero della giustizia pesa, tuttavia, un'incognita sulla reale capacità esplicativa del quadro rappresentativo fornito sulle tipologie di reato alle quali si fa più frequentemente ricorso all'art. 168-*bis* c.p.: la categoria più rilevante di casi (25,2%) comprende, in via residuale, tutti gli altri reati non menzionati nelle categorie precedenti.

1.3. I contenuti della misura

In sospenso tra modelli di *diversion* processuale e strumenti di *probation* (Bartoli, 2014), la sospensione del processo con Messa alla prova ha una spiccata natura punitiva e risocializzativa (Caprioli, 2012; Miedico, 2015; Riverditi, 2014). Il corredo sanzionatorio previsto dal programma di trattamento, dalla cui realizzazione dipende l'esito positivo della Messa alla prova, comprende un ampio catalogo di prescrizioni (sulla duplice natura della Messa alla prova v. intervista Brunelli).

La Messa alla prova coniuga prescrizioni di natura reintegratorio-patrimoniale, come l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e il risarcimento del danno (nei limiti del possibile), a quelle di tipo sanzionatorio-risocializzativo come la prestazione del lavoro di pubblica utilità.

A tali contenuti si affiancano altre tipologie di prescrizioni di diversa natura: da un lato, vi sono quelle che riguardano la gestione concreta della Messa alla prova e, dall'altro lato, vi sono vere e proprie sanzioni a contenuto interdittivo. Fra le prime rientrano le prescrizioni che regolano sia i rapporti con il servizio sociale al quale l'imputato è affidato, sia quelli con la struttura sanitaria nel caso in cui l'imputato decida di sottoporsi a un trattamento terapeutico-riabilitativo. Alla seconda tipologia di prescrizioni appartengono quelle relative alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali.

Ciò segna un mutamento del modello di *probation*. Come già accennato, nella Messa alla prova si prescinde dal pieno accertamento della responsabilità e, quindi, si astrae teoricamente anche da una revisione critica rispetto ad un fatto in relazione al quale dovrebbe rimanere "intatta" la presunzione di non colpevolezza dell'imputato. Al contempo, tuttavia, i contenuti prescrittivo-reintegratori della Messa alla prova vengono a tal punto ampliati da renderli, nei fatti, più afflittivi di quelli previsti (spesso solo sulla carta) per altri strumenti di *probation*, come la sospensione condizionale della pena e l'affidamento in prova al servizio sociale, che implicano al contrario un puntuale accertamento della responsabilità penale.

Rilievo preminente viene attribuito al lavoro di pubblica utilità, che costituisce una componente ineludibile della Messa alla prova.

Apparso per la prima volta come strumento di conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato (art. 102 e 105 l. 24 novembre 1981 n. 689), il lavoro di pubblica utilità ha vissuto negli ultimi anni un sensibile potenziamento. Potenziamento che è stato, da un lato, oggetto di dibattito e proposte sia durante i lavori della commissione Grosso, che ipotizzava l'introduzione del lavoro di pubblica utilità in veste di pena sostitutiva o di obbligo accessorio connesso alla sospensione condizionale, sia nel progetto più recentemente elaborato dalla Commissione Pisapia, che prevedeva espressamente la prestazione volontaria di attività non retribuita in favore della collettività tra le pene prescrittive (art. 29).

Dall'altro lato, ciò è avvenuto per effetto del crescente numero d'ipotesi in cui è stato previsto il lavoro di pubblica utilità. Da pena principale nella giurisdizione del Giudice di pace (art. 54 d.lgs. 274/2000) a sanzione sostitutiva in materia di stupefacenti per fatti di lieve entità e di circolazione stradale (art. 73, c. 5-*bis* D.P.R. 309/1990; artt. 186, c. 9-*bis* e 187, c. 8-*bis*, d.lgs. n. 285/1992 in caso di guida sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti, salvo che sia stato provocato un incidente), da prescrizione alla quale può essere subordinata la sospensione condizionale della pena (art. 165 e 635, c. 3 c.p.) a sanzione accessoria (art. 1 d.l. 26 aprile 1993, n. 122 e art. 224-*bis* d.lgs. n. 285/1992), il lavoro di pubblica utilità costituisce una forma di condotta reintegratoria che, sotto etichette differenti, cerca di riempire il sistema sanzionatorio di contenuti positivi. E ciò in un duplice senso: la prestazione di un'attività socialmente utile ha, da un lato, un effetto responsabilizzante e risocializzativo nei confronti del reo e, dall'altro lato, è in grado di dare effettività alla risposta punitiva.

Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività. Ferma la necessità di non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato, tale attività viene individuata tenendo conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell'imputato. La prestazione di utilità sociale viene svolta, per non meno di dieci giorni (anche non continuativi) e secondo un orario giornaliero non superiore a otto ore, presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (si veda il Regolamento del Ministero della giustizia, 9 giugno 2015, in *Dir. pen. cont.*, 29 giugno 2015).

Sempre in relazione ai contenuti della Messa alla prova, vi è un ulteriore aspetto che merita di essere analizzato. Si tratta del rapporto tra volontarietà e obbligatorietà, che caratterizza non solo l'istituto della Messa alla prova, ma anche, in termini più generali, i contenuti e le modalità applicative di altre forme di risposta alternativa al reato presenti all'interno dell'ordinamento penale.

Per quanto concerne la nuova forma di *probation* di cui all'art. 168-*bis* c.p., il consenso dell'imputato a sottoporsi all'impegnativo programma trattamentale funge da architrave sul quale si regge il funzionamento della misura. È la richiesta dell'imputato, oltre alla verifica dei presupposti di una pronuncia di proscioglimento da parte del giudice ai sensi dell'art. 129 c.p.p., che dovrebbero consentire di superare gli eventuali dubbi di legittimità relativi a una risposta punitiva e trattamentale che prescinde dall'accertamento della responsabilità penale.

Di fronte al rischio certo di dover affrontare i costi e gli effetti stigmatizzanti di un processo penale, il cui esito sanzionatorio rimane ampiamente incerto, l'imputato può ragionevolmente preferire una rapida uscita dal procedimento penale, per affrontare un percorso impegnativo,

ma certamente più favorevole del rischio, anche solo infondatamente temuto, di affrontare la pena detentiva.

Questo accordo che consente all'imputato di evitare la pena minacciata in cambio di una risposta più favorevole, ma indubbiamente sanzionatoria, fa sorgere qualche dubbio sugli effettivi margini di libertà e sul carattere volontario della scelta di sottoporsi alla Messa alla prova. In realtà, in questo come in altri casi, a divenire estremamente labile è il confine che separa idealmente l'obbligo per l'imputato di adempiere le prescrizioni dalla spontanea volontà di quest'ultimo di realizzare il ricco programma trattamentale del quale fanno parte forme di condotta (anche solo simbolicamente) reintegratoria.

A conferma del delicato rapporto che, in questi casi, esiste tra obbligatorietà e volontarietà vi è altresì la significativa previsione di cui all'art. 168-*quater* c.p., il quale stabilisce l'immediata revoca della Messa alla prova in caso di rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità che, come si è già detto, costituisce un contenuto obbligatorio di tale strumento di *probation*.

Il complesso connubio tra volontarietà e obbligatorietà contribuisce a diffondere un messaggio fuorviante sulla reale natura di tali forme di risposta al reato. E ciò perché queste ultime assumono, al contempo, il significato (percepito) di misura premiale, con la quale lo Stato sembra rinunciare alla pena, e il contenuto (concreto) di risposta a tutti gli effetti sanzionatoria.

A conferma di tale irrisolta duplicità, la Relazione dell'Ufficio del massimario presso la Corte di cassazione mette, da un lato, in rilievo che «in prima approssimazione, l'istituto realizza una rinuncia statutale alla potestà punitiva» e, dall'altro lato, osserva che «senza essere privo di una "necessaria componente afflittiva" (che ne salvaguarda la funzione punitiva e intimidatrice), la "sospensione con Messa alla prova" è chiamata a soddisfare nel contempo istanze specialpreventive e risocializzatrici, mediante l'incentivazione di comportamenti riparativi indirizzati alla persona offesa dal reato» (Corte di Cassazione. Ufficio del Massimario. Settore penale, R. Piccirillo (a cura di), *Novità legislative: legge 28 aprile 2014, n. 67 contenente "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con Messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*, Rel. n. III/07/2014, 5 maggio 2014).

Da un punto di vista generale la maggiore effettività e intensità dei contenuti risocializzativi e sanzionatori della Messa alla prova, in relazione ai quali i contenuti prescrittivi e reintegratori svolgono un ruolo di primaria importanza, è da accogliere con favore. Qualche perplessità in più nasce, invece, dalla combinazione dei connotati tipici degli strumenti di *probation* con finalità di deflazione processuale.

1.4. Uno sguardo sui problemi applicativi

Anche il più recente sforzo legislativo, che è volto a restituire maggiore effettività e ulteriori spazi applicativi alle pene non-detentive, non è stato accompagnato da un adeguato investimento finanziario.

Come già messo in rilievo, le risorse economiche destinate all'esecuzione penale esterna in Italia sono molto scarse: il numero di addetti alle agenzie di *probation* ogni 100.000 abitanti è inferiore alla media europea. Ciò rende molto difficile per il personale degli uffici dell'esecuzione penale esterna un'effettiva e continuativa supervisione sull'andamento del nuovo strumento di *probation*: i contatti con le persone messe alla prova non possono che essere sporadici. Per altro

verso, le carenze strutturali che caratterizzano le agenzie di *probation* si riflettono non solo sulla gestione del nuovo istituto, ma anche sulla verifica delle condizioni d'accesso a quest'ultimo.

A tal riguardo, l'art. 464-*quater* c.p.p. prevede che il giudice, in base ai parametri di cui all'art. 133 c.p., dovrebbe effettuare una prognosi sul fatto che «l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati».

Ebbene: a prescindere dal significato attribuito a tale formulazione normativa, in termini di giudizio prognostico sull'idoneità del programma di trattamento a evitare la recidiva oppure sull'attitudine dell'imputato, in considerazione delle sue caratteristiche personali, a non commettere altri reati, la valutazione richiesta al giudice dovrebbe essere effettuata sulla base di un'indagine sulle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato.

Pare chiaro che la mancanza di un serio investimento economico sulle alternative al carcere rischia di pregiudicare non solo il ricorso, ma la stessa efficacia delle pene non-detentive. In tal senso, l'art. 16 della l. 67/2014 ha previsto la consueta «clausola di invarianza finanziaria», con la quale si impone alle amministrazioni interessate di provvedere all'attuazione della Messa alla prova «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

A tal proposito, occorre mettere in rilievo che il successo della sospensione del processo con Messa alla prova è inestricabilmente legato al contributo offerto dagli enti (in gran parte privati) che consentono di svolgere l'attività lavorativa gratuita a favore della collettività.

Si tratta di un aspetto estremamente delicato che rischia di generare un'applicazione estremamente disuniforme della Messa alla prova: e ciò non solo in considerazione della più o meno nutrita presenza di enti a seconda dell'area geografica, ma anche in ragione del pericoloso ingresso (occulto) di logiche applicative della Messa alla prova, che finiscono per dipendere dalla disponibilità del singolo ente ad "accogliere" (o meno) determinate categorie di autori di reato.

Incertezze applicative ancora più rilevanti derivano non solo dalle lacune legislative, ma anche dal variegato mosaico di prassi che si sono sviluppate nei singoli uffici giudiziari, proprio al fine di integrare la scarsa disciplina della Messa alla prova (ampiamente sul punto, Bove, 2016). A tal riguardo, ci si limita a segnalare la mancata previsione dei criteri che il giudice deve utilizzare per l'individuazione, in concreto, della durata complessiva della Messa alla prova e del lavoro di pubblica utilità. Tale lacuna è stata colmata, talvolta in modo estremamente disomogeneo, dalle linee guida elaborate dai singoli Tribunali.

Un'ultima considerazione concerne i rapporti tra Messa alla prova e giustizia riparativa. Secondo quanto previsto dall'art. 464-*bis*, c. 4, *lett. c*, c.p.p., il programma di trattamento può prevedere «le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa».

La giustizia riparativa rimane per la magistratura e per gli altri operatori un territorio in gran parte inesplorato, nel quale ci si avventura con difficoltà e (forse) con una certa diffidenza. A conferma di ciò si constata, altresì, la mancanza di riferimenti (salvo rare eccezioni) agli strumenti della giustizia riparativa all'interno dei protocolli e delle linee guida finora elaborati su questa forma di *probation* (Bove, 2015).

2

La Messa alla prova per adulti nel territorio milanese

L'Istituto della Messa alla prova per adulti si colloca all'interno del ventaglio di Misure recentemente definite "di Comunità", espressione con cui ci si riferisce a tutte le forme di esecuzione che prescindono dall'utilizzo di una struttura carceraria. Tale formula si presta per cogliere

lo spirito della Messa alla prova per adulti – così come è al momento applicata – poiché da un lato, corregge l'impostazione secondo la quale tutto ciò che è "*alternative*" esiste semplicemente per ovviare

al sovraffollamento delle carceri, dall'altro sposta il baricentro sulla comunità, concependo le misure come occasioni di presa in carico congiunta dei servizi e degli enti territoriali, degli organismi privati, delle imprese e del volontariato (cfr. Tavolo 12 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale).

Ponendo al proprio centro questo secondo aspetto, ossia il coinvolgimento della società civile danneggiata dal reato, più precisamente la Messa alla prova per adulti potrebbe essere considerata, *lato sensu*, anche quale *Restorative practices* ossia come parte di quell'insieme di strategie che hanno come finalità generale la costruzione di capitale sociale attraverso la promozione di occasioni positive di benessere individuale e collettivo (Wachtel & McCold, 2004). Tali pratiche s'ispirano al modello della giustizia riparativa⁸ ma non coincidono con lo stesso. Come vedremo, infatti, per il momento la Messa alla prova per adulti nel territorio di Milano coincide sovente semplicemente con i lavori di pubblica utilità, lasciando dei margini davvero esigui per sperimentare delle vere e proprie forme di giustizia riparativa. Tuttavia, posizionando il soggetto all'interno di una rete, la Messa alla prova scommette sulla possibilità di sviluppare capitale sociale, promuove forme di coinvolgimento e di benessere condiviso. Si tratta, in altre parole, di alcuni timidi passi che si muovono nella direzione della "riparazione". Tale scommessa, nel territorio di Milano, si è concretizzata nell'avvio di numerosi percorsi di Messa alla prova, a dimostrazione del grande impegno della Lombardia in questo processo di cambiamento che vede, al momento, una significativa disparità a livello regionale, sia in termini di numero di convenzioni, sia di posti disponibili sul territorio, suddivisi tra enti locali e del privato sociale (cfr. tabella 1). La presenza di una rete solida, collaudata e finanziata è strettamente legata a numerosi fattori economici, sociali e culturali propri del territorio in cui il soggetto va a svolgere la sua prova: in Lombardia al 31 maggio 2015 sono state attivate più di 1/5 (N. 705) delle convenzioni esistenti a livello nazionale, con una disponibilità di posti per svolgere i lavori di pubblica utilità pari 2.192 su 12.545 a livello nazionale. Il territorio milanese, che costituisce l'ambito specifico della ricerca, si colloca dunque nella prima regione in termini di posti disponibili e numeri di convenzione per i lavori di pubblica utilità.

⁸La definizione adottata nell'ambito degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale è "qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito, generalmente con l'aiuto di un facilitatore. I procedimenti di giustizia riparativa possono includere la mediazione, la conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali [*conferencing*] e i consigli commisurativi [*sentencingcircles*] (UN Basic Principles, 2002).

Tabella 1 – Convenzioni e posti disponibili per lavori di pubblica utilità (LPU) a livello regionale

Regioni	Numero convenzioni enti locali	Numero convenzioni privato sociale	Totale convenzioni	Numero posti disponibili
Abruzzo	92	24	116	500
Basilicata	35	11	46	137
Calabria	18	1	19	117
Campania	58	14	72	430
Emilia-Romagna	103	135	238	1382
Friuli Venezia Giulia	18	14	32	73
Lazio	66	53	119	829
Liguria	34	24	58	203
Lombardia	456	249	705	2192
Marche	72	56	128	499
Molise	13	3	16	71
Piemonte	422	148	570	1498
Puglia	71	83	154	777
Sardegna	76	125	201	842
Sicilia	89	62	151	548
Toscana	21	151	172	891
Trentino Alto Adige	156	98	254	641
Umbria	38	16	54	262
Valle D'Aosta	44	3	47	0
Veneto	202	45	247	654
Totale	2084	1315	3399	12545

Fonte: Relazione alla Camera sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di Messa alla prova dell'imputato datata 31 Maggio 2015

Non sono solo i numeri relativi alla disponibilità di posti per svolgere i lavori di pubblica utilità a dare conto di un'attuazione della messa della prova “a macchia di leopardo”. Come riportano Cassano e Zamagni, intervistate per questa ricerca, essi trovano un corrispettivo nel numero effettivo di procedimenti avviati nei singoli territori:

M. Cassano: *I dati generali nazionali e quelli divisi per regione ci dicono una cosa importante: che la Messa alla prova non ha avuto lo stesso successo in tutte le parti di Italia. Se metto a paragone il dato relativo al Lazio, 2015, e il dato relativo alla Regione Lombardia è incredibile la differenza. È vero che le situazioni sono molto differenti. Ad esempio, il Lazio in tutto nel 2015 ha avuto 216 procedimenti, mentre la Lombardia ne ha avuti 1297 o il Piemonte 1221 o la Toscana 1130. Secondo me, laddove si sono aperte delle interlocuzioni tra avvocati, magistrati e UEPE, la misura è stata molto utilizzata.*

A.M. Zamagni: *Io direi che Milano, Monza e in genere questa parte del territorio sono quelle che più hanno investito sulla Messa alla prova, dove i numeri dati dall'UEPE indicano un intervento maggiore. Il motivo non è ovviamente un maggiore o minore investimento da parte della magistratura, è un problema di tempi dei processi, perché nelle parti del territorio dove il carico è maggiore e il processo penale sconta tempi molto lunghi, il percorso di Messa alla prova non ha molta speranza di essere scelto dagli avvocati o imputati che puntano sulla prescrizione, quindi non hanno l'idea di giocare all'interno di un percorso che può essere anche affittivo quando*

possono uscire dal processo con una pronuncia di estinzione per intervenuta prescrizione. In particolare, mi dicevano i colleghi di Napoli che da loro sono pochissime le messe alla prova proprio per questo motivo, perché i tempi sono molto lunghi. Quindi io credo che noi e forse Bologna, che ha un servizio del territorio molto radicato ed efficiente, siamo quelli che abbiamo le esperienze più proficue di questo istituto.

Osservando i dati riguardanti specificamente il territorio milanese, disponibili per il 2015 e per i primi due mesi del 2016, emerge una tendenziale crescita del ricorso alla misura: risultano 446 istanze – di cui 389 effettivamente avviate – per il 2015 e 105 –di cui 82 avviate – nei soli primi due mesi del 2016 (cfr. tabella 2).

Tabella 2 - Un quadro delle richieste di misure di Messa alla prova e delle sentenze con esito positivo, anno 2015 e gennaio/febbraio 2016)

		Anno 2015	gennaio/febbraio 2016
Fonte: Fonte: dibattimento	Richieste di sospensione e ammissione alla MAP	323 di cui 313 accolte	69 tutte accolte
	Sentenze di esito positivo	116	31
Fonte: GUP (richieste in fase di udienza preliminare)	Richieste di sospensione e ammissione alla MAP	113 richieste di cui 69 accolte	19 richieste di cui 10 accolte
	Sentenze di esito positivo	27	10
Fonte: GIP (richieste in fase di indagine)	Richieste di sospensione e ammissione alla MAP	10 richieste di cui 7 accolte	7 richieste di cui 3 accolte

Fonte: Dati raccolti dalle Camere Penali relativi al Tribunale di Milano

Le statistiche elaborate dall'UEPE, con riferimento però a un'area territoriale più ampia e comprendente anche Monza e Lodi, e riferite dalla dirigente (dott.ssa Saverina Panarello), indicano che nel 2015 sono state avviate 839 messe alla prova effettive e 1790 istanze di Messa alla prova, mentre al 15/11/2016 erano in corso 778 messe alla prova e 616 istanze pendenti per accedervi.

Secondo la percezione di alcuni degli intervistati, questi dati relativi al Tribunale di Milano e raccolti dalle Camere Penali, comparati con quelli dell'UEPE, sarebbero indicativi di un buon impegno da parte della rete milanese, che tuttavia potrebbe essere ampliato:

V. Alberta: *I numeri dell'ufficio UEPE che copre Milano Monza e Lodi parlano di una buona applicazione della Messa alla prova nel suo territorio ma, come dire, questi numeri non sono da attribuire per la gran parte a Milano perché Milano ha dei numeri relativamente bassi e noi crediamo che questo debba motivare ancora di più noi come avvocati e anche i magistrati, in questo senso ci attiveremo e ci siamo attivati, a ampliare in qualche modo l'applicazione. [...] Mi sembra che Monza sia una sede in cui la Messa alla prova funziona molto bene, credo grazie anche ad alcuni magistrati che si sono fortemente impegnati a farlo funzionare, sicuramente a Milano crediamo che si possa fare di più e ci muoviamo esattamente in questa direzione.*

L'idea condivisa dagli esperti è che una buona sinergia tra magistrati, avvocati, UEPE ed enti comunali o del Terzo Settore, possa garantire un maggiore e migliore sviluppo di questa misura. A tale scopo, nel contesto milanese, l'introduzione della Messa alla prova per adulti ha portato il Presidente del Tribunale di Milano a sollecitare una serie d'incontri tra giudici, avvocati e la dott.ssa Panarello, dirigente dell'UEPE. Tali momenti di scambio hanno portato all'elaborazione di alcune linee-guida il cui obiettivo è di proporre ai magistrati e agli avvocati milanesi alcune indicazioni operative sull'applicazione della nuova disciplina della Messa alla prova, offrendo indicazioni pratiche che consentano di orientare l'interpretazione di alcune previsioni di legge e di favorire il funzionamento delle strutture deputate all'esecuzione del nuovo istituto. Tra le linee-guida, che – afferma il documento⁹– non condizionano in alcun modo il potere d'interpretazione delle norme da parte dei giudici, né tantomeno quello di valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'istituto, vi sono delle azioni per consentire un alleggerimento degli oneri dell'UEPE. È prevista, infatti, una preliminare deliberazione di ammissibilità al fine di evitare all'UEPE la stesura di programmi nei casi in cui le istanze siano inammissibili ed è stato concordato che le richieste di programma di trattamento presentate dai difensori siano corredate dalla dichiarazione di disponibilità dell'ente presso il quale svolgere i lavori di pubblica utilità, nonché da documentazione idonea a consentire agli operatori di limitare il più possibile le indagini da svolgere al fine di redigere il programma di trattamento¹⁰.

Anche le specifiche incluse nel protocollo milanese contribuiscono dunque a creare l'immagine di una giustizia che si fa “territoriale”¹¹, le cui pratiche sembrano prendere la forma della comunità chiamata a realizzarla, in un'ottica sempre meno istituzionalizzante. L'idea sottesa è che la rete sia il *pharmakon* della devianza penale, ossia veleno e antidoto insieme: la rete che non è stata attivata ha prodotto il crimine; la rete attivata è quella che individua le soluzioni (cfr, Rao, 2000).

⁹Reperibile all'indirizzo:

[https://www.tribunale.milano.it/files/1\)%20Istituto%20della%20Messa%20alla%20Prova_%20Linee%20Guida.pdf](https://www.tribunale.milano.it/files/1)%20Istituto%20della%20Messa%20alla%20Prova_%20Linee%20Guida.pdf)

¹⁰Secondo Bove (2016) in realtà una disposizione di questo tipo, sembra confondere le indagini suppletive eventuali con quelle socio-familiari che l'Ente sarebbe obbligato a realizzare, secondo quanto stabilito dell'art. 141-ter, co. 3 disp. att. c.p.p., senza margini di discrezionalità.

¹¹Nel mese di maggio 2016 nell'ambito della relazione presentata l'8 giugno 2016 nell'ambito delle iniziative promosse dalla Scuola Superiore della Magistratura presso il Palazzo di Giustizia di Milano, Bove ha rilevato la presenza di 50 diversi protocolli presenti sul territorio nazionale.

3

I nodi della rete

L'intervento di Messa alla prova per adulti, come si è detto, si propone quale modello di giustizia che ricerca fuori dalle aule dei tribunali e fuori dalle carceri le possibili soluzioni alla frattura causata dal reato, coinvolgendo una rete variegata di soggetti e potenziando la partecipazione della società civile. Presentiamo qui di seguito i principali attori.

3.1. L'UEPE (Ufficio esecuzione penale esterna)

Il compito di “regia” nell'inclusione dei soggetti nella rete, nella definizione dei loro compiti e nelle modalità ritenute più idonee per accompagnare i soggetti a svolgere la loro “prova” è affidato all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) che, come anticipato, ha quali territori di riferimento Milano, Monza e Lodi.

Per quanto concerne la sua afferenza istituzionale, nel 2016 l'UEPE è transitato dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, di cui faceva parte, al Dipartimento della giustizia minorile e di comunità. In questa fase di transizione e in linea con lo spirito che l'ha animata, l'Ufficio sta affrontando, infatti, una nuova sfida. Per la prima volta da che l'UEPE esiste, è chiamato ad occuparsi non più di persone condannate in via definitiva ma di persone imputate o indagate, il che ha modificato sia il profilo dell'utenza sia gli interlocutori, che ora includono anche i Tribunali ordinari. Tutto ciò richiede una riflessione deontologica ma anche un prezioso lavoro di reciproca conoscenza e costruzione di un rapporto di fiducia tra Istituzioni, che ha trovato un'importante tappa nell'elaborazione delle linee-guida di cui si è parlato. Prende sempre più forma, in altre parole, l'immagine di un Ente pensato per porsi al centro di una comunità, a cui è richiesto di farsi promotore e attivatore delle reti per il buon esito delle *alternatives*, in tutte le loro forme.

Non si può omettere, tuttavia, che benché immaginati quali “Enti fulcro”, gli UEPE non siano attualmente nelle condizioni di ricoprire tale ruolo, a causa delle ridotte risorse umane a disposizione. Una comparazione tra Italia, Francia e Regno Unito (cfr. Petralla, Ficco, Lobascio, 2014) rende evidente la situazione deficitaria in cui si trova il nostro Paese, che investe il 3% del budget riferito alle risorse umane dedicate all'esecuzione penale in personale dell'UEPE, contro il 27% del Regno Unito e il 12% della Francia; al contrario impiega l'86% delle risorse per il personale di custodia, contro il 73% della Francia e il 49% del Regno Unito.

Tabella 3 - Percentuale personale Servizi di Probation sul totale del personale penitenziario

Personale al 30.9.2013	Italia	Francia	Regno Unito
Personale Uepe	1.539 (3%)	4.205 (12%)	16.299 (27%)
Personale di custodia	38.465 (86%)	26.329 (73%)	27.110 (49%)
Totale personale penitenziario	44.967 (100%)	35.670 (100%)	54.899 (100%)

Fonte: Siti Ufficiali ministeri della giustizia dei paesi indicati

La condizione dell'UEPE di Milano, Monza e Lodi non si discosta dal quadro nazionale, a maggior ragione se si considera che nel periodo successivo alla sentenza Torreggiani l'Italia è stata indotta a investire in forme di esecuzione penale nel territorio – aumentando le misure alternative, le misure di sicurezza e, ovviamente, introducendo un nuovo fronte di lavoro rappresentato dalla Messa alla prova – e che questo mutamento non si è accompagnato ad alcun finanziamento dedicato, né di conseguenza ad alcuna assunzione di nuovo personale.

Per quanto riguarda lo specifico ruolo dell'UEPE in relazione alla Messa alla prova, anche alla luce delle linee-guida elaborate nel contesto milanese, l'UEPE riceve la richiesta di elaborazione del programma da parte del soggetto o del suo avvocato e dichiara la propria disponibilità che viene inoltrata al giudice, il quale si esprime sull'ammissibilità della richiesta. Ottenuta la deliberazione di ammissibilità, l'UEPE ha circa tre mesi per stendere il programma della prova che, come si è anticipato, riguarda principalmente l'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità; si tratta, in altri termini, di identificare un ente disposto ad accogliere il soggetto e che, peraltro, non abbia una lista d'attesa, in quando dal momento in cui il giudice si pronuncia in favore dell'avvio della Messa alla prova, essa – e dunque il lavoro di pubblica utilità individuato – deve avere inizio nell'arco di 10-15 giorni, senza possibilità di rinvio. Solitamente l'UEPE non realizza una vera e propria indagine socio-familiare finalizzata a delineare il contesto di provenienza del soggetto e la natura del reato: il programma viene elaborato sulla base di un colloquio professionale in cui l'assistente sociale acquisisce la documentazione raccolta e preparata dall'avvocato (inclusa la disponibilità dell'ente ad accogliere il soggetto) e utilizza l'imputato quale unica fonte per conoscere la sua condizione. A ciò si aggiunge un controllo telefonico effettuato con l'Ente, per verificare l'adeguatezza della struttura. Dall'analisi delle interviste emerge che viene prestata particolare attenzione nel caso in cui un soggetto sia di giovane età o si sospetta vi sia un consumo di sostanze: in tal caso è possibile un coinvolgimento della famiglia o dei Servizi per le tossicodipendenze ai colloqui di valutazione ai fini della stesura del programma possono arrivare a tre. Una volta ricevuta l'ordinanza di ammissione alla prova e dunque di approvazione del programma inviato al giudice, il soggetto si presenta presso l'UEPE e sottoscrive il programma; da quel momento inizia a svolgere i lavori di pubblica utilità e l'UEPE assume il ruolo di garantire un monitoraggio del percorso, che dovrebbe declinarsi in due colloqui telefonici mensili, standard interno stabilito dalla direzione dell'UEPE che difficilmente viene mantenuto.

Dal quadro così delineato emerge come le prestazioni dell'UEPE siano al di sotto delle potenzialità di un ente che dovrebbe essere il fulcro della nuova misura e che, per garantirne la funzionalità, si affida alla collaborazione degli altri nodi della rete, con alcune criticità che discuteremo oltre.

3.2. Il giudice

La Messa alla prova conferisce un nuovo ruolo non solo all'UEPE, chiamato a confrontarsi con soggetti non condannati, ma anche al giudice, il quale, come scrive Bove, non è più «vincolato ad un giudizio fondato (solo) sulla lettura degli atti, ma [è] destinatario di norme che gli attribuiscono spazi di valutazione insoliti, che investono direttamente la persona del richiedente e gli conferiscono poteri integrativi nell'elaborazione del programma di trattamento» (Bove, 2016).

Nella prassi milanese, non avviene sempre che il giudice incontri direttamente l'indagato o l'imputato. La sospensione del processo con Messa alla prova, infatti, può essere chiesta direttamente dal soggetto o dall'avvocato munito di procura speciale. Compito del giudice è formulare una valutazione di sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'ammissibilità. Raramente il giudice dispone la comparizione del soggetto nella fase iniziale del percorso di Messa alla prova. Più frequentemente il giudice convoca il 'probando' a fronte di una segnalazione di criticità avanzata dall'UEPE, ovvero qualora il soggetto non rispetti le prescrizioni, non mantenga i dovuti contatti con gli assistenti sociali dell'UEPE o sia necessaria una modifica o la revoca del programma. Il giudizio di ammissibilità, attraverso cui il giudice valuta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari alla concessione della misura, come anticipato, è stato anteposto, dalle linee-guida del Tribunale di Milano¹², alla formulazione del Programma di trattamento, in capo all'UEPE.

Qualora la valutazione, che viene compiuta nel corso della prima udienza, dia esito positivo, il giudice emette un'ordinanza di ammissione alla prova e, prima di sospendere il procedimento penale, incarica l'UEPE della redazione del programma, disponendo un rinvio di circa tre mesi. Nel corso della seconda udienza il giudice valuta il programma pervenuto e, se lo ritiene idoneo in riferimento alle caratteristiche del soggetto e al reato commesso, dispone la sospensione del processo con ammissione alla prova. Nel caso ritenga che le informazioni fornite non siano sufficienti o che il programma debba essere integrato, il giudice può chiedere all'UEPE di effettuare un'indagine sociale. Le informazioni su cui l'UEPE costruisce il programma sono infatti, nella prassi milanese, raccolte e fornite dall'avvocato e dal soggetto stesso.

Qualora lo ritenesse opportuno, nel corso dell'udienza di valutazione del programma, il giudice può chiedere all'UEPE di integrare il programma con un'attività di mediazione o, più genericamente, di giustizia riparativa. Dopo che il giudice ha emesso la sentenza di sospensione del processo e di ammissione alla prova, come detto, il soggetto ha dieci giorni di tempo per presentarsi all'UEPE per la sottoscrizione del verbale di inizio della misura. Il giudice pronuncia un rinvio a un'udienza successiva di almeno due o tre mesi rispetto alla data di conclusione della Messa alla prova, per dare tempo all'UEPE di redigere la relazione conclusiva. Se il soggetto ha adempiuto alle prescrizioni contenute nel programma, il giudice pronuncerà una sentenza con cui dichiara l'estinzione del reato. Da questa breve descrizione del suo ruolo lungo l'iter di Messa alla prova emerge come – così come previsto dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale¹³ – l'interlocutore principale del giudice sia l'UEPE.

Il fatto che il soggetto chieda la Messa alla prova, istituto di cui la maggior parte dei cittadini ignora l'esistenza, dipende ovviamente molto dalle scelte difensive dell'avvocato e dalle

¹² Cfr. Tribunale di Milano, *Istituto della Messa alla prova: linee-guida*.

¹³ Cfr. L. 67/2014, art. 5.

conoscenze di questi in merito al nuovo istituto. Una maggiore formazione di tutti i soggetti coinvolti nella richiesta ed esecuzione della misura, e in primo luogo degli avvocati, è fortemente auspicata dai giudici più favorevoli alla Messa alla prova che – come riferito dal magistrato Monica Amicone – sollecitano i difensori a valutare l’opportunità di proporla ai propri assistiti: «durante la prima udienza guardo la situazione dell’imputato. Se ci sono i requisiti, di prassi sollecito il difensore a riflettere su un’eventuale Messa alla prova. Naturalmente rispetto la libertà di scelta del difensore, però gli pongo la questione perché, come sappiamo bene, non tutto il foro è sensibile».

3.3. L’avvocato difensore

Anche l’avvocato gioca un ruolo nuovo nella Messa alla prova, poiché diviene parte attiva non solo nella prospettazione all’assistito di questa misura, ma nell’illustrarne il senso, fino – in taluni casi – all’accompagnamento del soggetto nell’identificazione dell’Ente più adeguato per svolgere i lavori di pubblica utilità.

Al difensore, di conseguenza, sono richieste competenze relazionali di tipo trasversale: egli è chiamato a porsi quale risorsa fondamentale nel processo, fornendo al soggetto e ai servizi le informazioni e il supporto utili per la buona riuscita del percorso (Fabrizio et al., 2016). Al momento attuale, così come esistono magistrati più o meno “sensibili” alla prospettiva rappresentata dalla Messa alla prova per adulti, lo stesso si può dire per gli avvocati. Proporre al proprio assistito un percorso di Messa alla prova richiede, infatti, oltre ovviamente alla conoscenza dei requisiti di ammissibilità¹⁴, anche una disponibilità a un impegno superiore rispetto a quello connesso ad altre possibili vie giudiziarie. Sempre all’avvocato, inoltre, spetta il compito di contribuire a riempire di contenuto la prospettiva della Messa alla prova, illustrando – oltre ai vantaggi oggettivi, in primis l’assenza di una condanna – quale sia il senso di una misura che si possa considerare realmente “di comunità” e che ponga al centro la “riparazione” nei confronti della società civile¹⁵. Costruire un percorso di Messa alla prova significa, infatti prioritariamente indirizzare il soggetto affinché scelga un’attività coerente con i propri interessi, promuovendo una sua attivazione nella rete che possa risultare davvero responsabilizzante¹⁶.

3.4. Gli enti “accoglienti”

¹⁴**Intervistatore:** come prima cosa allora, volevo chiederti perché hai scelto la Messa alla prova piuttosto che un'altra misura. **Intervistato G.:** Mi è stata consigliata dal secondo avvocato che ho interpellato, il primo era un avvocato d'ufficio non me l'aveva neanche citata, non era a conoscenza di questa possibilità, invece l'avvocato a cui poi mi son rivolto ha subito tirato fuori la messa alla prova, c'erano i presupposti, quindi siamo andati avanti per questa strada.

¹⁵**Intervistatore:** A te capita di spiegare anche il senso della messa alla prova? **A. Calcaterra:** Sì, io sono molto severa sotto questo profilo. Nel senso che siccome credo molto in questo tipo di risposte sanzionatorie, siano esse la messa alla prova o siano esse le misure alternative al carcere, ci credo e credo debbano essere fatte bene, quindi per me la messa alla prova passa come un impegno ed è una risposta anche rispetto a quello che uno ha fatto di sbagliato. L'impegno c'è e per me deve essere tale e non deve essere una presa in giro. Lo spiego e lo spiego anche in maniera severa.

¹⁶Il ruolo dell’avvocato su questa misura può rivelarsi talvolta più vicino a quello dell’assistente sociale. Si può citare, a questo proposito, il caso di un’avvocata particolarmente “attiva” che chiedeva relazioni mensili all’Ente circa la condotta dell’imputato oppure il caso di un ragazzo molto giovane in messa alla prova che ha affermato di essere stato convinto dalla sua avvocatessa, dopo molte insistenze, a scegliere questa misura.

Il lavoro di pubblica utilità, posto quale oggetto centrale della prova, è divenuto noto agli Enti locali e del privato sociale come sanzione sostitutiva in casi di guida in stato di ebbrezza. Se, tuttavia, per quell'eventualità esiste una lista di Enti convenzionati disponibile presso il Tribunale di Milano cui il soggetto può fare riferimento per identificare il percorso per lui più opportuno, nel caso della Messa alla prova è stato stabilito che è possibile rivolgersi anche a Enti non convenzionati. Ciò significa che la legge prevede che nel novero delle opportunità offerte al soggetto rientrino moltissime strutture: dalle parrocchie agli uffici comunali. Tale direzione di “massima apertura”, accolta dalle Linee-guida di Milano, è pensata da un lato per non gravare ulteriormente sugli Enti già convenzionati per i casi di guida in stato di ebbrezza, dall'altro per consentire una reale “personalizzazione” della prova. Essa continua tuttavia a generare delle perplessità, tanto da suscitare frequentemente la richiesta di un maggiore coordinamento.

Attualmente, accade che il soggetto sia invitato a identificare un settore di suo interesse e si trovi, con il sostegno dell'avvocato, a contattare alcuni Enti, sino a trovare quello disponibile ad accoglierlo e le cui attività si concilino con l'eventuale attività lavorativa già svolta. In questo processo, l'UEPE è in grado di entrare in gioco soltanto a sostegno delle persone in grave difficoltà a identificare la strada più corretta, svolge dunque un ruolo di tipo residuale. Di conseguenza, a ogni Ente è di fatto demandata la funzione di *matching* ossia la valutazione dell'idoneità del soggetto – considerate le sue conoscenze, le sue competenze ma anche i suoi interessi – a svolgere una specifica attività di *community service*, che coincide in sostanza con il contenuto indirettamente riparativo della prova.

Ciò, tuttavia, come si vedrà nella parte dedicata alla SWOT analysis, ha generato alcune distorsioni. Va segnalata, per esempio, la presenza di Enti che compiono la delicatissima scelta di selezionare i soggetti da accogliere in base al reato che hanno commesso, precludendo l'accesso a persone autrici di reati ritenuti genericamente gravi o inconciliabili con lo svolgimento di una prova in uno specifico contesto. Come hanno suggerito gli intervistati, si riscontrano, inoltre, dei casi di persone che si trovano all'interno di una struttura senza una collocazione ben precisa o di Enti che, non capendo correttamente il senso della Messa alla prova, non abbiano segnalato eventuali assenze del soggetto.

Una possibile soluzione citata dagli intervistati è l'istituzione di un Ente che abbia una funzione di “filtro”, che si occupi di costruire un elenco delle strutture, di svolgere dei colloqui approfonditi con gli aspiranti “probandi” e di adoperarsi per compiere l'attività di *matching* avendo a mente tutte le opportunità d'inserimento esistenti sul territorio. Rimangono tuttavia numerose perplessità sulla natura che tale Ente filtro dovrebbe avere o su chi dovrebbe esercitare tale funzione – molti sostengono che dovrebbe occuparsene l'UEPE – senza contare le criticità relative al suo sostentamento economico.

Nel territorio milanese, grazie anche a un Terzo Settore molto attivo, finora si è sempre stati in grado di offrire opportunità per svolgere lavori di pubblica utilità. Accade non di rado, inoltre, che i soggetti, una volta concluso il periodo di lavoro di pubblica utilità, continuino a collaborare come volontari presso gli Enti in cui hanno svolto la prova. Tuttavia, di certo un maggiore coinvolgimento del settore pubblico (Comuni, ma anche ex Asl, Ospedali...) amplierebbe le possibilità e consentirebbe una più penetrante opera di sensibilizzazione delle comunità territoriali.

3.5. I servizi specialistici territoriali

Una risposta al reato che voglia giocare su una dimensione territoriale e che voglia costituire uno strumento di intercettazione precoce del disagio e di prevenzione di ulteriori condotte illecite non può non coinvolgere i servizi territoriali pubblici e privati dedicati alle dipendenze e alle problematiche psichiche.

I SERT (Servizi Territoriali Tossicodipendenze), i NOA (Nuclei Operativi Alcolologia) e i CPS (Centri Psico-sociali) possono essere contattati dall'UEPE, dal soggetto o dal difensore nella fase di redazione del programma di trattamento. L'adesione al piano terapeutico predisposto dal servizio specialistico (sempre volontaria) può diventare parte integrante del programma che viene approvato dal giudice e che deve essere quindi compiuto affinché la Messa alla prova possa concludersi con esito positivo. I servizi specialistici possono essere interpellati anche direttamente dal giudice, qualora ritenga utile disporre di una relazione tecnica sul soggetto. In alcuni casi è richiesta la loro collaborazione anche per l'individuazione dell'ente presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità.

La collaborazione tra questi servizi, i giudici e l'UEPE, a detta di alcuni intervistati, è ancora in fase di 'rodaggio'. Com'è evidente, i servizi territoriali operano in base a protocolli sperimentati e consolidati nel tempo, che non sono sempre facilmente adattabili alle tempistiche e alle specificità del percorso di Messa alla prova.

3.6. I Centri per la mediazione

L'art. 5 della legge 67/2014 prevede che l'UEPE, nell'indagine e nelle considerazioni che accompagnano il programma di trattamento, riferisca specificamente «sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio».

A questo proposito, il territorio di competenza del Tribunale di Milano dispone attualmente di due centri: il Centro per la giustizia riparativa e la mediazione del Comune di Milano¹⁷ e il Centro Italiano per la Promozione della Mediazione,¹⁸ associazione che opera attraverso alcune convenzioni con gli enti locali.

Come vedremo in seguito, l'UEPE di Milano non ha ancora consolidato una prassi di selezione e invio di casi in mediazione. Il Centro di mediazione del Comune di Milano ha invece stipulato una convenzione con l'UEPE di Pavia che ha scelto di iniziare a sperimentare in modo sistematico la via della mediazione nell'ambito della Messa alla prova.¹⁹

Vale la pena osservare più da vicino le procedure stabilite in questa Convenzione: l'iter seguito per l'invio di un caso prevede un'iniziale richiesta di disponibilità da parte dell'UEPE al Centro di mediazione, a cui fa seguito una dichiarazione di disponibilità generica, cioè non basata su

¹⁷ Sito in via Pastrengo 6. Si tratta di un servizio del Comune di Milano che si avvale della collaborazione di mediatori esperti appartenenti a Dike, Cooperativa per la mediazione dei conflitti.

¹⁸ La sede milanese si trova in via Correggio 1.

¹⁹Cfr. *infra*, par. 6.1.

una valutazione del caso specifico. Tale dichiarazione è allegata dall'UEPE al programma di trattamento, unitamente a una breve relazione circa le motivazioni che hanno portato a ritenere possibile e auspicabile un incontro di mediazione. A seguito dell'approvazione, da parte del giudice, del programma e della concessione della Messa alla prova, l'UEPE formula al Centro di mediazione una richiesta più strutturata, nella quale chiede di valutare la fattibilità di un incontro di mediazione tra l'imputato e la/le persone offese e di prendere in carico il caso. Il Centro di mediazione, da parte sua, attraverso il mediatore referente, contatta l'imputato e la/le persone offese,²⁰ effettua i colloqui preliminari e organizza l'incontro di mediazione. Nella trasmissione dell'esito dell'incontro, il Centro di mediazione segue la modalità già adottata in ambito minorile: all'UEPE e alla Magistratura viene comunicato l'esito positivo o negativo del percorso e l'eventuale impegno riparativo assunto dall'imputato in accordo con la persona offesa. I contenuti del dialogo intessuto tra le parti rimangono confidenziali.

Una delle mediatrici esperte del Centro milanese, Brunelli, nel corso dell'intervista, ha evidenziato come l'esito della mediazione debba essere considerato sempre secondo il principio del *favor rei*, cioè come di un elemento di cui tener conto se è positivo, da ignorare se è negativo:

esiste una regola vige anche nel minorile, che è quella dell'indipendenza dei risultati. Il che non significa disconoscere una possibile influenza, ma rifiutare i meccanismi automatici. L'esito positivo di un incontro di mediazione può influire positivamente sul percorso di Messa alla prova, ma non è di per sé e da solo decisivo per la buona riuscita del percorso. Per cui se, come accade nel minorile, una persona è stata un "disastro" su tutti gli obblighi che aveva in Messa alla prova [...] dopodiché fa una meravigliosa mediazione, non è affatto detto che in virtù di questo solo dato il percorso di Messa alla prova sia positivo. Così come, viceversa, se la mediazione è andata male, ma tutto il resto è andato bene la Messa alla prova si conclude bene. L'esito della mediazione è un elemento di valutazione che il magistrato ha, sicuramente in favor rei, però da valutare insieme a tutti gli altri in una valutazione che poi rimette nella discrezionalità del magistrato la decisione finale. Sicuramente però l'esito negativo dei percorsi mediativi non deve incidere negativamente sul percorso di Messa alla prova, quindi la regola che vale nel minorile e che dovrebbe valere anche per adulti è: un esito positivo può influire positivamente, l'esito negativo invece non deve pregiudicare nulla in negativo; e questa è un po' la regola che noi seguiamo in accordo con la magistratura. Coi minori andiamo tranquilli perché il rapporto con la magistratura minorile è oliato, rodato anche attraverso l'USSM da tanti anni; con la magistratura ordinaria abbiamo rapporti pressoché inesistenti, e anche con UEPE, per cui sono principi di carattere generale che però per quanto riguarda la Messa alla prova degli adulti vanno ancora tutti concordati, discussi e condivisi.

Al momento non sono disponibili dati certi sul numero di casi inviati ai centri di mediazione del territorio di competenza del Tribunale di Milano dall'entrata in vigore della legge 67/2014. Quello che è certo è che si tratta di un numero esiguo, probabilmente inferiore alla decina. Ciò significa che uno dei tre punti costitutivi del programma di trattamento ai sensi dell'art. 4 della legge («Il programma in ogni caso prevede: (...) c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa») è fino ad oggi trascurato.

²⁰ Il fatto che il reato non abbia causato una 'vittima' diretta o la non disponibilità di questa a partecipare all'incontro sono ostacoli che possono essere superati attraverso il ricorso alla cosiddetta "mediazione surrogata", cioè coinvolgendo nel percorso di mediazione una o più persone che abbiano subito un evento lesivo della stessa natura di quello causato dall'offensore.

Fattori di successo e d'insuccesso nella Messa alla prova

Nella prima parte dell'intervista, sono state rivolte agli intervistati alcune domande che miravano a conoscere l'esito dei percorsi di Messa alla prova e a metterli in relazione alle caratteristiche dei soggetti, in modo da individuare gli elementi che portano al successo della misura e i maggiori rischi di fallimento.

Dal punto di vista degli intervistati quali sono dunque le possibilità di successo della Messa alla prova? Generalmente emerge un quadro entusiastico e condiviso: tra coloro che accedono alla misura la stragrande maggioranza conclude il percorso con ottimi risultati. Questo dato, tuttavia, può celare un processo di selezione dei soggetti più idonei che avviene in una fase precedente. A tale proposito, può essere utile riportare il seguente stralcio dell'intervista all'avvocato Valentina Alberta:

Intervistatore: *Quindi immaginando su 10 clienti che hanno la possibilità di scegliere la MAP, riusciresti a dirmi quanti poi vanno avanti in quella direzione?*

V. Alberta: *Direi che la percentuale è di sicuro inferiore al 50% e molto spesso per diffidenza o per la volontà di eliminare il problema in modo più semplice[...]Credo che ci sia anche un'oggettiva difficoltà di dare un quadro completo e informato alla persona quando si fa questa proposta, e quindi anche una diffidenza della persona che dice: se mi devo rompere l'anima per un anno e mezzo a far cosa...allora meglio una bella pena sospesa e vada come vada, allora si chiede la sospensione, o anche una pena non sospesa con poi un eventuale affidamento in prova perché poi sapete meglio di me che l'affidamento in prova può essere molto meno impegnativo rispetto a una Messa alla prova. Anzi, lo è. [...] I dati²¹ dicono che il magistrato, se la MAP la chiedi, te la concede...io ho la sensazione che ci sia una fascia un po' oscura di casi in cui non viene presentata formalmente la richiesta...si arriva a presentare la richiesta quando si sa che fondamentalmente è tutto a posto o comunque ci sono i presupposti. Sai cos'è? faccio anche riferimento ad alcuni filoni giurisprudenziali che inizialmente erano molto prudenti in relazione a situazioni un po' dubbie. Per esempio, sui due reati, ognuno di per sé rientrante nella fascia edittale, ci sono state molte ordinanze di rigetto perché si è ritenuto che dovessero essere sommate le pene edittali. Rimane aperto anche il tema del reato oggettivamente rientrante e del reato non rientrante. Su questo anche la Cassazione ha detto che non si può...*

Dall'analisi proposta da parte dell'intervistata emergono due fattori: la presenza di alternative alla Messa alla prova percepite come “meno afflittive” dagli imputati e l'indeterminatezza della misura, che potrebbe scoraggiare alcuni avvocati e dunque soggetti nell'avanzare la richiesta di sospensione del processo con Messa alla prova.

Per quanto concerne il primo punto, esso è già stato segnalato da Zaccaro (2015) secondo il quale l'istituto potrebbe apparire poco “appetibile”. I limiti edittali massimi dei reati per i quali è concedibile la Messa alla prova, infatti, sono quelli dei reati per i quali più spesso matura la prescrizione o comunque, in caso di condanna, la pena può essere sospesa o sostituita con una misura alternativa alla detenzione. Appare dunque comprensibile che l'imputato possa preferire, in certi casi, di rischiare una condanna invece di impegnarsi in un percorso di Messa alla prova.

²¹L'intervistata si riferisce ai dati forniti dalle Camere Penali.

A ciò va aggiunto che sovente sia il perimetro di ammissibilità che la durata della prova possono apparire poco chiari allo stesso difensore che potrebbe essere portato, d'accordo con il suo assistito, a intraprendere delle strade più conosciute e dunque prevedibili.

Inoltre, come evidenzia l'avvocato Calcaterra, va annoverata l'incompatibilità dell'impegno richiesto dal lavoro di pubblica utilità con lo stile di vita dell'imputato. Tale situazione può far propendere gli avvocati verso scelte difensive che non contemplino la richiesta di Messa alla prova:

A. Calcaterra: *tuttavia ci sono situazioni in cui la MAP non è possibile, nel senso che ci sono situazioni in cui è preventivabile che la tenuta non si realizzi, oppure casi di persone che hanno una vita talmente impegnata da non essere compatibile con un processo di Messa alla prova, che richiede un certo impegno.*

Oltre al “filtro” preliminare che porta a formulare la richiesta, un ruolo cruciale, come abbiamo riportato precedentemente, è esercitato dal magistrato giudicante, che – una volta valutati i criteri oggettivi di ammissibilità dell'istanza – potrà essere più o meno propenso a concedere la misura. I due magistrati intervistati per questa ricerca, entrambi molto favorevoli all'istituto, spiegano come lo spirito della Messa alla prova risieda nella possibilità, attraverso l'intervento professionale di esperti, di affrontare il disagio che ha causato la commissione del reato. In generale, tale opportunità è concessa a soggetti che si ritiene che non saranno recidivi, valutazione che talvolta (benché in rari casi) è stata formulata anche nei confronti di persone pluricondannate ma ben motivate al cambiamento²².

M. Amicone: *Beh, diciamo che non consiglio la Messa alla prova là anche dove ci sono di requisiti di ammissibilità, a persone che hanno già avuto esperienze di misure alternative che non sono andate bene, o che hanno avuto delle ricadute, insomma ... un vecchio affidamento negativo, ecco ... Anche se sono persone che formalmente potrebbero. Però, è capitato anche che abbia dato una Messa alla prova per un soggetto che aveva un certificato penale molto ricco di condanne.*

A.M. Zamagni: *Devo dire che generalmente i soggetti che vengono messi alla prova sono soggetti per i quali c'è una valutazione preliminare di insussistenza di rischio di reiterazione dei reati [...] Si noti che questa valutazione la fa anche con riferimento ai recidivi, perché la Messa alla prova può essere disposta un'unica volta, ma non c'è un limite rispetto ai recidivi, bensì c'è rispetto alle persone dichiarate delinquenti abituali o professionali. Sono tutti casi in cui c'è una valutazione preliminare del giudice rispetto alla possibilità di successo di un intervento da parte di soggetti professionalmente qualificati, che prendendo in carico la persona, anche in relazione, al reato che ha commesso, possono aiutarla a superare le problematiche, oggettive o soggettive, che l'hanno portata a commettere il reato. [...] L'idea della Messa alla prova e dei percorsi alternativi alla pena – questo istituto è alternativo addirittura al processo – è proprio quella di farsi carico del disagio che di solito è alla base del reato e quindi aiutare la persona ad affrontarlo.*

Considerando ora il numero dei soggetti che effettivamente accedono alla misura, nella seguente tabella si può osservare, in sintesi, quanto emerso dalle interviste a proposito dei fattori che favoriscono il buon esito della prova e di quelli che potrebbero invece mettere a rischio il percorso, sino alla valutazione negativa. Ci si riferisce, in questo caso, alle caratteristiche del soggetto e alle sue relazioni con gli operatori di riferimento.

²²Un soggetto con questo profilo è stato anche intervistato per questa ricerca, si tratta dell'intervistato D. Tossicodipendente, dopo 10 anni di detenzione aveva deciso di cambiare la propria vita, anche in seguito a una grave malattia e ad alcune tristi vicende familiari. In quel caso il Magistrato ha deciso di scommettere sulla persona, autore di un nuovo piccolo reato, intravedendo correttamente una grossa motivazione al cambiamento che, in effetti, ha portato il soggetto a concludere la prova con successo.

Tab. 4 – Fattori di successo e di rischio/insuccesso nella Messa alla prova per adulti

FATTORI DI SUCCESSO	FATTORI DI RISCHIO/INSUCCESSO
Caratteristiche personali (persone socialmente inserite, solitamente incensurate)	La presenza di precedenti penali
La comprensione dell'opportunità data dalla MAP, la serietà con cui viene affrontata, la motivazione personale	Il senso della MAP può essere frainteso e banalizzato dall'imputato
Il fatto di doversi attivare aiuta a comprendere il danno causato e avvicina a un'ottica "riparativa"	Caratteristiche personali: la dipendenza da alcool o sostanze, la fragilità psichica, l'istaurarsi di corti-circuiti tra il vissuto personale e l'ambito in cui si svolge LPU, problemi personali non risolti, mancanza di sostegno familiare
Il collocamento presso l'ente adeguato e la valorizzazione delle competenze (un buon <i>matching</i>), l'accoglienza e il sostegno ricevuti presso l'ente, la realizzazione di un percorso personalizzato e non banale.	

Tra i fattori di successo emergono innanzitutto le caratteristiche dei soggetti socialmente integrati, senza precedenti penali, a volte con buone posizioni lavorative e famiglie di supporto. A titolo di esempio, nell'ambito di questa ricerca è stato intervistato un ragazzo trentenne, responsabile di una start up in campo alimentare, trovato in possesso di cannabinoidi, totalmente incensurato e distante da frequentazioni a rischio, che ha in effetti saputo costruire e concludere un percorso di Messa alla prova con ottimi risultati. Tuttavia, non bastano le caratteristiche personali a garantire la buona riuscita della prova, è necessario che il soggetto comprenda a fondo il senso del percorso che sta affrontando e, su questo fronte, è molto importante il contributo professionale degli operatori UEPE nel promuovere una responsabilizzazione del soggetto e nell'offrire gli strumenti per comprendere il danno arrecato dal reato. Come riportato da un'assistente sociale dell'UEPE:

A. Letteria: *nel primo colloquio cerco di far acquisire consapevolezza sul tipo di misura che hanno richiesto e quello che andranno a fare, soprattutto rispetto al senso e all'opportunità che gli viene offerta da questa misura. Quindi, se riescono a introiettare questo aspetto si avranno buoni risultati, perché è sicuramente una misura impegnativa, perché devono modulare e mantenere l'impegno che hanno dato sin dall'inizio e per tutta la durata, quindi devono organizzare la loro vita sulla base di quell'impegno [...] La richiesta può essere alta rispetto alla capacità della persona di dare in quella situazione e quindi a volte diventa difficile.*

Quando abbiamo dei ragazzi molto giovani, con reati inerenti la guida in stato di ebbrezza o la legge sugli stupefacenti, può essere utile lavorare molto sull'imputazione, quindi sul motivo per cui sono incappati in questa situazione. Spesso sono ragazzi che sono alla prima esperienza giudiziaria, magari sono studenti o hanno già un lavoro, sono nella fascia sotto i 25 anni. Questa potrebbe essere la loro unica esperienza se funziona [...]. Quindi devono sapere che questa misura è un'opportunità grandissima, [...]però devono sforzarsi... In questo senso li aiutano molto sia l'attività di volontariato che fanno, sia il ruolo che noi abbiamo e che le istituzioni in generale hanno. Anche il tessuto sociale che riceve la persona con questa imputazione è importante[...].

Il primo approccio con le istituzioni fa la differenza: devono capire di avere un procedimento giudiziario che può chiudersi con l'estinzione del reato oppure andare avanti, cosa che ovviamente comporterà tempo, soldi, impegno personale e conseguenze ben più gravi. La consapevolezza di questi aspetti li aiuta a mantenere costante

l'impegno necessario a portare avanti il programma, che altrimenti risulta molto difficile. Se lo prendono molto alla leggera c'è il rischio di recidiva...

Tuttavia, considerando che molto spesso il contributo dell'UEPE può ridursi a un colloquio di valutazione, è necessaria la stessa professionalità da parte degli Enti accoglienti, cui sono richieste delle conoscenze e delle competenze relazionali fondamentali per garantire lo svolgimento di una prova dotata di un contenuto latamente riparativo:

G. Sabaraini: *Le persone devono essere ben consapevoli che si sta facendo una cosa seria. E noi siamo fermi su questo. Perché non è raro il tentativo delle persone di gestire questa cosa in modo un po' "amicale". Ci capita di sentire: "Ok però se oggi arrivo un po' in ritardo...", oppure "perché non mi segni un paio d'ore in più così finisco prima...". Noi su queste cose siamo molto chiari. Diciamo: "no, stiamo facendo una cosa seria".*

Uno degli aspetti che qualificano la giustizia riparativa è dato dall'idea di un soggetto che partecipa in modo attivo alla costruzione del proprio progetto di reinserimento sociale, il quale, a sua volta, deve tenere conto anche della vittima e della comunità (cfr Tavolo 13 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale). Posto che la "Messa alla prova" di per sé non coincide con la "giustizia riparativa" – di fatto non vi è coinvolgimento della vittima e i lavori di pubblica utilità sono obbligatori – essa può divenire uno spazio di sperimentazione di "pratiche riparative" laddove il soggetto attiva quantomeno le proprie risorse per identificare il percorso che più gli si confà per ripristinare il legame sociale e per restituire alla comunità quanto aveva sottratto. Da questa prospettiva, al di là dell'esito formale della prova che può essere positivo semplicemente se il soggetto svolge correttamente i lavori di pubblica utilità ed è presente e puntuale ai colloqui con l'UEPE, i percorsi che contengono una componente "riparativa" sono quelli in cui i soggetti riescono a identificare l'ambito più idoneo per vivere l'esperienza, con l'espressione di Montagnini, come un "vero volontariato", ossia come un'attività in grado di gratificare il soggetto e di trasmettergli un senso di utilità sociale.

A.M. Zamagni: *L'essere protagonisti in prima persona aiuta molto a comprendere il significato dell'eventuale reato che si è commesso, quindi della lacerazione che si è provocata e coinvolge molto i soggetti che si impegnano in questo percorso e che spesso vanno avanti con il lavoro di pubblica utilità o attività di volontariato anche oltre l'attività imposta dal programma.*

I. Montagnini: *Se la persona si sente condannata e vive l'attività riparativa come una pena nella pena, troverà il modo di bucarla, in qualche modo: non si presenterà, starà male, più o meno consciamente [...] Là dove invece si indovina qual è l'ambito che per la persona indica promozione e non punizione, cioè dove s'individua l'esatto contenuto della legge non banalizzandola, evidentemente l'attività di volontariato va ad assomigliare molto a un'attività di vero volontariato. Cioè va, come dire, a toccare la sfera dell'autosoddisfazione. Però è un confine labile che il legale, giustamente, non è sempre preparato – perché non è il suo mestiere – ad affrontare. Banalizzare il procedimento di sospensione, dicendo che la persona "se la cava" in questo modo, significa non cogliere il significato della legge. [...] E non è semplice, credo che la buona riuscita sia proprio riuscire a centrare il significato della legge, tenersi su quel binario, farlo comprendere alla persona da un lato, e dall'altro sfruttare le sue potenzialità di modo che viva appunto l'attività riparativa come una reale riparazione, per un danno che ha inflitto alla collettività. Sono due binari difficili: collocarsi all'interno significa far funzionare il colloquio; se non ne funziona uno bisogna farne più e più, finché si azzecca...*

Per fare in modo che il lavoro di pubblica utilità conservi una componente riparativa, nel senso indicato dall'intervistata come comprensione del significato della legge e del danno inflitto alla collettività, oltre alla capacità di attivazione del soggetto è necessario che l'Ente sia in grado di creare un buon *matching*, prestando una profonda attenzione al vissuto della persona, ai bisogni espressi e inespressi e alle sue competenze. È infine auspicabile creare un clima favorevole, in

cui il probando sia trattato alla pari degli altri volontari, superando per quanto possibile la prospettiva dell'imposizione.

G. Sbaraini: *quando incontriamo le persone partiamo dalla comprensione delle loro competenze. Perché paradossalmente è anche, come dire, interessante, soprattutto con gli adulti, valorizzare le competenze che uno ha. Cioè, se uno viene qua e mi dice: "io sono un chitarrista", allora magari gli diciamo "perché non vieni qua a fare lezioni di chitarra ai ragazzi?". Faccio un esempio banale. O se uno fa il ristoratore – c'è capitato – viene a fare un corso di cucina per i ragazzi. Perché così viene valorizzata una competenza che ha, e la sua utilità diventa concreta, reale. Se uno è saldatore, se uno fa l'idraulico, diciamo: "guarda, noi abbiamo gli alloggi che gestiamo per le persone in difficoltà, che ogni tanto c'hanno il tubo da riparare, vieni a ripararci la doccia, vieni a fare...". Per noi è un beneficio reale, per lui è una realizzazione reale di una competenza che ha... noi favoriamo la cosa in questo modo.*

Parallelamente, gli intervistati – pur riconoscendo di aver maturato un'esperienza troppo limitata per poter delineare delle costanti – su sollecitazione delle intervistatrici hanno provato a identificare anche i fattori che possono condizionare negativamente, rendere particolarmente difficile o causare l'interruzione della Messa alla prova.

Il più importante fattore di insuccesso è costituito dalla perpetrazione di nuovi reati, circostanza che causa la sospensione della prova. Nelle parole della Direttrice dell'UEPE di Milano, la commissione di un nuovo reato costituisce il fallimento della Messa alla prova intesa come strumento d'intercettazione precoce del disagio e di prevenzione della recidiva:

S. Panarello: *Alcuni casi d'insuccesso sono dovuti a nuovi reati, quindi in situazioni complicate. Noi cerchiamo di intervenire prima, c'è tutto un rapporto di prevenzione rispetto all'insuccesso, perché si cercano di capire le difficoltà. La Messa alla prova è un servizio prevalentemente di prevenzione rispetto a tutte le problematiche che possono scaturire da un primo segnale, che è il fatto che è successo. Questo sia dal punto di vista sociale che da un punto di vista giudiziario...*

Tra i fattori che possono avere un ruolo sfavorevole rispetto al buon esito della Messa alla prova alcuni intervistati hanno citato, inoltre, la presenza di precedenti penali in quanto – anche qualora non costituisca un elemento soggettivo che faccia propendere il giudice per la non concessione della misura – costituisce il sintomo di una carriera deviante avviata e quindi della necessità di un maggiore sforzo per l'auspicata "inversione di rotta".

R. C.: *se penso alle MAP andate male, uno ad esempio aveva un fascicolo "così". Quindi, non era il primo reato, era una persona pregiudicata, che probabilmente in passato non era andata benissimo nelle misure alternative...*

Ancora, il magistrato Zamagni, similmente ad altri intervistati, ritiene che tra i fattori che possono portare al fallimento del percorso di Messa alla prova vadano annoverate

le problematiche legate alla tossico-dipendenza o alcool-dipendenza. L'incapacità di portare avanti un percorso di recupero da parte di questi soggetti incide sull'esito positivo o negativo della Messa alla prova. Devo dire che non ho visto percorsi che sono falliti perché il soggetto interrompe il lavoro di pubblica utilità, di solito sono più legati a fattori di disagio e di dipendenze che non si riesce ad affrontare.

Letteria, assistente sociale dell'UEPE, e i rappresentanti di A&I, Cazzanelli e Compagnoni, sottolineano il rischio costituito da una situazione di dipendenza non dichiarata o negata, che richiede una presa in carico terapeutica contestuale alla misura penale:

A. Letteria: *Sui ragazzi la difficoltà verte anche sul fatto che ci sia un programma terapeutico da avviare, perché hanno difficoltà a rendersi conto che anche l'imputazione è legata alla loro precarietà personale o alle loro fragilità. Quindi il fatto di aver violato delle regole, non avendo dato ad esse il giusto valore, è accompagnato*

dalla necessità di un programma terapeutico, quindi a una situazione di tossico-dipendenza o alcol-dipendenza non dichiarata fino a quel momento, con cui fanno i conti al momento in cui sono da noi. È una situazione un po' dura. Noi di solito trattiamo con persone condannate che hanno avuto la loro esperienza di carcere, che se hanno avuto problemi di tossico-dipendenza lo dicono, hanno una consapevolezza molto diversa. Invece quando lavoriamo con i ragazzi imputati per la legge droga oppure per guida in stato d'ebbrezza, e ravvisiamo che c'è effettivamente quel problema e quindi lavoriamo affinché il programma venga condotto con un servizio di cura, che può rimanere indipendentemente dalla fine della misura, quindi è un'occasione per l'aggancio al servizio di cura, allora in questi casi bisogna lavorare molto sulla consapevolezza di questi ragazzi, che fanno fatica a riconoscere il problema e che l'episodio non è isolato, ma rappresenta il culmine di una condotta perpetrata...

S. Compagnoni: *è un problema la questione della tossico-dipendenza o dell'alcol-dipendenza, che è ancora peggio perché è più difficilmente certificabile... quindi le persone fanno ancora più fatica a problematizzarla...*

Anche la fragilità psichica ed esistenziale, la mancanza di sostegno familiare, la presenza di problemi personali non risolti sono citati quali fattori che possono influire negativamente sul percorso di prova:

A. Letteria: *Sono importanti anche le prerogative personali inerenti al momento in cui il fatto capita nella vita della persona. Questa cosa è molto soggettiva e dipende dai contesti. Ad esempio, se ci si accorge che ci sono situazioni in cui la persona sta intraprendendo una convivenza, quindi c'erano già dei progetti personali in pista, la paura di pregiudicare tutto potrebbe essere una minaccia. Bisogna, quindi, rassicurare la persona spiegandole che certi presupposti possono essere mantenuti. Come elementi sono quelli personali che poi gestiamo, legati alla speranza personale. C'è chi dietro ha una famiglia che li sostiene o chi no.*

Montagnini, di Caritas Ambrosiana, denuncia il rischio che l'esperienza del LPU possa entrare in connessione con vissuti personali dolorosi e non completamente elaborati, la cui 'riattivazione' potrebbe compromettere l'esito del percorso:

I. Montagnini: *una cosa che fa fallire una Messa alla prova è un aggancio personale. Ad esempio, mettere una persona che non ha elaborato il lutto rispetto alla cura di un genitore in una struttura per anziani significa far fallire la Messa alla prova inconsapevolmente. Perché la persona riapre un nucleo non affrontato... (nel caso che abbiamo visto oggi c'era un nucleo non affrontato che per fortuna è venuto fuori negli ultimi cinque minuti del colloquio. Sentivo che c'era qualcosa che non girava ma non riuscivo a capire, perché era veramente un nucleo insospettabile e alla fine è venuto fuori (...)) se non fosse venuta fuori quella cosa lì, potevo proporre qualunque cosa ma non sarebbe funzionata. C'era una cosa non detta, che tipicamente viene sempre fuori quando uno si sta già alzando, ma questo è tipico dei colloqui sociali...*

Al di sopra delle caratteristiche personali menzionate, l'atteggiamento con cui la Messa alla prova viene affrontata costituisce, a detta degli intervistati, il fattore di successo o di fallimento più rilevante. Sono soprattutto i giovani a correre il rischio di sottovalutare la serietà della situazione in cui si trovano e a non cogliere l'opportunità costituita da una misura che permette di evitare gli effetti, generalmente ben più afflittivi e stigmatizzanti, della condanna e della sanzione. Nell'esperienza di un'assistente sociale dell'UEPE, è capitato che fossero gli stessi avvocati ad avvallare l'atteggiamento banalizzante e superficiale dell'imputato:

R. C.: *non mi sono capitati gravi illeciti, qualche reato di droga, però anche loro hanno retto abbastanza. C'è il rischio che i giovani prendano un po' sotto gamba all'inizio, è l'utenza potenzialmente più difficile, ma anche perché, come dire, secondo me la sensibilizzazione è importante, dovrebbe già iniziare al contatto col legale. In realtà molti arrivano con la frase: "il mio avvocato mi ha detto di venir qui che facevo un po' di volontariato e mi scavallavo la condanna!" Questa è la frase riportata proprio pari-pari. E quindi bisogna fargli capire che invece ha un senso, che sono comunque nel penale, e che non è "fare un po' di volontariato per scavallarsi una condanna" ma eseguire un programma, mantenere i contatti periodici e rendere conto al servizio sociale del*

Ministero della Giustizia, che c'è una forma di restituzione e riparazione nei confronti della collettività, perché è stato arrecato un danno. Ecco, questa è una pagina che diventa più difficile fare quando sono state fornite informazioni banalizzanti all'inizio. "Perché mi chiede queste cose, che io devo solo fare delle ore di volontariato? Perché indaga su...? Perché devo fare anche questo? Perché devo portarle dei documenti, a lei cosa interessa?" Arrivano completamente fuori dal senso della misura, spesso con l'indirizzo, "vai all'UEPE e fai la domanda" neanche con l'istanza preparata, non sanno letteralmente cosa vengono a fare, e in che ufficio stanno andando.

La rappresentante di Angel Service ha riferito di aver interrotto il percorso di LPU di un soggetto messo alla prova a causa delle difficoltà di comunicazione e dell'atteggiamento superficiale di questo:

S.H.: *si è interrotto il cammino. Dopo aver capito che non stava prendendo coscienza, anzi con arroganza cercava di far capire che veniva quando voleva e che comunque non doveva neanche avere delle regole e delle rigidità, io ho chiuso il percorso. Ho detto "non sei idoneo per fare questo cammino", l'avvocato poi deciderà che cosa deve far con te.*

5SWOT Analysis. Punti di forza e punti di debolezza, opportunità e minacce nell'applicazione della Messa alla prova per adulti nel territorio di Milano

Se la riflessione sui fattori di successo e di insuccesso è stata ritagliata sulle caratteristiche personologiche dei soggetti in prova e sulle relazioni da essi instaurate nei servizi di riferimento, la SWOT *analysis* consente di analizzare i percorsi di Messa alla prova nel territorio milanese, con uno sguardo di sistema e focalizzato principalmente sugli aspetti applicativi della misura.

La SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ha origine dalle ricerche svolte presso la Harvard Business School, a partire dagli anni 60. L'obiettivo di questa tecnica, calata sul caso della Messa alla prova per adulti nel territorio di Milano, è analizzare l'impatto dei maggiori fattori interni ed esterni che definiscono il posizionamento della misura in oggetto all'interno del sistema giustizia, al fine di consentirne un miglioramento dell'efficacia. I fattori interni sono caratterizzati da forze e debolezze. Le forze sono le risorse, le competenze o le forme di collaborazione che consentono l'applicazione della Messa alla prova in modo che supporti lo spirito di cambiamento che la legge 67/2014 dovrebbe incarnare; le debolezze sono quegli elementi che interferiscono con la realizzazione di tale *mission* (mancanza di risorse, competenze o forme di collaborazione). Il contesto esterno, invece, comprende minacce ed opportunità. Le minacce sono fenomeni, tendenze o caratteristiche del contesto che possono influenzare in maniera negativa le possibilità di applicare con successo la Messa alla prova per adulti; al contrario, le opportunità sono gli stessi fattori esterni che però possono creare condizioni favorevoli (Cfr. Panagiotou, 2003).

Come puntualizza Bezzi (2005), sui fattori interni si dovrebbe poter agire direttamente (esaltando i punti di forza e limitando i punti di debolezza), mentre i fattori esterni possono essere alleati da sfruttare (opportunità) ovvero condizioni ostative (minacce) che – in teoria – potrebbero anche far fallire la misura di Messa alla prova per adulti.

Certamente, l'interazione tra i quattro quadranti (cfr Tab 5) va intesa in senso dinamico poiché si collocano in costante e reciproca relazione, e quindi la variazione di una di queste quattro componenti si riflette sulle altre tre, e – ovviamente – ognuno degli elementi considerati può subire modificazioni nel corso del tempo. Ciò significa che se s'intende promuovere una valutazione dell'applicazione della Messa alla prova per adulti nel territorio milanese finalizzata a migliorarne l'efficacia, le strategie di miglioramento identificate devono puntare a calibrare il peso di ogni elemento, ad accentuare i punti di forza, contemporaneamente a limitare i punti di debolezza, a sfruttare le opportunità che offre l'ambiente e infine a controllarne le minacce.

Tab. 5 – SWOT Analisis della Messa alla prova per adulti

PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA
<ul style="list-style-type: none"> ○ Nuova opportunità di fuoriuscita dal circuito penale per gli adulti che non sporca la fedina penale e garantisce riservatezza ○ Intercettazione precoce di una situazione di disagio e possibilità di “aggancio precoce” ai servizi sanitari e sociali. <p><i>(misura non stigmatizzante e reintegratoria)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Percezione della MAP come percorso vago e gravoso che porta alcuni soggetti a rinunciarvi o ad assimilare solo la componente afflittiva. <p><i>(misura vaga e afflittiva)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Risposta responsabilizzante e personalizzata con spirito latamente riparativo <p><i>(enfasi sul soggetto)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Le linee-guida di Milano introducono un ‘tariffario’ che assimila la MAP a una pena ○ Logica retributiva, eccessiva enfasi sugli aspetti risarcitori <p><i>(enfasi sul reato)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Il lavoro di pubblica utilità può favorire l’instaurarsi di relazioni interpersonali positive, radicate nel contesto territoriale d’appartenenza, e può favorire la presa di coscienza di potenzialità personali inesplorate <p><i>(nuove relazioni, in contesti “altri”).</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Il lavoro di pubblica utilità può essere percepito come una semplice sanzione afflittiva. ○ Contiguità tra soggetti in messa alla prova e persone in esecuzione penale esterna presso l’UEPE e presso gli enti che mettono a disposizione posti per il LPU <p><i>(possibile assenza di relazioni e/o relazioni con altri autori di reato).</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Intercetta un’utenza eterogenea, comprendente persone socialmente inserite e con competenze specifiche, che possono costituire una risorsa per gli enti accoglienti. <p><i>(risorsa per gli enti)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ L’accoglienza richiede un impegno in termini di risorse umane ed economiche che può risultare gravoso per gli enti accoglienti, che avrebbero anche bisogno di maggiore formazione e supporto da parte di tutti gli attori del sistema, specie quelli istituzionali. ○ Un LPU molto diluito nel tempo rischia di essere difficile da gestire per l’ente e poco significativo per il soggetto. <p><i>(onere per gli enti)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Promuove il lavoro di rete, il coinvolgimento del territorio e l’impegno degli attori coinvolti. Va nella direzione della giustizia di comunità. <p><i>(lavoro di rete)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mancanza di un database degli enti accoglienti e dei posti disponibili per lo svolgimento del LPU e necessità di coordinamento tra tutti i soggetti della rete; collaborazione limitata da parte degli enti pubblici. <p><i>(rete deficitaria)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Apre spazi alla giustizia riparativa e alla mediazione; ○ La giustizia riparativa può aiutare a rispondere all’ostilità che talvolta le vittime hanno nei confronti della concessione della messa alla prova. <p><i>(apre alla giustizia riparativa)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sulla giustizia riparativa vigono molti equivoci, ad esempio la si confonde con il LPU. ○ La mediazione non viene praticata. Agli operatori della giustizia manca una conoscenza approfondita della giustizia riparativa e, forse, l’audacia di sperimentarla. <p><i>(giustizia riparativa ancora poco applicata)</i></p>
OPPORTUNITA’	MINACCE
<ul style="list-style-type: none"> ○ Caratteristiche del territorio milanese, molto ricco di organizzazioni di volontariato, già attivo e sensibile sul fronte del LPU previsto da norme precedenti. Presenza di molti servizi pubblici. <p><i>(ricchezza di risorse nel territorio)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ UEPE: personale e risorse insufficienti per lavoro approfondito. Impossibile per UEPE aiutare tutti i soggetti nell’identificazione dell’ente per LPU più adatto. Non viene costruito un percorso personalizzato, come invece accade per i minori. Programmi copia/incolla, burocratizzazione della presa in carico. <p><i>(mancanza di risorse per l’UEPE)</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Sul territorio milanese sono presenti centri per la giustizia riparativa e la mediazione sottoutilizzati. <p>Il Tribunale di Milano e l’amministrazione penitenziaria sono molto aperti.</p> <p><i>(apertura a una giustizia “più democratica”)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ La mancanza di regolamentazione della giustizia riparativa e della mediazione rischiano di rendere inutile l’apertura alla mediazione contenuta nella legge 67. <p><i>(difficoltà a implementare la mediazione)</i></p>

Punti di forza e di debolezza

Uno dei punti di forza della Messa alla prova per adulti è dato dal fatto che le persone che vi accedono la scelgono in primo luogo perché “non lascia traccia”; questo aspetto della misura consente alle persone di percepirsi come meno “etichettabili”. Come affermano gli intervistati I. e G., si tratta di commettere degli errori e di avere la possibilità di “non rimanere segnati” per tutta la vita:

I.: *No bè, la decisione è stata comunque... visto che danno anche l'opportunità di cancellare il reato, che è una gran bella opportunità, perché comunque succede di commettere errori e spesso gli errori ti segnano perché son cose che ti porti avanti tutta la vita e non avercele segnate è comunque una bella cosa.*

G.: *Sicuramente la possibilità, per certi tipi di reati, di non pesarti poi sulla fedina penale, quella è la cosa principale che mi ha spinto. Poi ti posso dire, nel mio caso, che ho conosciuto una realtà che non avrei conosciuto e che mi piace, non penso che sia per tutti così, quindi questa è una cosa più soggettiva.*

In un caso specifico, uno dei soggetti intervistati era riuscito a svolgere la propria prova senza comunicare niente né alla propria famiglia né alla propria compagna, approfittando del fatto che i lavori di pubblica utilità potessero essere percepiti come una forma di volontariato. Il soggetto passava ogni sabato presso degli orti sociali vicino casa, attività che gli consentiva, peraltro, di avvicinare delle conoscenze che riteneva potessero essere utili per la sua attività lavorativa:

G.: *Nessuno è a conoscenza di niente, solo due persone che mi hanno dato supporto economico per pagare l'avvocato, che sono due amici.*

Intervistatore: *Ok, per il resto non ha detto niente a nessuno...*

G.: *no*

Intervistatore: *Come mai?*

G.: *Come mai? Bè, uno: per autodifesa personale, quindi meno se ne parla in giro, meno me lo ricordo, prima mi passa. Due: perché richiede una mia responsabilità e non vedo perché farlo vivere male a persone che mi stanno vicino. E tre: perché com'è successo, finisce e rimane lì. Quindi non vedo perché montare una cosa che in realtà non è niente di che, almeno non per me. A parte gli sbattimenti, il tempo, i soldi e le rinunce, però non è che mi avrebbero potuto aiutare, solo messo più in difficoltà, è questa la verità.*

La scelta del soggetto di “autodifendersi” attraverso la riservatezza – dunque di difendersi dalla stigmatizzazione altrui, dal dolore che avrebbe causato ai suoi familiari e dalla sua stessa sofferenza – fa della Messa alla prova per gli adulti una misura abbastanza innovativa e inedita nel panorama delle opzioni disponibili ai soggetti autori di reati minori. Da questa prospettiva, essa si pone quale risposta diametralmente opposta rispetto al carcere. Un punto di vista utile per comprenderne lo spirito può essere quello di D., un soggetto cui è stata concessa la Messa alla prova nonostante fosse recidivo, con un passato di carcerazioni e tossicodipendenza alle spalle. Secondo il suo parere, il carcere non farebbe altro che moltiplicare le conoscenze e le occasioni per aumentare la recidiva facendo leva sulla “debolezza” dei soggetti che vivono l'esperienza della detenzione; al contrario, la Messa alla prova costituirebbe un buon sostegno per percorsi alternativi:

D.: *Perché non saprei, magari se fossi ritornato in carcere... cioè io penso che il carcere – sì, va bene, uno sbaglia e paga – però non è un luogo adatto per... attualmente le carceri sono delle scuole criminose. Perché vai dentro che magari non sai una materia, come a scuola, ma la impari subito, perché c'è dalla A alla Z. A livello anche di tossicodipendenza, sei più a rischio perché sei molto debole, e dentro al carcere gira tanta sostanza, e quindi sei*

più debole, in tutti i sensi, capisci? E forse magari è stato meglio. Dopo che ho fatto un bel periodo, di di... diciamo tristezza, per via delle cose brutte, rientrare in carcere dopo 4 anni non mi sembrava la cosa [...] Sono andato in comunità, lì ho fatto vari percorsi, poi mi sono ammalato; ho fatto un anno di... come ti ho detto, mi sono ammalato di cancro. È stato un bel periodo brutto, dopo che mi ero fatto quasi 3 anni e 6 mesi di carcere. Io dico 10 anni perché era il 2007 che è iniziata questa storia, e oggi non è ancora finita, però sono in ripresa. Non ho più a che fare... Non dico grazie al lavoro socialmente utile, magari più grazie a me. Però mi ha aiutato molto. L'alternativa al carcere, questa a me sembra... una strada forse migliore.

Di contro, tuttavia, la Messa alla prova per adulti conserva alcuni aspetti percepiti come afflittivi che, come anticipato, spingono alcuni soggetti e percepirla come risposta da un lato gravosa, dall'altro troppo indefinita. Considerando che la prospettiva della reclusione nella maggior parte dei casi non ha motivo di essere temuta, la decisione può quindi portare alcuni soggetti a indirizzarsi verso la sospensione condizionale della pena o l'affidamento in prova al servizio sociale. Si tratta di misure che lasciano traccia sulla fedina penale e garantiscono minore riservatezza ma, allo stesso tempo, sono percepite come meno impegnative. I margini interpretativi della norma, parzialmente colmati attraverso il ricorso alle linee-guida, fanno sì, peraltro, che i soggetti che non hanno un'occupazione e che scelgono la Messa alla prova possano vedersi infliggere una quantità di lavori di pubblica utilità di molto superiore rispetto a coloro che lavorano e che generalmente vi dedicano il tempo libero nel weekend. Bilanciando i vantaggi e gli svantaggi del percorso da scegliere, come evidenzia l'avvocato Alberta, in casi come questi può dunque risultare preferibile rinunciare all'opportunità di non avere precedenti penali.

V. Alberta: *Credo che tanti fattori convergano nel creare tanti aspetti di incertezza nella persona che dovrebbe aderire a un programma di map. Forse è questo uno dei problemi della Messa alla prova. In questo momento è difficile dare alla persona un'idea precisa di quale sarà il contenuto che avrà la "cripto-sanzione"... quindi devo fare un programma per l'alcool, devo versare del denaro - il giudice preme perché io versi il denaro - non so bene quanto LPU dovrò fare effettivamente perché qui c'è anche un aspetto legato alla quantità di ore di lavoro, no? Voi sapete che c'è il minimo ma non si sa nient'altro. Il protocollo prevede delle fasce, le fasce devono comunque essere riempite perché se io dico che per questo reato la MAP dura 4 mesi, non dico però quante ore dovrò fare di LPU. L'UEPE, mi pare di poter dire - ma la dott.ssa Panarello ve l'avrà detto in termini più chiari - si regola in maniera diversa a seconda che la persona lavori, studi, o non faccia nulla. Il che è anche previsto dalla legge ed è assolutamente corretto. Però una persona disoccupata rischio di vedersi imporre una quantità di LPU molto rilevante... [...] Diventa un lavoro gratuito e molto di più di un altro che ha già la fortuna di avere un lavoro e in più deve fare solo quattro ore a settimana...non so come dire...semplificando...Questo fa parte dei nodi critici, io credo che vadano superati. [...]Però rispetto alla mia prospettiva di avvocato che ha a che fare con persone a cui propongo - tra le varie opzioni processuali - la MAP, i dubbi ci sono...Perché le persone mi dicono: che cosa significa in concreto? E la risposta è: boh vedremo. [...] Nel senso che l'affidamento in prova, lo dico per esperienza professionale e personale può essere dato anche a persone disoccupate che abbiano per esempio in cura dei figli e quindi si occupino in qualche modo solo della famiglia... Chiaro che io dal mio punto di vista di avvocato, se non c'è un lavoro spesso spingo la persona quantomeno ad avere un'attività di volontariato, qualcosa che dimostri il ravvedimento, la volontà di reinserimento...però non c'è questo obbligo e tantissimi affidamenti sono misure abbastanza vuote.*

Il fatto che la Messa alla prova, per esempio rispetto all'affidamento in prova, possa apparire come una misura "piena" e "gravosa", può dipendere – oltre che dalla quantità di lavori di pubblica utilità – dal suo utilizzo, da parte dei servizi, anche quale strumento di "aggancio precoce" sia dal punto di vista sociale, sia sanitario. Ciò significa – e questo è certamente un punto di forza – che è possibile che, oltre al loro contributo professionale nei colloqui con i soggetti, gli assistenti sociali consiglino dei percorsi per la cura delle tossico o alcoldipendenze,

volti ad affrontare la situazione di disagio che si ritiene possa aver influito sulla commissione del reato. Oppure, se il soggetto è già in carico al Sert, che il programma seguito sia incluso e valorizzato nel percorso di Messa alla prova, oppure ancora, se l'UEPE lo ritiene opportuno, che il giudice prescriva una valutazione al Sert. Cogliere l'occasione della prova per sostenere dei percorsi di cura, secondo l'avvocato Calcaterra, costituisce uno dei fronti di lavoro che rendono l'Istituto particolarmente interessante:

A. Calcaterra: *un tema che ritengo molto importante riguarda le prescrizioni di cure. Siccome a volte capita di avere a che fare con ragazzi che hanno problemi di tossicodipendenza, dove ci sono programmi terapeutici, portarli avanti e metterli nelle prescrizioni della Messa alla prova. O programmi terapeutici o programmi con il SERT o anche con il CPS, a volte è un modo per agganciare qualcosa che diversamente uno non farebbe. Così lo si impone e funziona di più. Questo è un punto di forza, anche se la cura è volontaria. Devo dire che in certe situazioni dico che è obbligatorio farlo.*

Si può parlare, in questi casi, di “aggancio precoce” poiché – rispetto alle altre misure – la Messa alla prova interviene in un periodo quasi immediatamente successivo al reato, consentendo dunque di lavorare con il soggetto riflettendo su un evento accaduto da poco, ancora indicativo di uno stile di vita, di alcune scelte o accadimenti che fanno parte della sua vita presente. Una buona presa in carico individualizzata potrebbe dunque ancora fare la differenza per aiutare il soggetto ad affrontare alcuni nodi critici del suo percorso. Ciò non accade, per esempio, con la sospensione condizionale della pena (che non prevede contatti con i servizi sociali) o con l'affidamento in prova, che propone sì delle risposte ma troppo lontane nel tempo, quando molto spesso la persona ha modificato la sua vita, o proseguendo nella carriera deviante, o – al contrario – facendo ritorno a comportamenti conformi. A questo proposito, continua Calcaterra:

A. Calcaterra: *Allora i punti di forza della Messa alla prova degli adulti sono: il fatto che la risposta sanzionatoria sia la più vicina possibile al fatto [...] e che la parte sia impegnata in una condotta riparatoria di un errore commesso. Come dicevo, la Messa alla prova di solito è abbastanza vicina al reato e più vicina rispetto alla misura alternativa, perché se prendo due anni di pena e poi chiedo di fare all'affidamento, me lo danno a più o meno 6 anni di distanza dal fatto ma nel frattempo magari ho cambiato vita...*

La scommessa, in altre parole, è di intercettare un disagio e di permettere alla persona di modificare il proprio percorso, mentalizzando il danno causato ed evitando, di conseguenza di reiterarlo. Il fatto che, nel caso di Milano, come la prova, anche i lavori di pubblica utilità abbiano inizio in un momento di poco successivo rispetto al colloquio con il soggetto, non può che essere interpretato quale punto di forza, in quanto cornice rassicurante in cui costruire il progetto con il probando:

S. Carameli: *Il primo punto di forza è la questione tempo, in quanto il programma di Messa alla prova viene attivato dopo breve tempo dal colloquio di conoscenza con gli interessati. Questo permette di organizzare l'impegno sugli impegni personali e lavorativi delle persone in tempo reale e di poterle inserire in base all'organizzazione dei servizi della cooperativa avendo una fotografia in tempo reale delle opportunità presenti e del numero di persone che vengono accolte all'interno di un servizio. La durata precisa all'interno del periodo di tempo scandisce un impegno e rassicura gli interessati di un inizio e di una fine certa e determinata sin da subito, e questo permette loro di organizzarsi. Essendo un provvedimento penale, le persone si avvicinano a questa esperienza conoscendo bene le conseguenze che ci sono in caso di mancata esecuzione del programma.*

Come più volte ribadito, tuttavia, al momento attuale non si può effettivamente parlare della Messa alla prova come di un'esperienza di “giustizia riparativa” che prevede una promozione circolare della responsabilità, sollecita la capacità d'agire della persona che ha commesso il reato

e che la responsabilizza nei confronti della vittima e della società. I passi in questa direzione sono ancora timidi. Di sicuro ciò che va rilevato è un impegno verso una personalizzazione del percorso e un'attivazione del soggetto, soprattutto nella scelta dei lavori di pubblica utilità che più rispondano ai suoi interessi e priorità. Questo aspetto è stato riconosciuto come un valore positivo anche dai probandi; nel caso specifico G. si è riconosciuto il merito (la responsabilità?) di aver trovato in poco tempo un'opportunità per svolgere lavori di pubblica utilità di suo interesse e D., la persona con alla spalle un passato da tossicodipendente con diverse carcerazioni, ha rilevato come – soprattutto tra i soggetti maggiormente a rischio – la possibilità di scegliere come “restituire” alla società sia fondamentale per garantire il successo della misura:

G.: *Si, io ho appena lanciato una startup, quindi ho lanciato una Srl nel luglio 2015 e abbiamo appena sviluppato una piattaforma di crowdfunding, quindi di co-finanziamento, dedicata al settore agroalimentare italiano, quindi molto verticale e molto legato anche al lavoro nell'orto. Quindi da una parte, per mia cultura personale, che non ho il pollice verde, m'interessava capire un po' "il colore del pomodoro e delle fragole", dall'altra parte, sicuramente Legambiente è un soggetto che un giorno m'interesserà interpellare per il mio lavoro, e quindi sono andato diretto lì. Ovviamente non è l'unico ente che ho interpellato, ne ho interpellati due o tre, ma loro son stati più veloci, più reattivi e quelli che mi han dato subito disponibilità. [...] Sono stato fortunato a metà, e bravo nell'altra metà...perché a detta di tutti io dovevo metterci 9 mesi a trovare una cosa del genere, e iniziar probabilmente l'anno prossimo, io l'ho trovata in 20 giorni, quindi ritengo che... chi ha un po' di mentalità e ci si mette le cose se le risolve....*

D.: *Se devi fare la Messa alla prova devi scegliere te. Non puoi... praticamente un giudice ti condanna a due anni alla Messa alla prova a raccogliere le foglie in giro per Milano. Quando magari tu, proprio di pulire le foglie per Milano non hai voglia di farlo, ed è logico che uno va una-due-tre volte, poi non va più e interrompe. Invece secondo me il punto di forza dei lavori socialmente utili è la libertà di scelta rispetto a dove svolgerli perché da mia conoscenza, su 10 ragazzi ce la fanno neanche due, i lavori di pubblica utilità li interrompono tutti. Per farli funzionare dovrebbero scegliere sempre i ragazzi dove svolgerli. Perché [...] se a un ragazzo lo metti a fare i lavori socialmente utili che non sono una passione....devi firmare quando arrivi, quando finisci, le ore, tutti i giorni, li bucano! capisci?*

Costruire una risposta “personalizzata” significa ritagliare un percorso sull'individuo, processo che, a partire dal magistrato, sino all'assistente sociale, si propone di considerare il primo luogo la persona e solo successivamente il reato che ha commesso. L'idea, ispirata a quella della giustizia minorile – pur con tutte le differenze del caso – è di dare una forma alla prova che ricordi la “costruzione di un abito su misura” (Grimoldi, Cacioppo, 2013). Ciò significa costruire un progetto basato sul significato speciale ed esclusivo assunto da quel reato per quell'unica, particolare persona e sulla ricerca degli eventi interni ed esterni che hanno reso in quel momento “conveniente” per lui, su di un piano profondo e inconsapevole, la trasgressione della norma. Il programma proposto dall'UEPE dovrebbe dunque contribuire a dare senso a un comportamento illecito e al danno creato, immettendo una nuova narrazione che ricostruisca il legame spezzato. Si tratterebbe, in questi termini, di un cambiamento di paradigma che, secondo alcuni esperti, tra cui il magistrato Zamagni, potrebbe interessare anche soggetti condannabili a una pena edittale superiore ai quattro anni. In altre parole, se la priorità vuole essere quella di scommettere sul soggetto e sulla sua capacità di responsabilizzarsi e di riparare il danno creato dall'infrazione, un cambiamento di prospettiva più deciso potrebbe portare, come nel caso dei minori, a considerare il reato come *realmente* secondario, ampliando o eliminando i limiti edittali:

S. Panarello: *Un altro punto di forza è dato dal fatto che la magistratura che si occupa di questi fatti prima era solo concentrata sul fatto, mentre adesso è passata all'attenzione alla persona. Ritengo che questo sia un grande punto di forza della Messa alla prova, in quanto il giudice guarda al soggetto. Si entra di più in una dimensione di giustizia individualizzata.*

A.M. Zamagni: *La delimitazione oggettiva della possibilità di ricorrere all'istituto – quindi solo per alcune tipologie di reati con un limite di pena ben individuato – è un elemento che trascura che il percorso alternativo al processo è indipendente dalla gravità del reato, perché fa leva su altri fattori che non vengono tenuti minimamente in considerazione. Quindi ci sono una serie di limiti che a mio parere sono negativi per l'applicazione dell'istituto. E' un inizio, quindi va benissimo ed è meglio di niente, però questi limiti oggettivi hanno un impatto notevole.*

Tuttavia, nel caso della Messa alla prova, i passi verso la prospettiva di una riparazione reale e pensata con il soggetto sembrano essere puntualmente controbilanciati da altrettanti passi che vanno in una direzione afflittiva. A tale proposito, uno dei suggerimenti avanzati dal Tavolo 13 degli Stati Generali dell'Esecuzione penale coincide con “la necessità di essere culturalmente, metodologicamente e giuridicamente attrezzati per evitare che l'introduzione della giustizia riparativa si configuri come un'operazione meramente cartacea o di maquillage della realtà penale-processuale (e segnatamente sanzionatoria) pregressa e, soprattutto, che rischi di essere percepita come il cambiamento gattopardesco della cornice che nasconde l'immutabilità della sostanza”. Con la Messa alla prova non si può negare che questo rischio vi sia: si è già detto dell'afflittività dei lavori di pubblica utilità che sembrano gravare particolarmente nei confronti delle persone disoccupate, a ciò si aggiunge, come riportato dalla dottoressa Milena Cassano, il rischio che le linee-guida di Milano accentuino questi aspetti retributivi. Il punto oggetto di discussione riguarda il cosiddetto “tariffario” che identifica delle fasce in riferimento alla pena edittale massima prevista per il reato per cui il soggetto è imputato a cui corrisponde un periodo massimo di durata della prova. Secondo una prospettiva critica, ciò significa che è il reato e non la persona a tornare protagonista, secondo una logica di tipo retributivo.²³

M. Cassano:*Il protocollo e le linee-guida non sono previste dalla legge. Moltissimi tribunali hanno adottato questo strumento di lavoro, però personalmente io non condivido molto l'approccio che ha avuto l'area milanese. Il cosiddetto “tariffario”, come si può chiamare volgarmente, blinda ed introduce una modalità che è retributiva. Al contrario, la Messa alla prova ha un senso completamente diverso, che è legato alle possibilità e capacità della persona di dare in un periodo. Alcuni protocolli, dopo quello di Milano a cui va riconosciuta l'idea di stilarlo, si sono attrezzati per un'idea un po' diversa, ossia quella di ragionare su un massimo di periodo, ma non sulla corrispondenza, attraverso una logica non commisurativa. L'idea che poi ci si accordi su un quantum che deve durare blinda e quindi contraddice il principio della legge, ossia reintroduce l'idea di un quantum di espiazione che è fuori dalla legge, non essendo celebrato il processo.*

Come ha sottolineato Mosconi (2008), è allora necessario focalizzare l'attenzione sulla profonda diversità concettuale esistente tra un'idea di riparazione che si pone come alternativa preventiva all'idea stessa di sanzione e di pena – a ciò sembrano mirare i punti di forza identificati dagli intervistati – e un'idea di riparazione come alternativa al carcere e dunque quale modalità di esecuzione di una pena, assumendo perciò una funzione essenzialmente afflittiva, una sorta di onere aggiuntivo di cui viene caricato il soggetto che si trova a “riparare” in maniera opportunistica per saldare il proprio debito. Il rischio di far prendere alla Messa alla prova questa forma, ritenuta non auspicabile dagli intervistati, si manifesta particolarmente in caso di

²³ Seppure le Linee-guida puntualizzino quanto segue: «occorre ribadire la necessità che il Giudice intervenga con una determinazione della durata più adeguata al caso singolo, soprattutto in relazione a quei reati per i quali vi è una rilevante divaricazione tra minimo e massimo e che si presentino di disvalore modesto».

prescrizioni di tipo risarcitorio che – secondo quanto rilevato dall’avvocato Alberta – possono apparire eccessive, tanto più quando vengono concepite come *conditio sine qua non* per accedere alla misura.

V. Alberta: *c'è una maggiore attenzione da parte della magistratura all'aspetto risarcitorio nell'ambito della Messa alla prova perché, l'ho sentito riferire anche da colleghi, sempre – posso dire sempre – da parte del magistrato c'è una richiesta di attivazione dal punto di vista del risarcimento. Io lo vedo anche come un modo per mantenere un controllo sul provvedimento di ammissione alla MAP perché, se una buona parte è demandata all'UEPE, penso che il magistrato ci tenga ad avere una propria potestà su quell'aspetto che credo che talvolta sia un pochino eccessivo... Questa richiesta di attivazione sul piano risarcitorio diventa a volte una condizione di ammissione o di percorribilità, perché a volte questi discorsi avvengono in contesti informali, in casi in cui non c'è ancora la richiesta e già il giudice dice che se non si definisce l'aspetto risarcitorio non vale neanche la pena chiederla, quindi...questo per esemplificare il tipo di atteggiamento che io credo di poter dire che riscontro.*

A differenza di quanto accade in ambito minorile, la Messa alla prova per adulti tende a coincidere con il lavoro di pubblica utilità, a cui possono aggiungersi altre prescrizioni quali il risarcimento, lo svolgimento di un programma terapeutico o un'attività di volontariato di rilievo sociale²⁴. Il lavoro di pubblica utilità che – lo ricordiamo – «consiste in una prestazione non retribuita (...) in favore della collettività, da svolger[si] presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato»²⁵ deve essere obbligatoriamente inserito nel programma di trattamento che l'UEPE redige, su richiesta dell'imputato o del suo difensore, e che viene sottoposto al giudice in vista del pronunciamento sulla concessione della misura.

Le parole degli intervistati delineano luci e ombre di questa prescrizione che, se da una parte può favorire l'attivazione di risorse positive e inedite nel soggetto che esegue la misura e nell'ente, pubblico, di volontariato o del privato sociale, presso cui egli esegue l'attività prevista, dall'altra può trasformarsi in un mero dovere da assolvere presso un ente che accoglie a fatica, sentendosi in balia di una misura nuova e ancora non ben “rodata”.

Il lavoro di pubblica utilità, la cui dimensione ‘attiva’ è spesso contrapposta alla caratteristica passività della detenzione, può costituire – come emerge dai brani d'intervista che seguono – un'occasione per il soggetto per confrontarsi con realtà connotate da una dimensione di ‘servizio’ (a beneficio di altre persone, spesso in condizione di vulnerabilità o bisogno – disabili, bambini, anziani, homeless, tossicodipendenti,...– degli animali o dell'ambiente) fino a quel momento sconosciuta e per intessere relazioni umane che possono costituire un appiglio contro la reiterazione della condotta deviante. Non è raro che, una volta terminato il periodo stabilito dal giudice, le persone sottoposte al LPU restino in contatto con le realtà presso cui hanno prestato servizio e continuino la collaborazione.

G. Sbaraini: *la valutazione che abbiamo fatto ormai da tempo con gli LPU, e credo valga anche per i messi alla prova, è che sono opportunità interessanti. Cioè è una scelta normativa che apre delle belle possibilità che, non sempre, ma possono generare un reale cambiamento nelle persone. Sono persone che magari mai avrebbero pensato di fare del volontariato, e poi scoprono dentro a un'esperienza di volontariato che è una cosa che fa bene, che interessa a loro come persone, e che serve a loro per guardare il mondo in un altro modo.*

D: *Poi alla fine non è un granché di difficoltà il lavoro socialmente utile, non è che vai lì con la catena, la palla al piede o con la piccozza, la zappa; anzi, per me è stata una bella esperienza. Ho conosciuto delle belle persone,*

²⁴ La prassi milanese, seguita alla stipula del Protocollo, considera il volontariato di rilievo sociale, che la Legge prevede in aggiunta al lavoro di pubblica utilità, come da questo inglobato.

²⁵ L. 67/2014, art. 3.

questo devo dargliene atto. (...) A me è andata bene, non sono entusiasta, a livelli che faccio i salti, perché alla fine ho impiegato delle ore del mio tempo, che avrei dedicato ad altro, facendo dei lavori gratis. Però ho scontato una pena, questo sì. Meglio fuori che dentro in una cella, a vedere la televisione o a mangiare dalla mattina alla sera, ecco. Li ho trovati più utili questi 12 mesi, vissuti (...) Mi gratificava un po', più che altro perché stavo facendo qualcosa di buono, ecco. Sia per me, sia per gli altri.

B.: *è una nuova esperienza, conoscere altre persone ... come posso dire, per me è sempre una novità, una cosa che comunque fa bene...*

N.: *...il contatto con le persone, il mettersi lì sapendo che... lavorare pure. Poi stare a contatto con le persone, magari prima vedevo i malati di AIDS e non mi avvicinavo neanche; adesso, conoscendo la storia vera, non mi faccio problemi. Poi il contatto con le persone, farmi comandare. Magari mi diceva "scarica e porta lì"... Prima non l'avrei mai fatto. È una cosa positiva.(...)*

Intervistatore: *Ti sembra una buona idea la Messa alla prova anche per adulti?*

N.: *è una bellissima idea. Molto molto buona. Se dà una possibilità a una persona di cambiare...*

Intervistatore: *Non solo di non andare in carcere o di non avere la fedina sporca... proprio di cambiare secondo te?*

N.: *Sì, e alcune persone sono state assunte. Io ho conosciuto un ragazzo che è stato messo alla prova per, mi sembra, due anni, poi l'hanno assunto. E lui era uno che ha fatto molti casini... ma tanti. È cambiato, vive con loro, gli han dato la casa e lavora con loro.*

S.H.: *La cosa carina, che devo dire che mi fa tanto piacere e orgoglio, è che quelli che vanno via ritornano, vogliono fare il tesserino dell'associazione, vengono a salutarci, ci telefonano. Questo è perché forse si stabilisce anche un rapporto diverso, noi per esempio tutti quelli che sono in Messa alla prova/lavori socialmente utili, quando abbiamo un piccolo evento dell'associazione li invitiamo sempre tutti, in modo che rimane sempre... - poi gli diciamo sempre "qualora aveste bisogno..." - e chi soprattutto abita qua vicino, tanti che arrivano a salutarci, questo è importante.*

«Serve per guardare il mondo in un altro modo», «stavo facendo qualcosa di buono, ecco. Sia per me, sia per gli altri», «una cosa che comunque fa bene», «prima non mi avvicinavo neanche... prima non l'avrei mai fatto». I brani d'intervista citati mostrano che il lavoro di pubblica utilità, se è svolto presso un ente capace di accogliere e di valorizzare la persona, anche quando questa vi arriva per svolgere un servizio non desiderato, connesso a un episodio spiacevole della propria vita, può trasformarsi in un'esperienza che permette di iniziare a riparare il danno causato a se stessi, oltre che alla collettività. In merito, ascoltiamo ancora Sbaraini:

G. Sbaraini: *il fatto stesso che questa legge abbia aperto una nuova possibilità in questa direzione secondo me è importante. Perché appunto s'incomincia a tastare la possibilità che una persona che ha commesso un reato, che ha portato nella società, in senso lato, degli elementi di disgregazione, in questo modo comincia a ricostruire qualcosa. La Messa alla prova io la vedo molto come questa questione, cioè che ti metto alla prova così tu in questo modo puoi in qualche modo risarcire, è brutto forse il termine "Messa alla prova", perché Messa alla prova è riferito alla persona in quanto tale... cioè "ti provo sei vai bene o sei vai male", il termine evoca un po' questa cosa. In realtà dovrebbe essere qualcosa che ha a che fare col fatto che io comincio attraverso questa cosa a restituire e a muovermi in un modo diverso, con uno sguardo diverso rispetto al mondo, alla società, agli altri, a me stesso, mi rendo conto di potenzialità che magari non avevo mai giocato, di gratuità che posso dare, che non avevo mai messo in moto. È un effetto collaterale che c'è, insomma.*

La possibilità che il LPU costituisca un'opportunità per instaurare relazioni interpersonali positive, radicate nel proprio contesto territoriale di riferimento, e possa favorire la presa di

coscienza di potenzialità personali inesplorate dipende non solo dalla sensibilità e dalla preparazione dell'ente accogliente, ma anche dalla tipologia di lavoro che l'imputato andrà a svolgere. Alla luce dei colloqui effettuati, riteniamo che le attività più efficaci siano quelle che mettono il soggetto a contatto con altre persone o con gli animali e l'ambiente naturale (a condizione che il soggetto sia animato da una forte motivazione animalista o ecologista). Più il lavoro di pubblica utilità prevede che la persona svolga le sue ore senza un significativo contatto con i colleghi e con l'utenza, più è probabile che venga vissuto come una mera sanzione, come il gettone da pagare per potersi lasciare alle spalle un episodio spiacevole della propria vita. È questo il caso dell'intervistata C., una giovane donna straniera impiegata in un'impresa di pulizie, il cui lavoro di pubblica utilità è consistito nel recarsi, una volta alla settimana per undici mesi, a pulire le scale e i corridoi di un edificio pubblico.²⁶ Le sue risposte ci parlano della Messa alla prova come di un'esperienza positiva in quanto ha permesso di evitare conseguenze più afflittive e del LPU come di una 'condanna' meritata, ma non vi è nemmeno una frase che possa far riferimento alla dimensione risocializzante e riparativa della misura.

Intervistatore: *Quali sono, secondo lei, gli elementi più importanti e positivi di questo percorso di Messa alla prova?*

C.: *il fatto che me lo devo fare... ormai la condanna è stata già presa... me lo devo fare. Lo sbaglio che ho fatto lo devo pagare.*

Intervistatore: *Ritiene di stare imparando qualcosa da questo percorso di Messa alla prova?*

C.: *imparare di non sbagliare come ho già sbagliato.*

Uno degli elementi più positivi del lavoro di pubblica utilità consiste, come abbiamo visto, nel porre la persona in un contesto sociale completamente estraneo all'ambito penale, dove solitamente solo le persone incaricate di supervisionare il percorso del soggetto sono informate delle ragioni della presenza di questi ed, eventualmente, della natura del reato. Nonostante questo, secondo alcuni intervistati, la prossimità tra 'probandi' e persone in esecuzione penale esterna, che si verifica presso l'UEPE e, a volte, presso gli enti che accolgono persone in misura alternativa e che contemporaneamente mettono a disposizione posti per il LPU, può avere effetti stigmatizzanti ai danni dei soggetti in prova:

R. C.: *è una pagina nuova per tutti. Probabilmente bisognerebbe avere degli spazi propri, dei pensieri propri sulla Messa alla prova. Non ci troviamo più di fronte a condannati, ma ci troviamo di fronte a imputati. Anche noi stessi ce lo chiediamo spesso, cioè avere un ragazzino di 20 anni, che ha bevuto la birra in più... seduto lì in sala d'attesa, tra il potenziale pedofilo e l'ndranghetista, e d'altronde non abbiamo la possibilità di dire "riceviamoli in giorni diversi, in spazi diversi", perché questo è quello che noi abbiamo a disposizione... è chiaro che il mio approccio, il contesto è diverso, cioè la modalità in cui io lavorerò è diversa. Però ce lo chiediamo se è opportuno che l'ufficio trovasse modalità altre perché di fatto mi accorgo che a volte sono intimoriti "quello parlava, si è fatto trent'anni di galera" perché poi lì son seduti, si parlano...*

²⁶ Questo caso è interessante anche in riferimento al *matching*, di cui si è precedentemente trattato. Stando al racconto della signora, l'avvocato inizialmente le propose di effettuare il lpu in una postazione che prevede l'uso del computer. L'imputata fece presente all'avvocato di non essere in grado di utilizzare il computer, ma di essere capace di pulire e stirare, avendo sempre lavorato nell'ambito dei servizi domestici. La postazione individuata di conseguenza dall'avvocato è quindi pienamente conforme alle competenze professionali della signora, ma non è detto che costituisca la scelta migliore. Un posto di lpu che prevedesse maggiore contatto con l'utenza e con il personale, ad esempio presso un'associazione di volontariato, avrebbe potuto costituire un'opportunità di socializzazione per questa persona, completamente dedicata al mantenimento e alla cura dei figli ma con poche relazioni sul territorio, e le avrebbe forse permesso di sviluppare ed esprimere nuove competenze e abilità.

S. Compagnoni: *Pensiamo all'opportunità di utilizzare le stesse realtà che si occupano da sempre di esecuzione penale esterna anche per accogliere persone in Messa alla prova. Nel senso che il rischio è di inserire persone che non sono ancora state a contatto con un contesto delinquenziale forte in contesti di realtà del privato sociale molto connotati invece sull'esecuzione penale.*

Intervistatore: *cioè un possibile effetto de-socializzante del messo alla prova, che magari è una persona ben inserita, in un contesto di...*

S. Compagnoni: *una cooperativa di tipo B che inserisce al suo interno solo persone provenienti dall'esecuzione penale*

C. Cazzanelli: *Teniamo presente che le cooperative che ospitano persone in Messa alla prova non sono poi così tante adesso... lo potranno diventare, attualmente sono più associazioni.*

Un altro intervistato sottolinea la necessità di fare attenzione, nella fase di scelta del LPU, a non collocare la persona in un contesto 'a rischio' rispetto al reato commesso:

G. Sbaraini: *le persone che eseguono la Messa alla prova, in alcuni casi, non sempre ma sono persone magari, tra virgolette, a rischio; perché comunque su alcuni reati in particolare, penso dove ci sono in mezzo uso di sostanze o cose di questo genere, è chiaro che collocarli in un contesto dove ci sono altrettanti elementi di rischio è pericoloso, quindi, quella cascina - sempre per far l'esempio della cascina - è un luogo dove ancora oggi, per tradizione, ogni tanto viene la macchina dello spacciatore, cercando di piazzare la roba. Viene quello che dice "ma io qua ho comprato un pezzo di una macchina, me lo potete dare un pezzo di una macchina...", ci sono i ricettatori e quant'altro. È chiaro che se una persona è lasciata da sola in un contesto del genere, incontra persone del genere, come dire... è un elemento di rischio in più.*

Un punto di forza della Messa alla prova consiste nell'eterogeneità dell'utenza che intercetta, certamente maggiore rispetto alle misure alternative e al lavoro esterno. Nel numero di quanti si rivolgono agli enti per svolgere il lavoro di pubblica utilità vi sono persone socialmente inserite e con competenze specifiche, che possono costituire una risorsa per gli enti accoglienti:

I. Montagnini: *un punto di forza è la variabilità dell'utenza. Rispetto al nostro solito - le persone si rivolgono a Caritas perché non hanno casa, non hanno lavoro, non hanno avvocato - incontriamo persone di ogni estrazione sociale, cosa che non ci capitava fino a 3/4 anni fa. E questo è un grande stimolo, ed è molto interessante anche dal punto di vista giuridico; [...] potrebbe essere un punto di forza il fatto di poter coinvolgere il territorio con persone variamente strumentate. Cioè di non chiedere alla parrocchia per l'ennesima volta di accogliere la persona che esce dal carcere perché non ha un posto letto, di offrire un percorso di avviamento al lavoro, di tirocinio alla persona... ma di accogliere persone decisamente più strumentate, quindi più coinvolgibili e che possono collaborare diversamente [...]. Spesso l'affidato che si rivolge a Caritas - non ho problemi a dirlo, non è un giudizio - l'affidato per l'attività riparativa non è una risorsa per il posto dove lo si colloca. Sui messi alla prova direi che mi sto ricredendo, perché possono essere delle risorse.*

Nonostante questo, non è sempre facile per gli imputati e i loro avvocati individuare un ente presso cui svolgere il lavoro obbligatorio. Il fatto che la legge 67/2014 non preveda l'obbligatorietà del convenzionamento tra l'ente accogliente e il tribunale²⁷, se, da una parte, permette all'imputato di rivolgersi a qualunque ente idoneo presente sul territorio, dall'altra fa sì che gli avvocati tendano ad attingere all'elenco degli enti convenzionati con il Tribunale di

²⁷La legge 67/2014, all'art. 8, dispone che il Ministro della giustizia, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, adotti «un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni» presso cui può essere svolto il lavoro di pubblica utilità. Ad oggi, tale regolamento non è stato adottato e il Tribunale di Milano non ha disposto il convenzionamento degli enti per lo svolgimento del LPU ai sensi della legge 67. L'unico elenco di enti convenzionati reperibile sul sito del Tribunale riguarda il Codice della strada.

Milano per lo svolgimento del LPU come sanzione sostitutiva della pena prevista per il reato di guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ai sensi del Codice della strada (ex art. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis CdS). Tale prassi causa un sovraccarico di richieste verso gli enti convenzionati, alcuni dei quali, peraltro, preferiscono non rendersi disponibili all'accoglienza dei soggetti in Messa alla prova in quanto intimoriti dal fatto che i reati per i quali può essere concessa la nuova misura possono essere potenzialmente più gravi di quelli previsti dal Codice della strada.

A.M. Zamagni: *C'è il problema degli enti presso i quali svolgere il lavoro di pubblica utilità, che sono un tassello obbligatorio del programma di Messa alla prova. Gli enti fanno spesso fatica a comprendere il significato di questo istituto e a dare disponibilità di posti. Sono enti, per lo più, che già accolgono i lavoratori di pubblica utilità come sanzione sostitutiva della guida in stato di ebbrezza o del giudice di pace, quindi i posti disponibili di fatto sono pochi. Questo è un ulteriore elemento di criticità.*

C. Cazzanelli: *sicuramente l'istituto della Messa alla prova a livello territoriale oggi può usufruire di quello che è stato il lavoro di sensibilizzazione propedeutico fatto dall'istituto dei lavori di pubblica utilità per le infrazioni al Codice della strada. Ma stiamo scoprendo, stiamo vedendo che non sempre è così, cioè non è un'equazione immediata, perché molto spesso certe organizzazioni e certe associazioni di volontariato che davano disponibilità, che hanno dato disponibilità, e hanno fatto un ottimo lavoro sugli obblighi di prestare un tot. di ore di volontariato per le persone che infrangevano il codice della strada, si stanno rivelando non essere contesti idonei o pronti ad accogliere invece le persone che sono in Messa alla prova [...] le associazioni stanno capendo che non è la stessa cosa ospitare in un'associazione di volontariato un ragazzo di vent'anni che è stato fermato sabato sera fuori dalla discoteca e avere invece una persona che è recidiva di un reato più grave.*

Gli enti pubblici, salvo alcune virtuose eccezioni,²⁸ hanno risposto tiepidamente all'invito all'accoglienza implicitamente contenuto nella legge 67/2014. L'UEPE e alcuni magistrati si sono attivati per sensibilizzare i sindaci e i direttori dei servizi pubblici territoriali, ma lamentano un riscontro ancora scarso:

S. Panarello: *questo ha comportato e comporta l'esigenza di aumentare sempre di più la disponibilità degli enti che possano prendere in Messa alla prova con il lavoro di pubblica utilità. Devo dire che noi spingiamo molto e abbiamo fatto dei momenti di sensibilizzazione in tribunale e presso il Comune, attraverso una serie di iniziative, perché il lavoro di pubblica utilità nasce come un servizio di community-service, come un'attività a favore della collettività e forma di riparazione al fatto di aver commesso un reato o recato un danno alla società. Il lavoro di pubblica utilità è visto come un lavoro gratuito da fornire alla collettività. I principali fruitori, soprattutto in questo momento di carenza di risorse, possono essere tutti gli enti pubblici (comuni, aziende sanitarie, aziende ospedaliere), ossia tutti gli enti che potrebbero beneficiare del fatto che i cittadini del proprio territorio devono svolgere un lavoro a favore della collettività presso il territorio a cui appartengono, e questo potrebbe avere un effetto, oltre che puramente economico, anche d'informazione e di sensibilizzazione della comunità al fatto di partecipare a questa forma di giustizia. Poi, naturalmente, questa attività, al di là degli enti pubblici, riguarda anche tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio, dove questa forma di partecipazione diventa significativa, perché esse hanno sperimentato già sul territorio forme di collaborazione, di aiuto, di assistenza e di solidarietà.*

M. Amicone: *come magistrati, nel gruppo di lavoro sul LPU abbiamo scritto a tutti i sindaci del territorio del Tribunale di Milano, ma non abbiamo avuto troppi riscontri. Il meccanismo di comunicazione è complicato, funziona di più il passa parola, abbiamo chiesto agli avvocati di aiutarci, alla camera penale, al consiglio dell'ordine, che si sono fatti parte diligente...*

²⁸ Tra queste, meritano di essere menzionati i Comuni di Milano e di Monza, che si sono attivati mettendo a disposizione posti per lo svolgimento del LPU nell'ambito della MAP.

I responsabili degli enti intervistati che si sono impegnati nell'accoglienza di soggetti in prova lamentano alcune difficoltà che, se non verranno adeguatamente fronteggiate, potrebbero portare a un'ulteriore riduzione dei posti disponibili. In primo luogo, l'accoglienza di persone in Messa alla prova richiede un impegno in termini di risorse umane (per la gestione dell'accoglienza) ed economiche (per la stipula della copertura assicurativa obbligatoria) che può risultare gravoso, soprattutto per le piccole associazioni di volontariato (che sono gli enti che, forse più di tutti, permettono di realizzare la dimensione 'comunitaria' di questa misura penale). In secondo luogo, i responsabili degli enti percepiscono il bisogno di un'adeguata formazione e di maggiore supporto da parte di tutti gli attori del sistema, specie di quelli istituzionali (in primis l'UEPE).

G. Sbaraini: *anche solo a livello organizzativo è impegnativo gestire queste cose. Silvia è una persona che noi paghiamo e che per questa cosa dedica ormai alcune ore alla settimana. Circa mezza giornata alla settimana... e quindi questo è un costo che noi ci assumiamo. È chiaro che abbiamo del beneficio ad avere manovalanza gratuita, da una parte, e soprattutto questa è una delle cose che risponde allo scopo per cui siamo nati, quello di offrire opportunità a persone che vivono situazioni di difficoltà, quindi c'è dentro una componente che è parte della nostra mission. Come aiuti il minore che ha commesso un reato, o come aiuti il minore che è stato espulso dalla scuola, come aiuti il minore abusato, come aiuti la mamma che è rimasta sola col suo bambino, o come aiuti l'anziano che è solo a casa, così aiuti la persona che sta cercando di venir fuori da una situazione ingarbugliata, diciamola così. Quindi è dentro nel nostro scopo originario, coincide con quello, e quindi da questo punto di vista è un'opportunità. Però non s'improvvisa, è una cosa che abbiamo dovuto imparare a gestire. Sia tecnicamente che sul piano più di senso e di contenuto educativo, ecco. Formativo/educativo.*

I. Montagnini: *L'assicurazione la paga Caritas con un'assicurazione complessiva, è abbastanza un onere però non ci sentiamo di chiedere alle parrocchie di accogliere la persona e di pagarle anche l'assicurazione... quindi apriamo noi la posizione INAIL e la paghiamo. Il versante assicurativo andrebbe chiarito, perché il tribunale e anche l'UEPE riescono sempre a dimenticarsi di questa questione, andrebbe chiarito un pochino chi se ne dovrebbe far carico. Dire che se ne debba fare carico la struttura è allucinante.*

Intervistatore: *Dovrebbe essere lo Stato a farsene carico...?*

I. Montagnini: *Sì. Può farlo Caritas perché ha una struttura centralizzata, però veramente se fosse la parrocchia a convenzionarsi...*

T.I.: *Effettivamente ci sono tipologie di reato che anche nell'operatore che deve avere a che fare con il condannato, che sceglie un percorso alternativo, non si pretende di fargli un corso di criminologia ma almeno un'infarinatura di cosa vuol dire avere a che fare con persone che sai che hanno commesso certe cose, potrebbe avere un senso. Potrebbe essere utile che la macchina giustizia organizzzi per tutti gli enti convenzionati ad esempio cinque ore di corso... Così come gli operatori di giustizia una preparazione ce l'hanno, per chi accoglie queste persone e fa un lavoro sostanzialmente analogo potrebbe esser utile. E' stato un percorso burocratico e, dopo l'accoglimento, dalle strutture del Tribunale non c'è stato più nulla...*

Nel brano d'intervista che segue, il responsabile della sezione di Milano di Legambiente illustra le ragioni che hanno portato il suo gruppo di lavoro, dopo una breve esperienza, a non accogliere persone in Messa alla prova, limitando la disponibilità ai due posti per lo svolgimento del LPU ai sensi del Codice della strada previsti nella convenzione sottoscritta con il Tribunale.

S. Cannavo: *...ci siamo resi conto che per il lavoro d'ufficio non vanno bene queste persone. Secondo me vanno bene per lavori pratici, ma noi qua non ne abbiamo da fare. Vanno seguiti molto nel lavoro d'ufficio e noi siamo molto impegnati[...]*

Intervistatore: *Ma quanti per volta ne prendevate?*

S. Cannavo: *Uno o due. Massimo due. Abbiamo una convenzione che prevede due posti e noi ci siamo sempre attenuti in modo rigoroso alla convenzione. Aggiungo che ci si è resi conto che l'attività d'ufficio da un lato richiede molta motivazione, perché è un lavoro complicato. Non perché sia complicato in assoluto, bensì è complicato da svolgere in un contesto di poche risorse, in cui ci si deve arrangiare, sostituire e adattare a quello che capita di volta in volta. Non è un lavoro sicuramente standardizzato e quindi un soggetto esterno, che non lo fa per scelta, per quanto possa essere motivato nel percorso di reinserimento e riparazione a quanto fatto, evidentemente qui c'è bisogno di un surplus. E' difficile anche per chi è qui da tempo, poi spesso si tratta di apprendere determinate cose e meccanismi, che non sono semplici e richiedono pratica e tempo, mentre a volte i percorsi prevedono un numero di ore piuttosto limitato. Oppure per esigenze lavorative le ore sono molto scaglionate e questo non dà continuità, quindi non c'è la stessa persona che li segue[...]*

La decisione comune è stata di proseguire secondo quanto avevamo previsto nella convenzione iniziale, quindi di accogliere solo i soggetti che hanno violato il codice della strada. Immaginando che il percorso di Messa alla prova, essendo articolato tra più soggetti e sapendo che non si limita al lavoro di pubblica utilità che è solo una parte del percorso, potesse avere ulteriori elementi di complessità (tipo che magari c'è da fare una riunione con l'associazione che lo ha accolto, non so se lo psicologo...) e volendo a priori evitare ulteriori complicazioni, perché per noi era già tanto quello che stavamo facendo, per semplificarci la vita abbiamo deciso così. Su questo aggiungo che di quello di cui ci siamo resi conto, magari facendo una valutazione un po' generale, è che noi abbiamo sottoscritto la convenzione e abbiamo iniziato questo percorso perché il nostro circolo lo aveva iniziato a fare in un'altra provincia della Lombardia e ci aveva detto che erano delle persone che potevano dare una mano. Ci siamo poi accorti che è una cosa un po' più complessa e che non ci sono molti appoggi e riferimenti. Si è un po' lasciati a se stessi. L'UEPE rimane un punto di riferimento strettamente normativo, ma non esiste nulla che ti agevoli. In realtà, in particolare in una struttura come la nostra che oggettivamente forse non è adatta, ma più in generale questo comporta diversi oneri per la struttura che accoglie. E' una fatica anche solo evadere le richieste che sono veramente tante, più di quante ci aspettavamo, da parte degli avvocati. Diventa un lavoro che si aggiunge e complessivamente si va a pari con il lavoro di pubblica utilità accolto. Il sistema giustizia ha messo in piedi questa cosa scaricando completamente, quando c'è bisogno di un minimo di investimento in termini di risorse, per chi fa queste attività [...].

La sensazione è che proprio perché gli enti sono pochi, i soggetti tendono a vendersi anche per quello che non sono. Io li capisco in quanto non c'è nessuno che gli offre questa possibilità e quindi cercano di fare buona impressione. Non mi riferisco soltanto alla personalità, ma soprattutto riguardo all'aspetto motivazionale. Quando si inizia emerge che poi non è vero. Questo magari è un problema particolare per noi, però la volontà e la motivazione che metti nelle cose che facciamo è fondamentale. Siamo anche noi abituati ad avere gente nuova, però l'aspetto motivazionale deve essere quantomeno reale. Se una persona dice di sapere fare delle cose e di essere interessato ai nostri obiettivi, però poi non ha voglia effettivamente, in teoria uno dovrebbe dirgli di tornare all'UEPE, ma non lo abbiamo mai fatto, ovviamente.

Un ulteriore elemento di difficoltà segnalato dagli enti, sia pubblici che del privato sociale, riguarda i programmi di trattamento che prevedono un lavoro di pubblica utilità molto diluito nel tempo (poche ore alla settimana). Questa modalità di esecuzione, stabilita dall'UEPE per salvaguardare le esigenze lavorative, di studio, di famiglia e di salute degli imputati (come previsto dall'art. 1 della l.67/2014), può sensibilmente ridurre tanto il beneficio che la presenza del lavoratore di pubblica utilità apporta all'ente quanto la possibilità, per il soggetto, di instaurare relazioni significative e aderire alla *mission* dell'ente stesso.

A. D: *noi stiamo un attimino meglio valutando, perché la nostra attuale condizione di assistenza e di gestione dell'emergenza migranti ci mette in difficoltà nei confronti di quelle persone che vogliono venire a fare la Messa alla prova ma non hanno una disponibilità continuativa, perché hanno un'attività lavorativa o altre situazioni che non permettono loro di fare continuativamente le ore che sono richieste dall'autorità giudiziaria. Per questo*

motivo, essendo noi in questo momento una macchina in perfetta sincronia, inserire a spot delle persone diventa inefficace e il rischio è quello di lasciare la persona senza nessuna mansione. Quindi sostanzialmente a bigbillionare all'interno del campo per il tempo necessario a far passare le ore. E questo è inopportuno sia per l'efficacia della Messa alla prova, sia poi per la gestione stessa della nostra organizzazione.[...]In questo momento ne abbiamo uno che sta ultimando la Messa alla prova ed è stato accettato dal direttore nonostante non rientrasse proprio nel nostro tipo di organizzazione, perché fa una domenica sì e una domenica no, due ore in un orario che peraltro è un orario dove lo mandiamo in ausilio alla porta carraia, quindi dà una mano alla porta carraia, ma non ci sono attività in essere in quel momento. Questo tipo di Messa alla prova è assolutamente inefficace, ma credo che sia inefficace un po' in tutte le associazioni, perché non ti permette di dare una mansione, un ruolo predefinito dove poi il soggetto può anche camminare un po' con le sue gambe e quindi agire in autonomia. Questa è un'altra cosa che qui dentro viene fatta, una volta che hai capito qual è la tua mansione, vieni monitorato perché sei sempre con un operatore di Croce Rossa, ma hai la tua autonomia in seno al lavoro. Se invece arrivi una volta ogni 15 giorni per due ore, diventa proprio difficile dire "ok, ti posso far fare questo o ti posso far fare quell'altro". Questo è uno dei punti di debolezza che in questo momento ad esempio non ci permette di prendere ulteriori messe alla prova.

M. Gasparini: *Un'altra cosa molto importante è la presenza nel tempo della persona inserita nel contest, quindi venire due volte alla settimana per poche ore ha un senso, diverso è riuscire a fare delle ore consecutive, andando così a sviluppare il senso della Messa alla prova che è quello di inserire e di attivare una persona in un contesto che non è il suo ed è di confronto e di utilità.*

G. Sbaraini: *un punto di debolezza consiste nella non sistematicità, o meglio, nel fatto che gli interventi di queste persone sono un po' diluiti, occasionali, non sono intensivi. Perché venir qua, quattro ore alla settimana, rischia di creare un legame un po' debole. Sarebbe più interessante poter fare piuttosto un momento più intensivo, soprattutto su certe funzioni. Questo è un po' il limite se vogliamo, un punto di debolezza. Non è grave per carità, però se devo dire così d'istinto qualcosa... A noi crea alcuni problemi, anche perché se collochi una persona a fare il doposcuola a un ragazzino, o c'è un po' di continuità o rischia di essere un rapporto un po' superficiale. Se uno viene qua una volta alla settimana, anche solo con il manutentore, è difficile che possa seguire un lavoro fatto in un certo modo. Se fa una cosa occasionale, anche noi non gli chiediamo più di tanto.*

Intervistatore: *Però del resto bisogna conciliare l'attività con la sua attività lavorativa...*

G. Sbaraini: *Esatto. È un punto di debolezza rispetto a un di più che potremmo fare, ma non in assoluto...*

Uno dei principali ostacoli alla realizzazione di un *matching* adeguato, che tenga conto delle caratteristiche della persona, della necessità di conciliare la sanzione con le esigenze lavorative e familiari e che valorizzi la dimensione territoriale e comunitaria della misura consiste, a detta degli intervistati, nella mancanza di un elenco degli enti disponibili all'accoglienza e al poco coordinamento tra questi. Il fatto che il Tribunale di Milano abbia deciso, ad oggi, di non disporre il convenzionamento degli enti accoglienti, se per un verso garantisce ampia libertà di scelta all'imputato, che può rivolgersi a qualunque ente idoneo, dall'altro subordina la scelta alle conoscenze del soggetto, del suo avvocato o, nei casi più problematici, all'assistente sociale dell'UEPE incaricato del caso.

Gli intervistati sono concordi nel ritenere utile e necessario un maggiore coordinamento tra gli enti, che porti alla realizzazione di un database dei posti LPU disponibili. Il compito di coordinamento dovrebbe essere assunto dall'UEPE, data la centralità che la legge attribuisce al servizio sociale della giustizia nella costruzione del programma di trattamento. Di fronte alla constatazione dell'impossibilità per l'UEPE, se non ne saranno sensibilmente incrementate le

risorse, a far fronte a tale nuovo compito, alcuni intervistati suggeriscono che si proceda almeno al rafforzamento delle reti territoriali già esistenti²⁹.

In ogni caso, molte riserve sono state avanzate rispetto all'ipotesi dell'adozione della prassi comasca. A Como, infatti, nel 2011, il Tribunale, la Procura, il Consiglio dell'ordine degli Avvocati, la Camera penale, l'UEPE, il Centro Servizi per il Volontariato (CSV) hanno stipulato un protocollo d'intesa che affida al CSV il compito di effettuare, su richiesta dell'avvocato e attraverso colloqui con la persona sottoposta ad una misura penale che preveda lo svolgimento di LPU, l'abbinamento tra quest'ultima e le istituzioni, le associazioni di volontariato e le altre realtà del terzo settore che alimentano il bacino di posti disponibili sul territorio.³⁰ Per l'attività di *matching*, il CSV emette una fattura di 150 euro più IVA all'avvocato,³¹ importo che viene poi verosimilmente da questi incluso nella parcella a carico del cliente. Il Centro Servizi per il Volontariato di Milano (CIESSEVI), secondo quanto riferito dal suo direttore, Marco Pietripaoli, dopo essersi occupato per tre anni gratuitamente dell'orientamento al LPU nell'ambito delle misure alternative e delle sanzioni sostitutive, non potendo più far fronte a tale ingente compito con le proprie risorse, ha proposto al Tribunale e all'UEPE di Milano la sottoscrizione di un accordo analogo a quello in vigore a Como. Tale proposta è stata respinta dall'UEPE in quanto andrebbe a ledere il principio della gratuità del LPU per l'imputato.

V. Alberta: *gli enti disponibili a fare effettuare i lavori di pubblica utilità presso di sé mancano di coordinamento. Ci sono realtà territoriali, per quello che è la mia conoscenza, tendenzialmente più piccole, in cui ci sono, come dire, rappresentanti di diverse associazioni quindi una sorta di coordinamento di tutto quel terzo settore amplissimo che si può coinvolgere o che comunque è già coinvolto che svolgono questa funzione di coordinamento e rendono più semplice trovare un riferimento sul territorio sia per LPU sia per tanti altri aspetti legati anche a misure alternative alla detenzione, possibilità di housing... So che ci sono realtà territoriali di questo tipo, credo che a Milano questo manchi e quindi auspicherei una cosa del genere.*

Intervistatore: *Poi c'è l'esperienza di Como, in quel caso il Centro Servizi per il Volontariato riceve una specie di gettone...*

V. Alberta: *Lo so, questo francamente mi ha lasciata piuttosto perplessa.*

Intervistatore: *Perché?*

V. Alberta: *Perché credo che un'intermediazione di questo tipo su un istituto processuale con certe finalità e in un certo contesto non possa essere oggetto di un onere economico da parte di chi eserciti semplicemente un diritto. Quindi, come dire, è un servizio probabilmente anche molto utile che però, come posso dire - mi esprimo forse in termini un po' forti - sfrutta una disfunzione del sistema che non dovrebbe esserci. E quindi credo che... mia personale opinione... non sia una strada percorribile o auspicabile.*

Intervistatore: *Secondo te questa fase di filtro dovrebbe essere realizzata dall'UEPE?*

V. Alberta: *Allora è chiaro che l'UEPE nel mondo dei sogni potrebbe fare tantissimo e io sono convinta che al momento l'UEPE faccia tantissimo considerata la condizione del personale. Quindi questo è il punto di partenza. Nel mondo dei sogni l'UEPE certamente dovrebbe fare questo. Nel testo della legge non c'è scritto da nessuna parte che l'Ente dovrebbe essere cercato dal soggetto che chiede di essere ammesso alla prova. Lo si è stabilito nei protocolli in maniera inevitabile perché altrimenti l'UEPE sarebbe stato caricato di una serie di*

²⁹Quali, ad esempio, l'Osservatorio Carcere e territorio di Milano: www.ristretti.it/areestudio/territorio/milano/osservatorio.htm

³⁰ Il protocollo d'intesa è disponibile al seguente link: www.csv.como.it/images/protocollo%20dintesa%20tribunale%20di%20como%202011.pdf

³¹Cfr. www.csv.como.it/2012-03-15-16-38-23/giustizia-ripartiva

adempimenti che non erano sostenibili quindi la mia risposta è: nel mondo dei sogni sì, nella realtà è impensabile. So che l'UEPE nei casi di emergenza si attiva però mi rendo conto realisticamente che è una cosa che in questo momento è difficile da chiedere a un ufficio del genere, nelle condizioni in cui versa attualmente, con 35 persone, o quanti sono adesso, con il carico che hanno.

Passiamo ora a occuparci di uno dei punti più controversi della legge 67 e del modo in cui essa è stata accolta dagli addetti ai lavori. La percezione di chi scrive, confermata da alcuni colloqui effettuati, dalla partecipazione a convegni sul tema e da fonti di letteratura³², è che la Messa alla prova (e, più genericamente, il LPU, che troviamo anche tra le sanzioni sostitutive e le misure alternative) siano stati entusiasticamente e frettolosamente associati, da una parte degli operatori del settore, alla giustizia riparativa,³³ di cui tanto si parla e che molti vorrebbero fosse introdotta massicciamente nel nostro ordinamento.³⁴

Prima di procedere oltre, ci pare opportuno dichiarare il nostro punto di partenza, che consiste nella definizione di *Restorative Justice* condivisa a livello internazionale. Secondo le Nazioni Unite, la giustizia riparativa è

any process in which the victim and the offender and, where appropriate, any other individuals or community members affected by a crime participate together actively in the resolution of matters arising from the crime, generally with the help of a facilitator.³⁵

Gli strumenti operativi tipici della *Restorative justice* sono la mediazione (mediation), la conciliazione (conciliation), gli incontri con i gruppi familiari e i consigli commisurativi (conferencing and sentencing circles)³⁶ che possono esitare in

an agreement reached as a result of a restorative process. Restorative outcome include responses and programmes such as reparation, restitution, and community service, aimed at meeting the individual and collective needs and responsibilities of the parties and achieving the reintegration of the victim and the offender.³⁷

Il Consiglio D'Europa ha formulato una definizione della mediazione (che costituisce la più collaudata ed ampiamente sperimentata espressione della giustizia riparativa³⁸) tanto sintetica quanto esaustiva e chiara. Secondo tale definizione, può chiamarsi mediazione

³² Cfr. C. Mazzucato, *Ostacoli e «pietre di inciampo» nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia*, in G.Mannozi, G.A.Lodigiani (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Il Mulino, Bologna 2015, pp. 119-133.

³³ Si veda, ad es., il sito del Centro Servizi per il Volontariato di Milano (CIESSEVI) dove, sotto la voce "giustizia riparativa", si trovano una scheda illustrativa sul lavoro di pubblica utilità (ex art. 186 comma 9 bis e art. 187 comma 8 bis C.d.S. ed ex D.P.R. 309 del 1990, articolo 73 comma 5 bis) e le indicazioni in merito alla convenzione tra CIESSEVI e Tribunale di Milano per la gestione di 300 posti lpu presso le associazioni del territorio (www.ciessevi.org/servizi/giustizia-riparativa).

³⁴ Esperti quali Adolfo Ceretti, Gerardo Colombo, Luciano Eusebi, Claudia Mazzucato da tempo propongono una revisione sistematica del nostro sistema sanzionatorio alla luce della centralità dei precetti e dell'esperienza, ormai consolidata a livello internazionale, della giustizia riparativa. Tra i detrattori della *restorative justice* bisogna menzionare Piercamillo Davigo, secondo il quale l'applicazione della giustizia riparativa va limitata ai reati lievi, che potrebbero essere depenalizzati. Cfr. P. Davigo, *La giustizia riparativa nella visione della magistratura: risorsa o rischio?*, in G.Mannozi, G.A.Lodigiani (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, op.cit., p.187.

³⁵ United Nations, Economic and Social Council, *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, Risoluzione n. 12/2002.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ Cfr., *ex multis*, M.S. Umbreit, M. Peterson Armour, *Restorative Justice Dialogue: an essential guide for research and practice*, Springer Publishing Company, New York 2010, p. 111.

any process whereby the victim and the offender are enabled, if they freely consent, to participate actively in the resolution of matters arising from the crime through the help of an impartial third party (mediator).³⁹

Se si parte da queste definizioni, appare evidente che il lavoro di pubblica utilità – che, come abbiamo visto, costituisce il contenuto obbligatorio della Messa alla prova, quantificato dal giudice – non possa essere *tout court* assimilato alla giustizia riparativa. Esso infatti manca di alcuni elementi imprescindibili, contenuti in nuce nelle definizioni sopra riportate e dettagliatamente approfonditi da alcuni documenti internazionali che costituiscono le pietre miliari della giustizia riparativa, a cui si rimanda per un maggiore approfondimento.⁴⁰ Tali principi possono essere così sintetizzati:

- a) la volontarietà;
- b) il dialogo con la/le persona/e offesa/e e con la comunità danneggiata dal reato;
- c) il significato simbolico della riparazione.

La definizione di “restorative outcome” formulata dall’ONU e sopra riportata menziona il “community service”, assimilabile al nostro lavoro di pubblica utilità, ma lo colloca *a valle*, e non a monte, del dialogo con la persona offesa e/o con la comunità danneggiata dal reato. Ci spieghiamo meglio: nel paradigma della *Restorative Justice*, l’impegno riparativo e/o risarcitorio nei confronti della vittima e, più in generale, dell’intera collettività, può essere il *frutto* del percorso di riflessione critica sul comportamento illecito svolto dal reo, all’interno di una relazione dialogica con la parte offesa e con l’aiuto di un facilitatore/mediatore. Tale impegno riparativo deve «tendere a soddisfare i bisogni individuali e collettivi, le responsabilità delle parti e raggiungere la reintegrazione nella comunità della vittima e del reo». Siamo lontani da quanto avviene con la Messa alla prova degli adulti, dove il LPU è spesso più simile a una ‘pena’ che a un impegno volontario capace di esprimere responsabilizzazione nei confronti del danno causato alla vittima, alla collettività e se stessi. Questo concetto è stato ben espresso da Brunelli, mediatrice penale:

F. Brunelli: *Perché sia percorso di giustizia riparativa - noi lo diciamo sempre - ci deve essere l'elemento della consensualità, l'elemento di una qualsivoglia forma di relazione con le vittime, diretta o indiretta, e un qualcosa che si fa che ha la funzione di riparare il legame sociale, quindi non in un'ottica meramente compensatoria o di indennizzo. Cioè questi sono i tre elementi che qualificano un percorso come un percorso di giustizia riparativa, altrimenti è un'altra roba, degna ma un'altra roba.*

Da questi presupposti appare chiaro come la Messa alla prova, con la ‘quantità’ di lavoro di pubblica utilità calcolata facendo riferimento alla pena edittale prevista per il reato di cui il soggetto è imputato⁴¹, afferisca ancora a un paradigma retributivo di giustizia. Si tratta certamente di un passo avanti rispetto al modello carcere-centrico, nell’ottica di una giustizia delle *alternatives*, quindi più attenta ai percorsi individuali e alla corresponsabilità sociale nella

³⁹ Consiglio d’Europa, Comitato dei Ministri, *Recommendation R(99)19 concerning mediation in penal matters*.

⁴⁰ Oltre ai già citati, si vedano: United Nations Office on Drug and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, Wien 2006; European Commission for Efficiency of Justice, *Guidelines for a better implementation of the existing recommendation concerning mediation in penal matters*, CEPEJ (2007)13, Strasbourg, 2007; Unione Europea, Direttiva 2012/29/UE, «che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI».

⁴¹ Cfr. linee-guida adottate dal Tribunale di Milano.

genesì e nella risposta al reato, ma – come sostiene Brunelli – non può certamente essere considerata una forma di giustizia riparativa.

F. Brunelli: *E poi soprattutto non sono forme di giustizia riparativa, cioè sono attività di pubblica utilità, attività di utilità sociale ma che non sono di per sé, noi diciamo sempre "la giustizia riparativa non si fonda soltanto su ciò che fai ma su come lo fai" questa è la differenza; e in questo come ci stanno i punti che dicevamo prima: il consenso, la relazione con l'altro e la ricucitura del patto sociale, quindi un valore simbolico che rappresenta la tua azione di riparazione. Se questi elementi ci sono allora hai un percorso reale di giustizia riparativa e sei in quel paradigma di giustizia lì, altrimenti sei in un paradigma di giustizia retributiva esercitata in un modo più virtuoso, più articolato, più civile, però sei in un paradigma di castigo, di obbligo di indennizzo e per forza che c'è una tabella [il quadro di riferimento proposto dalle linee-guida del Tribunale di Milano] perché comunque è un'ottica di tipo più risarcitorio che riparatorio.*

Detto questo, non bisogna dimenticare che la legge 67/2014 inserisce tra gli elementi del programma di trattamento «le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa». Come abbiamo visto, la mediazione tra il reo (in questo caso dovremmo parlare di *imputato*) e la vittima costituisce lo strumento operativo più tipico della *Restorative Justice*. Se la Messa alla prova nel suo insieme non può essere considerata – per le ragioni anzidette – una forma di giustizia riparativa, l'apertura alla mediazione contenuta nel testo di legge potrebbe costituire, come scrive Claudia Mazzucato, un piccolo passo avanti verso la diffusione di questo nuovo paradigma di giustizia nel nostro ordinamento.⁴²

Giustizia riparativa *non* è il lavoro socialmente utile, né il «volontariato» prescritto o imposto dal giudice. Con le dovute cautele, la giustizia riparativa può essere inclusa nei lavori di utilità sociale o in una Messa alla prova, minorile o per adulti, e può persino integrare, tanto per fare un altro esempio, il percorso trattamentale di un ergastolano, conducendolo – se del caso – alla liberazione condizionale: ma non coincide, di per sé, con nessuno di questi istituti, misure, sanzioni, i quali semmai possono offrire alla *Restorative Justice* - in mancanza d'altro e, volendo, in attesa di meglio – quello che i mediatori nei loro scritti hanno definito «spazi normativi» offerti dall'ordinamento vigente per iniziare ad applicare la giustizia riparativa.⁴³

Vi è però un paradosso: la Messa alla prova, come abbiamo detto, è frequentemente associata alla giustizia riparativa, eppure l'unico elemento che effettivamente fa parte del paradigma della *Restorative Justice* non viene quasi mai utilizzato. Ad oggi, infatti, pur non essendo disponibili dati certi sul numero di casi che, dall'entrata in vigore della legge, hanno beneficiato di un percorso di mediazione, possiamo stimare che si possano contare sulle dita di una mano, a fronte di circa un migliaio di percorsi di Messa alla prova conclusi.

Seguiamo ancora Mazzucato:

fuori dagli ambiti specialistici, la giustizia riparativa risulta una grande sconosciuta nel nostro paese. Non di rado, inoltre, gli stessi operatori della giustizia (dai magistrati agli avvocati, dagli educatori agli assistenti sociali dell'amministrazione penitenziaria e degli enti locali) credono in buona fede di conoscerla, ma hanno invece in mente qualcos'altro (...). È significativo che la Commissione per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa annoveri tra i problemi che

⁴² Ad oggi, la giustizia riparativa trova spazio nell'ordinamento italiano all'interno della messa alla prova minorile, istituita con il D.P.R. 448 del 1988 (che stabilisce che il giudice possa impartire «prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa») e nel sistema della competenza penale del giudice di pace, introdotto con il D.Lgs. 274 del 2000 (che prevede sanzioni non detentive e la possibilità dell'estinzione del reato a seguito della conciliazione o mediazione tra le parti o di condotte riparatorie attuate dal reo).

⁴³ C. Mazzucato, *Ostacoli e «pietre di inciampo» nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia*, op. cit., p. 129.

hanno ostacolato l'implementazione della mediazione reo/vittima una estesa «mancanza di consapevolezza» (*lack of awareness*) da parte di professionisti e cittadini.⁴⁴

La sensazione è che all'interesse dichiarato (non vi è convegno o seminario sull'esecuzione penale o la Messa alla prova in cui non si parli di giustizia riparativa) non corrisponda un conseguente impegno nel proporre e praticare la mediazione in ambito penale. A nessuno dei soggetti sottoposti alla prova incontrati per questa ricerca è stato proposto concretamente di incontrare la persona offesa: in certi casi le assistenti sociali dell'UEPE temono che la collaborazione con i centri di mediazione possa comportare un aggravio di lavoro per il loro operato ufficio; alcuni avvocati confondono la mediazione con le pratiche conciliative; talvolta i giudici conoscono poco lo strumento della mediazione e tendono a non considerarlo.

R.C.: *nonostante abbia già seguito tantissimi casi, non ho ancora avuto ordinanze in cui è stata prescritta la mediazione penale. Lì sicuramente attivarsi, capire i tempi, la disponibilità dell'utente eccetera sarebbe più complicato, insomma. Ci sono gli enti sul territorio di Milano, però come dire, probabilmente non abbiamo ancora delle prassi chiare, non sarebbe immediato come in altri casi alzare la cornetta "ok, in due minuti lo organizzo", ecco ci sarebbe più da lavorare. Probabilmente su questi casi c'eravamo detti di confrontarci in direzione eccetera, quindi ecco su questo non ci sono ancora prassi condivise. Magari dei colleghi che hanno già avuto dei casi specifici, e si son dovuti, come dire, giostrare nella situazione hanno già canali più facili, hanno già i loro riferimenti e la strada; per me no.*

A. Calcaterra: *Le mediazioni purtroppo fanno fatica ad arrivare, perché non è facile e i giudici la conoscono molto poco. E' movimento culturale che deve ancora arrivare.*

Sintomo della poca conoscenza dello strumento della mediazione è la convinzione, diffusa anche tra gli intervistati, secondo cui in assenza della persona offesa non sia possibile dar vita a un percorso di giustizia riparativa. Decenni di pratica della *Restorative Justice* nei cinque continenti hanno mostrato che, quando l'autore del reato o la vittima non sono disponibili all'incontro (e dunque non è nei fatti possibile una mediazione reo-vittima), è possibile sostituirli, con risultati apprezzabili, con un reo o una vittima di un reato della stessa natura.⁴⁵

A.M. Zamagni: *No, io non ho avuto casi in cui si profilasse l'opportunità di un percorso di mediazione. Bisogna tenere conto che devono essere reati in cui c'è una parte offesa, deve essere acquisito il consenso della parte offesa a essere contattata da un centro di mediazione ed effettuare il percorso di mediazione. Per fare la mediazione è necessario che la parte offesa sia disponibile. Questo è molto difficile, così come non in tutti i reati c'è una parte offesa. Si può pensare a tutte le ipotesi di detenzione ai fini di spaccio, le ipotesi al comma 5 dell'art. 73, dove non c'è una parte offesa e sono tutti casi di Messa alla prova. Nell'unico caso che ho avuto, in cui avevo fissato udienza avvisando la parte offesa per valutare un percorso di mediazione, la parte offesa non è venuta. Sono dall'UEPE che hanno mandato in questi due anni solo due volte i casi in mediazione.*

M. Amicone: *Sì, uno l'ho stimolato io personalmente, ma non è stato possibile per indisponibilità della persona offesa. Non è facile, mi rendo conto - è un tema che mi piace molto, mi appassiona dai tempi della sorveglianza - il problema però è delicatissimo; penso che forse, sarebbe forse più possibile allargarlo a quei casi, a quel meccanismo di mediazione atipica - non so come ... lei sarà sicuramente più in grado di me di trovare la definizione adatta - quindi non rispetto alla persona offesa reale ma a una persona ... che funzionerebbe, a mio modo di vedere, molto bene rispetto all'autore di reato, che in questo momento è quello che ci interessa, perché la persona offesa ha la facoltà o no di essere interpellato, una volta che decida di non esserlo - è la sua scelta e va*

⁴⁴Ivi, p. 123.

⁴⁵Cfr. M.S. Umbreit, M. Peterson Armour, *Restorative Justice Dialogue: an essential guide for research and practice*, op. cit. pp. 260-261.

rispettata naturalmente - però è anche secondo me un meccanismo di crescita dell'individuo quello di fare un percorso di fronte a una persona offesa. Se quella reale non c'è diamogli l'opportunità di fare un percorso con quella atipica insomma.

Se fosse opportunamente proposta e correttamente praticata, la mediazione potrebbe costituire uno spazio d'espressione e di ascolto prezioso anche per le vittime, le quali, come nel caso riferito da Brunelli, possono non accettare che il reato da esse subito vada incontro all'estinzione in seguito all'esito positivo del percorso di Messa alla prova:

F. Brunelli: *Mentre un dato che noi abbiamo raccolto in questo caso che stiamo seguendo è una grandissima insoddisfazione della vittima sulla concessione della Messa alla prova, cioè la vittima ha vissuto la concessione della Messa alla prova come una terribile ingiustizia, come una giustizia di secondo livello, cioè come relegare questo fatto a una giustizia di secondo livello per cui "che lui vada tutti i giorni a firmare in comune è inaccettabile per me, è una roba che mi insulta, perchè io non ho potuto parlare, perchè il giudice che ha disposto la Messa alla prova non mi ha dato udienza per parlare perchè mi sono presentata - lei si è presentata a UEPE con l'avvocato dicendo - anche io voglio partecipare alla stesura del programma di Messa alla prova in quanto vittima cioè voi dovete ascoltare anche me" e UEPE le ha detto "No, perchè noi il programma lo dobbiamo fare con l'autore di reato ed è per questo che all'assistente sociale è venuta in mente la mediazione, perchè ha detto "però c'è un centro che la può stare ad ascoltare". E però ecco per questa vittima la Messa alla prova è stata proprio vissuta come una non giustizia per lei. Questo l'abbiamo proprio raccolto nel colloquio preliminare.*

La mediazione, inoltre, può essere particolarmente utile – fatte salve le opportune cautele ben note ai mediatori esperti⁴⁶ – quando l'autore del fatto e la persona offesa sono legate da una relazione familiare o di vicinato, a causa della quale è probabile che possano tornare a incontrarsi anche in seguito al reato. Montagnini annovera la non risposta all'implicita esigenza di mediazione tra le criticità da affrontare nella gestione dei casi di Messa alla prova:

I. Montagnini: *...le criticità personali del caso: tutte le cautele da usarsi con la persona dipendente, tutto quello sfumato di disturbo psicologico che a volte accompagna i reati, tutta quella necessità di percorsi di mediazione che potrebbero, secondo me, sostituire egregiamente l'attività riparativa nella Messa alla prova. Perché chiaramente riparare serve, significa riparare la collettività, là dove ci sono reati che coinvolgono le famiglie, credo che sia proprio fondamentale avviare dei percorsi di giustizia riparativa nei termini di mediazione penale. O qui non si chiamerà mediazione penale, si chiamerà in un altro modo...*

Come metteremo in luce trattando delle minacce e delle opportunità, secondo alcuni esperti intervistati un'ulteriore ragione dello scarso ricorso alla mediazione nell'ambito della Messa alla prova andrebbe ricercata nella mancanza di regolamentazione della giustizia riparativa nell'ordinamento italiano e nell'insufficienza di centri pubblici per la mediazione penale. Il territorio di Milano costituisce, sotto quest'ultimo profilo, una virtuosa eccezione, data la presenza di un centro di mediazione afferente al Comune.

Forse è solo questione di tempo. Il paradigma di pensiero della *Restorative Justice* chiede di 'cambiare le lenti'⁴⁷ con cui guardare le relazioni umane e i conflitti. La possibilità che l'autore di un reato e la persona offesa possano liberamente e volontariamente scegliere di incontrarsi e di «partecipare insieme e attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato»⁴⁸ suscita

⁴⁶ Cfr. *Ivi*, pp. 304 ss.

⁴⁷ Mutuiamo questa espressione dal titolo della nota opera di H. Zehr, *Changinglenses: a new focus on crime and justice*, Herald Press, Scottsdale Pa., 2005.

⁴⁸ United Nations, Economic and Social Council, *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, Risoluzione n. 12/2002.

naturale diffidenza, paura e scetticismo, tanto nel Legislatore quanto nella società civile. La Messa alla prova, pur con tutti i limiti che sono stati messi in luce, con la previsione della mediazione apre uno spazio di sperimentazione in tale direzione, che aspetta di essere valorizzato.

In questo senso, ci pare significativo menzionare la prima, positiva, esperienza di collaborazione tra il Centro per la giustizia riparativa e la mediazione del Comune di Milano e l'UEPE di Pavia, esperienza che ha portato alla sottoscrizione di una convenzione tra i due enti. Il progetto, secondo il racconto di uno dei mediatori incaricati, si è composto di due percorsi di riflessione sui significati della giustizia riparativa: il primo rivolto agli operatori del servizio sociale, il secondo a un gruppo di 'affidati' e 'probandi' in carico al servizio. Il programma ha previsto un momento di confronto tra i due gruppi e la possibilità, per gli autori di reato, di proseguire con un percorso individualizzato che è sfociato, per alcuni, in un incontro di mediazione con una vittima aspecifica, per altri nel compimento volontario di un'attività di utilità sociale. La partecipazione di ciascuno è stata libera e volontaria lungo tutto il progetto.

***F. Brunelli:** Allora fino ad adesso noi abbiamo, come centro per la giustizia riparativa, firmato una convenzione con UEPE di Pavia, una convenzione che riguarda proprio i casi di Messa alla prova. Quindi ci siamo convenzionati con loro, questa convenzione non l'abbiamo fatta con UEPE di Milano perché sostanzialmente abbiamo avuto dei colloqui con la dottoressa Panarello, che ha accolto la nostra offerta come servizio, dicendo insomma se avremo dei casi li invieremo; e ne hanno inviato uno, non adatto, e basta, però non hanno voluto firmare alcuna convenzione. E invece Pavia è un contesto nel quale abbiamo avuto modo di lavorare di più perché abbiamo svolto un percorso di giustizia riparativa con un gruppo di operatori, quindi con gli assistenti sociali di UEPE, e con un gruppo di persone, in parte in affidamento in prova, in parte in Messa alla prova. Che quindi come attività di riparazione sono state incluse in questo gruppo, è stato loro proposto se volessero far parte di questo gruppo di riflessione sui significati della giustizia riparativa e loro hanno detto di sì. E quindi in gruppo queste persone hanno svolto 5 incontri; prima da soli con noi, con dei mediatori, sui significati della riparazione, e quindi hanno fatto una riflessione a livello collettivo senza entrare in profondità sulla storia di ciascuno, ma proprio come gruppo. A partire da questo c'è stato poi un confronto con il gruppo degli operatori che aveva fatto lo stesso percorso, un percorso quindi di sensibilizzazione ai significati della giustizia riparativa, e da questo incontro comune sono nati poi dei percorsi individualizzati su ciascuno di loro, cioè loro poi, con l'accordo degli assistenti sociali di riferimento, hanno partecipato a un incontro con i mediatori dell'ufficio e hanno praticamente esplicitato in quale direzione di giustizia riparativa volessero lavorare rispetto alla propria vicenda di reato. E allora alcuni di loro hanno svolto attività di utilità sociale, altri hanno svolto un incontro di mediazione con la vittima aspecifica (...). È a partire da questo percorso fatto a Pavia che è nata poi la firma della convenzione perché potesse esserci anche un invio più puntuale di casi qui.*

6.1. Opportunità e minacce

Se i punti di forza e di debolezza riguardano alcuni aspetti applicativi della legge su cui vi sono margini di azione poiché consistono in fattori interni al sistema che se ne occupa, esistono alcune "minacce" e "opportunità" che provengono dall'esterno e su cui, banalmente, anche gli esperti intervistati possono incidere solo in modo marginale. La prima enorme minaccia al buon funzionamento della Messa alla prova per adulti è data dal fatto che la normativa è stata introdotta senza includere alcun finanziamento dedicato; ciò significa essenzialmente che l'UEPE è obbligato ad abbassare notevolmente gli standard di intervento, creando la condizione – in taluni casi – che la Messa alla prova, di fatto, coincida con i lavori di pubblica

utilità. Questo vuol dire che i margini per intravedere un valore riparativo si annullano in tutti quei casi in cui il soggetto non ha interesse per l'attività che svolge, non ne scorge la connessione con una qualche forma di solidarietà sociale, o non ritiene vi siano legami anche indiretti con il danno da lui causato. Su questo fronte va segnalato che se l'UEPE è riuscito a garantire un lavoro approfondito con un ragazzo molto giovane da noi intervistato che aveva già effettuato un percorso di Messa alla prova da minore, in altri casi è stato praticamente invisibile, fatta eccezione per il primo colloquio di conoscenza e l'ultimo di chiusura. Questa mancanza, in effetti, non sembra sia stata patita dai soggetti in prova che l'hanno interpretata anche quale forma di fiducia e di conseguente riconoscimento di margini di libertà. Tuttavia, in certi casi, secondo un'assistente sociale dell'UEPE intervistata, per mancanza di tempo, di fatto si corre il rischio di non poter garantire degli interventi professionali efficaci, ingenerando una condizione di malcontento anche tra gli operatori, su cui è stata chiamata a intervenire anche il giudice Amicone:

R.C.: *Ma allora, il potenziale è altissimo. Nel senso che sicuramente come dire .. noi siamo in una fase contraria a questa misura, ma in realtà c'è tutt'altro. Il problema che, come dire, "fatta la legge, non dati gli strumenti per applicarla". E quindi come dire, il potenziale è altissimo [...] però ripeto, ha senso se gli diamo un senso, cioè se la riempiamo di contenuti. Su persone che arrivano - come gli esempi che ho fatto prima -con atteggiamenti estremamente banalizzanti, tu purtroppo no hai tempo per fargli capire che è altro. Sì, lo fai nel primo colloquio però come dire, non riesci stargli dietro come vorresti, ad approfondire, a dare il senso che vorresti, affiancarli. Non tutti, perché ripeto l'ingegnere, il medico che dopo la festa, non so del ventesimo di matrimonio, è stato fermato dopo 10 secondi che ha bevuto il bicchiere di vino, non ha bisogno di nessun reinserimento. Però ci son persone che avrebbero bisogno di essere seguite probabilmente di più. Noi sicuramente intensifichiamo rispetto agli altri, cioè non seguiamo un programma standard, però non quanto dovremmo. Cioè nel senso che sicuramente non riusciamo a fare un'indagine sociale, sicuramente a volte nel corso dell'intervento hai delle parti che ti piacerebbe approfondire, ma non hai tempo per farle, anzi magari lasci cadere, perché non ha senso scoperchiarle, magari far tirar fuori delle cose poi dire "si va bè ma il tempo è scaduto io non ho più tempo da dedicarle richiuda non voglio sapere". Se tiri fuori devi avere anche il tempo per dedicare no?*

M. Amicone. *Uomini e mezzi. Ci vogliono uomini e mezzi, non possiamo non dare uomini e mezzi all'esecuzione penale esterna, altrimenti tutto il meccanismo cade. Fanno veramente i miracoli mi rendo conto, all'indomani della legge, dopo qualche mese, la dottoressa Panarello mi ha chiesto di fare un incontro con le assistenti sociali per dargli un po' di entusiasmo perché effettivamente ... è una richiesta per loro veramente gravosa ...*

A questo proposito va rilevato come nell'ambito di pochi colloqui sia difficile instaurare un'interazione che non sia quasi totalmente regolata da strategie e non può considerarsi del tutto soddisfacente – benché forse inevitabile considerando la sua natura “coatta” – che non vi siano spazi per una relazione più approfondita e spontanea. Così, spesso, il soggetto si racconta utilizzando i parametri dell'operatore, impostando cioè relazioni talvolta affettate che si basano e si conformano all'immagine ideale che l'altro ha elaborato nei suoi confronti, dando forma a una “interazione strategica” (Rao, 2000) di cui può essere un esempio quella descritta da G.:

G: *Cioè era tutto fatto, tutto preimpostato, poi la mia tutor mi chiama e fa "guarda, ho parlato con il mio superiore, e mi ha detto: ti sei dimenticata la parte SERT" no? e mi ha fatto un paio di domande di quelle, da psycho, tipo "fumi ancora?", "fumerai?", "ti senti dipendente?" ..gli dai le risposte che vogliono sentirsi dire e ..*

Intervistatore: *Le hai mentito sostanzialmente*

G.: *No, non ho mentito, non mi ricordo esattamente le 3/4 domande che mi ha fatto, diciamo 50/50. Ho detto quello che dovevo dire, e dall'altra parte avevo la mia tutor che, "mi conosce", tra virgolette, però ha visto che, ha*

visto come mi presento, mi comporto e ..diciamo che ha dato anche il suo giudizio, giudizio deriva soprattutto da quello, quindi...

In altre parole, un servizio che dovrebbe essere deputato a valorizzare la misura e a contrastare approcci superficiali, si trova inevitabilmente costretto ad agire con superficialità, ricorrendo a programmi spesso standardizzati e sottoposti a una logica burocratica. Ne risulta che anche gli enti lamentano difficoltà a mettersi in contatto con l'UEPE, in particolare quando si tratta di ridefinire i contenuti della prova e dunque di agire verso una personalizzazione reale del percorso, descrivendo una realtà molto distante dalla costruzione di un "abito su misura" citato in precedenza:

S.H.: *Il problema qual è? Che a volte uno non si può muovere... la maggior parte degli assistenti sociali dell'UEPE, visto che non fanno solo questo ... non ci sono quasi mai. Per cui o tu telefoni e scatta la segreteria, l'interno non c'è, "lasciate il messaggio" e le persone non lo lasciano. Non danno la mail di riferimento... Perché poi ha dei problemi diventa difficile raccordarsi con l'assistente sociale con cui devono poi di nuovo concertare il tutto [i contenuti della prova n.d.R] e telefonano a noi. Noi non abbiamo la facoltà e l'autorizzazione per procedere. Questa situazione è così incancrenita... più tutto deve essere regolare e ferreo, più diventa difficile.*

G.: *No, ho trovato molto sconcertante il fatto che comunque, l'avvocato me l'ha proposto e mi ha fatto ottenere questa misura; il tutor dell'UEPE è stato molto preciso, dopo di che sei tu da solo, nel senso che te lo devi trovare te, te lo devi gestire te. e se ritengo questa, la Messa alla prova una misura assolutamente positiva, perché appunto ti dà la possibilità di cancellare un errore, cancellarlo veramente, dall'altra non penso che tutti abbiano la testa o la voglia o la razionalità per capire quanto è importante questa cosa, e quindi magari trovarsi, come ho fatto io in 20 giorni, un'associazione disponibile. il mio obiettivo era chiudere questa storia, e quindi mi sono attivato in un certo modo, nel momento in cui vai a trovare altri soggetti, magari ci metti sei mesi a trovarlo, passa un altro anno .. alla fine rischia di durarti più, invece del processo normale, il processo normale no perché dura anni, però di altre misure insomma. A un certo punto mi son trovato che rischiamo di farlo durare più di quanto mi sarebbe durato i cinque anni di ... non mi viene, aiutami a livello tecnico*

La strategia di sopravvivenza adottata, come anticipato, consiste allora nell'abbassare gli standard e nell'affidarsi alla grande collaborazione della rete per sopperire alle mancanze. Da questo punto di vista il territorio di Milano può costituire un'opportunità incredibile da valorizzare.

A.M. Zamagni: *Questo è un territorio, milanese in particolare, in cui già il volontariato ha storicamente delle radici molto forti e l'accoglienza in generale ha delle radici molto forti, per cui tutti quegli enti che si pongono in questa prospettiva hanno la possibilità di coniugare due dati di intervento: uno rendere questi soggetti portatori di un arricchimento per l'ente stesso, perché svolgono un lavoro che va a beneficio dell'ente; dall'altra parte però farsi carico di un soggetto che ha in qualche modo bisogno di un intervento di questo genere. Il territorio si presta moltissimo, perché è un territorio che ha un tessuto sociale, da questo punto di vista, molto forte. In genere anche rispetto ai soggetti extracomunitari che possono entrare nelle maglie di questo istituto, anche se qui c'è tutto il problema dei soggetti extracomunitari che non siano soggiornanti regolarmente sul territorio, perché per i lavori di pubblica utilità ci vuole l'assicurazione. Comunque, un territorio dove il volontariato ha queste radici è un territorio in cui questi istituti hanno molta possibilità di successo.*

Un ulteriore elemento di forza del territorio di Milano è dato dall'atteggiamento favorevole alla sperimentazione della Messa alla prova e, in generale, delle *alternatives*, proprio della magistratura e dall'amministrazione penitenziaria. Basti ricordare il fatto che il Tribunale di Milano è stato il primo in Italia a dotarsi di linee-guida per l'applicazione della legge 67.

Per quanto riguarda l'apertura alla giustizia riparativa contenuto nella legge, come abbiamo accennato, alcuni esperti intervistati ritengono che tra le ragioni dello scarso ricorso alla

mediazione nell'ambito della Messa alla prova vada annoverata l'assenza di centri pubblici per la mediazione penale e, più in generale, la mancanza di regolamentazione di questa pratica nell'ordinamento italiano. Nel nostro ordinamento, infatti, non vi è cenno ai requisiti che i centri di mediazione devono ottemperare, né alla formazione e ai doveri dei mediatori, né alle procedure di presa in carico dei casi e al valore per il percorso penale dei contenuti e dell'esito della mediazione. Questa situazione suscita la diffidenza dei giudici e degli assistenti sociali della giustizia nei confronti dei centri privati che si stanno diffondendo e che propongono convenzioni.

Da questo punto di vista, il territorio di Milano risulta privilegiato, in quanto dispone di due centri per la mediazione di comprovata professionalità ed esperienza, uno dei quali afferente al Comune di Milano,⁴⁹ che possono costituire una risorsa importante – ma ad oggi sottoutilizzata – rispetto alla previsione della mediazione contenuta nella legge 67.

M. Cassano: *Poi ci sono delle questioni tecniche. La legge è vaga perché parla di enti presenti sul territorio e l'assenza di una regolamentazione degli enti accreditati per la mediazione, è chiaro che non possiamo prendere il modello della mediazione civile ed importarlo, ma se pensiamo a come è stato tracciato quel percorso, per l'accreditamento dei centri per la mediazione o dei percorsi di formazione, attraverso il quale si può giungere alla conclusione che la mediazione non la possono fare tutti. Io inorridisco di fronte a delle strutture che si sono inventate la mediazione, essendo uno strumento molto delicato.*

S. Panarello: *Sulla prescrizione di tipo riparatorio che è genericamente prevista e si fa un accenno anche alla mediazione penale, abbiamo cercato di esplicitare meglio questa possibilità ma ci sono grosse difficoltà, dovute al fatto che la mediazione penale non è conosciuta né dagli avvocati né dai giudici e soprattutto non ci sono enti pubblici che si occupano di mediazione penale. Noi abbiamo trovato un accordo con il tribunale di Milano, in una situazione pseudo pubblica che è quella che riguarda i due uffici di mediazione che hanno una convenzione specifica con il comune di Milano, che uno è quello di Ceretti e uno è quello di Giulini, che sono i due uffici che possono essere i nostri interlocutori rispetto alle segnalazioni possibili rispetto ai percorsi di mediazione. Però di fatto abbiamo pochissime segnalazioni, perché i percorsi di mediazione presuppongono l'accordo della parte offesa e perché sulla mediazione è ancora necessaria un'attività di sensibilizzazione. solo attraverso un percorso di conoscenza e sensibilizzazione si aprirà le strade anche alle eventuali segnalazioni. Per certi tipi di reato segnaliamo questa possibilità che non viene accettata.*

A.M. Zamagni: *C'è poi il profilo dell'assenza in Italia di agenzie pubbliche, per riferirsi ai paesi anglosassoni, che si occupino di mediazione o di Restorative Justice, quindi anche il riferimento alla mediazione in sé assolutamente positivo non tiene conto però che da noi la professione del mediatore non ha un percorso di natura istituzionale, non ci sono enti pubblici e diventa difficile interfacciarsi con soggetti che non abbiano una rilevanza di natura pubblica.*

Da ultimo, vale la pena sottolineare una incongruenza nella disciplina della Messa alla prova che può comprometterne l'attrattività: a differenza delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, la sospensione del procedimento con Messa alla prova viene iscritta anche nel casellario giudiziale richiesto dall'interessato (v. d.p.r., 14 novembre 2002, n. 313). Di questo aspetto si discuterà in sede di conclusioni.

⁴⁹ Cfr. *supra*, par. 3.6.

6

Conclusioni: gli interventi possibili

Come i risultati della SWOT hanno suggerito, la Messa alla prova per adulti incorpora due codici semantici apparentemente distanti tra loro: la fiducia da un lato, la punizione dall'altro. Questo dualismo, in certi frangenti, può creare una sorta di dissidio comunicativo, derivante dal fatto che – molto lentamente – si stanno introducendo nel discorso della giustizia dei linguaggi affettivi e comunitari che non le appartenevano (cfr. Rao, 2000). In effetti,

“recentemente, hanno trovato cittadinanza nel campo penale termini che rimandano a un vocabolario diverso da quello tradizionale: parole come “riparazione” e “dialogo” – ricorrenti nell’ambito della restorative justice –, o anche “fiducia” e “prossimità” – sempre più associate a nuove forme di policing –, appaiono molto lontane dall’idea di una penalità fondata sulla paura e sull’intimidazione” (Cornelli, 2008: 284).

Queste incursioni linguistiche mostrano, d'altra parte, una disponibilità delle istituzioni ad accompagnare le novità che si riverbera nell'individuazione da parte dei soggetti intervistati proprio delle componenti afflittive della Messa alla prova quali punti di debolezza.

In altre parole, non solo nelle intenzioni politiche, ma anche nelle sensibilità istituzionali si espande quel terreno in cui il “meticcio di logiche” (Faget, 1997) mette in risalto l'esistenza e, al tempo stesso, la necessità di ri-definire le modalità del fare giustizia, senza rinunciare al suo ancoraggio saldo ai principi dello stato di diritto e alla sua funzione simbolica.

In questo senso, non cambia l'idea di giustizia:

“è semmai la sua funzione strumentale che può essere assicurata da una costellazione di attori e agenzie chiamati a inventare una forma di giustizia più vicina alle aspettative individuali e ai bisogni sociali. Anche lo stesso Garapon (1992) insiste sul fatto che anche nella giustizia odierna non si possa prescindere da una dimensione simbolica che, in un linguaggio durkheimiano, è quella che tocca “gli stati forti della coscienza collettiva” e che sta a significare “l'alterità irriducibile del sociale, la trascendentalità necessaria alla vita di tutti i gruppi sociali”. (cfr Ceretti, 2013)

Rispetto alla Messa alla prova, affinché i principi di universalità propri dei moderni sistemi di giustizia penale siano garantiti, è necessario che l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna riesca a giocare un ruolo davvero centrale in tutte le fasi. Si tratterebbe, in altre parole, di far sì che l'UEPE diventi a titolo effettivo un organismo in grado di esercitare una *governance*, ossia di governare le reti che gravitano attorno alla Messa alla prova: ciò consentirebbe di superare la sensazione che questa misura sia demandata alla sensibilità e alla buona volontà degli Enti accoglienti e degli avvocati, generando ambiguità e forme di improvvisazione.

Di questa necessità c'è una forte consapevolezza tra gli esperti intervistati e costituisce l'auspicio più ricorrente nel momento in cui si ipotizzano gli interventi necessari per potenziare la misura.

Per spiegare meglio la centralità di questa affermazione e collocarla nel contesto delle *policies* che si ritiene utile mettere in campo per migliorare l'applicazione della Messa alla prova nel territorio milanese, vale la pena riferire brevemente i passaggi di ricerca che sono stati compiuti.

Durante le interviste sono stati raccolti suggerimenti e opinioni che hanno consentito di elaborare un quadro sintetico dei punti che costituiscono un possibile Vademecum per migliorare l'efficacia della Messa alla prova (Cfr. tabella 6).

Tabella 6 – Sintesi degli interventi proposti

E' auspicabile che l'UEPE sia messo nella condizione di svolgere una funzione di regia, quale ente-fulcro dell'istituto della Messa alla prova.
Sarebbe opportuno costruire un elenco di enti accoglienti specifico per la MAP (inclusivo di posti disponibili e caratteristiche) o un sistema di convenzionamento.
È auspicabile potenziare la funzione di <i>matching</i> , sotto l'egida pubblica.
È consigliabile estendere la rete degli Enti accoglienti al settore pubblico (Comuni, ex ASL, Ospedali...)
Bisognerebbe affrontare il problema dell'onere economico costituito dall'assicurazione per il lavoratore LPU.
Sarebbe auspicabile rafforzare e sensibilizzare la rete attraverso interventi di formazione e campagne informative che presentino modalità e contenuti della Messa alla prova per adulti.
Sarebbe utile modificare la disciplina relativa al casellario giudiziario.
Bisognerebbe promuovere maggiore conoscenza della giustizia riparativa e della mediazione, soprattutto tra i componenti della rete, e favorire il suo utilizzo attraverso protocolli ad hoc.
È consigliabile sensibilizzare la società civile sulle misure alternative al processo e al carcere, promuovendo il cambiamento culturale che esse rappresentano.

In un secondo momento, a ciascun esperto è stato chiesto di dare una valutazione di priorità sugli interventi previsti nel vademecum, di segnalare eventuali altri interventi non previsti nel Vademecum e di identificare un'azione o proposta che renda possibile la realizzazione concreta degli interventi su cui si ritiene di poter dare un contributo operativo.

Preliminarmente è utile sottolineare il fatto che quasi tutti gli intervistati hanno espresso valutazioni medio-alte o alte con riferimento a tutti gli interventi indicati, dimostrando un ampio consenso sulle misure indicate. Il risultato della valutazione è sintetizzato nel VADEMECUM (figura ...) che indica, in ordine di priorità, gli interventi proposti (INTERVENTI PRIORITARI) e, a fianco, alcuni suggerimenti – in forma sintetica e rispetto ai quali non necessariamente esiste una condivisione da parte degli intervistati – che ne possono facilitare l'applicazione (AZIONI).

Tabella 7 – Vademecum per migliorare l'efficacia della Messa alla prova.

INTERVENTI PRIORITARI	AZIONI
E' auspicabile che l'UEPE sia messo nella condizione di svolgere una funzione di regia, quale ente-fulcro dell'istituto della Messa alla prova.	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento dell'organico - Collaborazione con le Forze dell'ordine - Collaborazione con l'Autorità giudiziaria
È consigliabile sensibilizzare la società civile sulle misure alternative al processo e al carcere, promuovendo il cambiamento culturale che esse rappresentano.	<ul style="list-style-type: none"> - Incontri con esperienze - Mass-media
Bisognerebbe promuovere maggiore conoscenza della giustizia riparativa e della mediazione, soprattutto tra i componenti della rete, e favorire il suo utilizzo attraverso protocolli ad hoc.	<ul style="list-style-type: none"> - Incontri di formazione, aggiornamento e confronto - Regolamentazione dell'attività di mediazione
Sarebbe auspicabile rafforzare e sensibilizzare la rete attraverso interventi di formazione e campagne informative che presentino modalità e contenuti della Messa alla prova per adulti.	<ul style="list-style-type: none"> - Incontri di formazione, aggiornamento e confronto - Incontri con simulazioni
È consigliabile estendere la rete degli Enti accoglienti al settore pubblico (Comuni, ex ASL, Ospedali...)	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicità dell'adesione/non adesione di tutti gli enti pubblici - Pubblicizzazione della Messa alla prova come risorsa per l'ente - Coinvolgimento degli Assessorati - Incontri promossi dai tribunali
Bisognerebbe affrontare il problema dell'onere economico costituito dall'assicurazione per il lavoratore LPU.	<ul style="list-style-type: none"> - Istituzione di una polizza cumulativa - Costi di gestione complessivi dei lavoratori LPU. - Chiarimenti normativi
Sarebbe opportuno costruire un elenco di enti accoglienti specifico per la MAP (inclusivo di posti disponibili e caratteristiche) o un sistema di convenzionamento.	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione sul sito del tribunale - Incontri con i referenti del tribunale
Sarebbe utile modificare la disciplina relativa al casellario giudiziario.	<ul style="list-style-type: none"> - Previsione della non menzione nel casellario giudiziario
È auspicabile potenziare la funzione di matching, sotto l'egida pubblica.	<ul style="list-style-type: none"> - Istituzione di un ufficio o potenziamento di un ufficio

L'adeguamento numerico e professionale (non solo degli assistenti sociali) della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna, già previsto come ipotesi dalla legge 67/2014 (art. 7), è indicato dagli esperti come necessario per mettere l'Uepe nella condizione di svolgere una funzione di regia nell'applicazione dell'istituto della Messa alla prova. La priorità di fare dell'Uepe quell'ente fulcro che emerge dal testo legislativo, in modo tale da scongiurare rischi di affidamento esterno (agli enti pubblici o privati della rete) di ruoli di *governance* della singola

misura applicata così come di parti del sistema, induce anche a sottolineare l'importanza di attivare più saldi e costanti rapporti di collaborazione istituzionale con l'Autorità Giudiziaria e con le Forze dell'Ordine, prevedendo per queste ultime anche un canale comunicativo continuo sugli arresti in flagranza di reato per i quali è ipotizzabile l'avvio di una Messa alla prova. Questo suggerimento, così importante per evitare differenze di trattamento connesse il più delle volte alla diversa sensibilità dei singoli Avvocati, ne implica un altro: adoperarsi per la formazione/sensibilizzazione anche delle polizie (oltreché per magistrati e avvocati) in tema di *probation*.

Più in generale, l'opera di sensibilizzazione diretta a sostenere culturalmente il cambiamento introdotto dalla Messa alla prova, indicata al secondo posto tra le priorità d'intervento, andrebbe svolta in modo diffuso attraverso la pluralità di mezzi a disposizione, ma tenendo conto di due elementi fondamentali: la comunicazione delle esperienze concrete di *Alternatives* e di dati statistici affidabili, che presuppongano, dunque, una verifica costante dei contenuti ed esiti dei procedimenti anche nella prospettiva della rilevazione di casi di recidiva di soggetti che hanno affrontato con esito positivo la Messa alla prova.

Aumentare la conoscenza della giustizia riparativa e della mediazione, soprattutto tra i componenti della rete, costituisce una priorità su cui nessun intervistato ha espresso dubbi circa l'urgenza e che richiede attività continue di formazione, di aggiornamento e di sensibilizzazione tra tutti gli operatori chiamati ad avere un ruolo nell'applicazione della Messa alla prova. Non tutti, però, si dichiarano d'accordo sull'utilizzare lo strumento del protocollo per attivare collaborazioni con enti e centri di mediazione presenti sul territorio, sottolineando invece la necessità, espressa in modi diversi, di poter contare su una regolamentazione dell'attività di mediazione che consenta forme di accreditamento pubblico degli enti di mediazione oltreché una disponibilità effettiva di operatori della mediazione in ogni territorio. In questo senso il territorio di Milano presenta già una situazione favorevole, potendo contare su un centro di mediazione del Comune di Milano, i cui mediatori sono stati selezionati e "assunti" direttamente dall'ente pubblico: il richiamo alla necessità di "mediatori pubblici" per svolgere un'attività così cruciale e delicata nel dare un contenuto propriamente riparativo alla Messa alla prova trova dunque riscontro nella realtà istituzionale milanese.

Al fine di costruire una rete di enti disposti ad attivare forme di collaborazione per l'applicazione di misure di Messa alla prova, per la quale si richiedono attività di sensibilizzazione e formazione, si reputa fondamentale il coinvolgimento degli enti pubblici: il rilievo della difficoltà di un loro coinvolgimento si accompagna alla valutazione della loro rilevanza nella possibilità di offrire percorsi validi ai soggetti in Messa alla prova. La proposta di rendere visibile e riconoscibile l'impegno degli enti pubblici in questa direzione richiama le pratiche di *white list* (o, al contrario, *black list*) che, in altri contesti, agendo sulla dimensione reputazionale, hanno lo scopo di persuadere nell'adozione di comportamenti attesi. In questo caso è difficile valutare se l'effetto sperato di questa forma di pubblicità /positiva e negativa) sia efficace o meno. Qualche risultato positivo potrebbe derivare da un lavoro quotidiano di relazione dell'Uepe con i singoli assessorati e settori dei Comuni e da iniziative organizzate dai Tribunali e rivolte specificamente a enti locali e ospedalieri.

Un aspetto che rischia di compromettere la praticabilità dei Lavori di Pubblica Utilità e che è emerso in modo evidente fin dalle sue prime sperimentazioni, riguarda l'onere economico costituito dall'assicurazione per il lavoratore: alcuni intervistati ipotizzano forme di assicurazione cumulativa per ridurre i costi, che comunque non dovrebbero ricadere sull'ente ospitante. Rimane un tema spinoso da affrontare, insieme ai costi più complessivi di gestione

del lavoratore, su cui si richiede un intervento normativo chiarificatore. Si ritiene debba essere modificata anche la disciplina del casellario inserendo la previsione della non menzione dei provvedimenti di estinzione a seguito di esito positivo di Messa alla prova⁵⁰.

Si sottolinea, infine, l'opportunità di costruire un elenco di enti accoglienti specifico per la Messa alla prova (inclusivo di posti disponibili e caratteristiche), da pubblicare anche sul sito del Tribunale, oppure un sistema di convenzionamento, anche se c'è chi rileva che questa attività potrebbe non essere così necessaria considerato il ruolo dell'Uepe nel filtrare gli enti attraverso la predisposizione di un programma di lavoro. Da una parte, dunque, si mette in luce la necessità di dare informazioni chiare e standardizzate per l'attivazione di misure di Messa alla prova, dall'altra la necessità di vincolare l'Uepe, soprattutto in una fase iniziale, nella propria attività di individuazione dell'ente più utile e affidabile da coinvolgere nel caso concreto. Certamente il potenziamento della funzione di *matching* tra domanda e offerta di percorsi di Messa alla prova è vista con estremo favore se rimane sotto l'egida pubblica, attraverso la creazione o il potenziamento di un Ufficio a esso dedicato.

In conclusione: costruire **dati statistici affidabili** e utilizzarli per attività di comunicazione efficaci; saper **divulgare esperienze** e svolgere simulazioni utili nelle attività di sensibilizzazione e formazione; realizzare una rete di enti che, anche attraverso **supporti informatici pensati ad hoc**, possa facilitare l'attività di *matching*: sono tutte attività che richiedono, oltre al più volte richiamato potenziamento delle risorse umane dell'Uepe, anche un impegno nell'innovare aspetti organizzativi, gestionali e comunicativi su cui altri enti, tra cui in particolare gli istituti di ricerca e le università, possono dare il proprio contributo nell'ottica di un coinvolgimento sempre più largo della comunità in tutte le sue articolazioni che abbiamo visto essere un caposaldo delle misure di *probation*.

Contiamo che la ricerca ProbACTION, con la presentazione dei risultati e del documentario, abbia costituito un passo importante in questa direzione.

⁵⁰ A tale proposito si segnala l'ordinanza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme disciplinanti il casellario giudiziale (*Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313*) in relazione alla Messa alla prova per adulti. L'ordinanza è consultabile a questo indirizzo: <http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2017/04/ordinanza-trib-firenze-464.pdf> [consultato il 4/05/2017].

Breve profilo degli intervistati

Soggetti “esperti”

- 1) Monica Amicone: giudice per il dibattimento del Tribunale di Milano. Ha ricoperto il ruolo di Magistrato di sorveglianza.
- 2) Anna Maria Zamagni: giudice del Tribunale di Milano, fino a febbraio 2016 operava come GIP. Per un lungo periodo ha ricoperto il ruolo di giudice minorile.
- 3) Severina Panarello: dirigente dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Milano e Lodi
- 4) R.C.: assistente sociale presso l'UEPE Milano e Lodi
- 5) Letteria Allegra: assistente sociale presso l'UEPE Milano e Lodi
- 6) Milena Cassano: già direttore dell'Ufficio Epe Regionale presso il Prap
- 7) Federica Brunelli: avvocato e mediatrice del Centro per la Giustizia e la Mediazione del Comune di Milano
- 8) Antonella Calcaterra: avvocato, Camera Penale di Milano
- 9) Valentina Alberta: avvocato, Camera Penale di Milano
- 10) Marco Pietripaoli: direttore Centro servizi per il volontariato(Ciessevi) di Milano
- 11) Ornella Villella: responsabile dell'Ufficio di Integrazione Sociale e del Centro di Mediazione Lavoro (CELAV) del Comune di Milano
- 12) Monica Gasparini: assistente sociale, collaboratrice della dott.ssa Villella
- 13) Claudio Cazzanelli e Sara Compagnoni: rispettivamente direttore ed educatrice presso A&I Società Cooperativa Accoglienza e Integrazione ONLUS
- 14) Ileana Montagnini: responsabile dell'Area “Carcere e giustizia” di Caritas Ambrosiana
- 15) Gilberto Sbaraini: presidente di La Strada Società Cooperativa Sociale, Milano
- 16) S.H.: operatore di Angelservice Cooperativa Sociale a.r.l., Milano
- 17) T.I.: operatore di Legambiente
- 18) A.D.: al momento dell'intervista occupava una posizione di responsabilità presso il Centro della Croce Rossa Italiana di Bresso

Persone in Messa alla prova al momento dell'intervista o in un periodo precedente

- 19) B.: uomo, originario del Sud Italia, sposato, con due figli adolescenti, lavora come cameriere presso un ristorante di Milano. Imputato per omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale. Sottoposto alla prova per otto mesi, deve prestare otto ore di servizio settimanale presso un ente che assiste anziani soli.
- 20) N.: uomo, originario dell'Egitto, vive con la madre e i fratelli. Ha già svolto la MAP da minorenni. Non ha voluto specificare il reato per cui ha chiesto l'applicazione della l. 67/2014. Il suo periodo di prova è durato un anno, durante il quale ha svolto otto ore di lavoro settimanale presso una cooperativa sociale che si occupa di contrasto alla marginalità, soprattutto giovanile.
- 21) I. : uomo, ventun anni, ha già svolto la MAP da minorenni. Ha commesso un tentato furto. Durante il suo percorso di Messa alla prova, della durata di 8 mesi ha svolto i lavori di pubblica utilità ogni sabato, presso una biblioteca. Ha dovuto ridisegnare il programma con l'assistente sociale dell'UEPE poiché nella prima formulazione sarebbe stato inconciliabile con la frequenza di una scuola di Agraria.
- 22) D.: uomo, ex-tossicodipendente, di origine italiana. Ha alle spalle una carriera criminale e tossicomana importante, sfociata in un lungo periodo di carcerazione. Nell'ambito della Messa alla prova, ha lavorato per un

anno, ogni Giovedì, occupandosi dell'orto interno a una Comunità Terapeutica, i cui prodotti venivano distribuiti a persone in stato di bisogno.

23) G.: uomo, trentenne, di origine italiana. È stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Avendo da poco avviato una start-up nell'ambito agro-alimentare, ha scelto di svolgere i lavori di pubblica utilità presso degli orti sociali co-gestiti da Legambiente. Ha dedicato a questa attività ogni Sabato per tre mesi.

24) C.: donna, trentenne, originaria dell'Albania e residente in Italia dal 1994. Madre di due bambini. Sottoposta alla prova per un furto, come LPU è stata incaricata delle pulizie presso la sede di un consiglio di zona del Comune di Milano (4 ore alla settimana per 11 mesi).

Bibliografia

- Aebi, M. F & Chopin, J. (2015), *SPACE II – Council of Europe Annual Penal Statistics: Persons Serving Non-Custodial Sanctions and Measures in 2014. Survey 2014*. Strasbourg: Council of Europe.
- Bartoli R. (2014), *La sospensione del procedimento con Messa alla prova*, in *Dir. pen. proc.*, 659.
- Bernardi A. (2015), *La lutte contre la récidive dans le système pénal italien*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 573.
- Bezzi, C. (2005). Rendiamo dinamica la SWOT. *Rassegna Italiana di Valutazione*, 31, 7-15.
- Bouchard M., Mierolo G. (2005), *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Bruno Mondadori, Milano.
- Bove V. (2015), *Messa alla prova a poco più di un anno: quali ancora le criticità?*, in *Dir. pen. cont.*
- Bove V. (2016), *Messa alla prova e protocolli*, in www.ca.milano.giustizia.it.
- Bricola F., *Le misure alternative alla pena nel quadro di una «nuova» politica criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977, 13.
- Caprioli F. (2012), *Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del processo con Messa alla prova dell'imputato maggiorenne e l'archiviazione per particolare tenuità del fatto*, in *Cass. pen.*, 9
- Ceretti A. & Cornelli R. (2009), “Nella scatola della criminologia”, in Montaldo S., Tappero P. (a cura di), *Cesare Lombroso cento anni dopo*, Utet, Torino, 335-349.
- Ceretti A. & Cornelli R. (2013), *Oltre la paura. Cinque riflessioni su criminalità, società e politica*, Feltrinelli, Milano.
- Ceretti A. (2013) *La mediazione reo-vittima nel sistema penale minorile. Rivisitazione di alcuni nodi teorici dopo quindici anni di pratiche*, *Rassegna Italiana di Criminologia*
- Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri, *Recommendation R(99)19 concerning mediation in penal matters*.
- Colombo G., *Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla*, Ponte alle Grazie, Firenze 2013.
- Cornelli R. (2008), *Paura e ordine nella modernità*, Giuffrè, Milano.
- Davigo P. (2015), *La giustizia riparativa nella visione della magistratura: risorsa o rischio?*, in G.Mannozi, G.A.Lodigiani (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Il Mulino, Bologna.
- Della Casa F. (2002), *Misure alternative ed effettività della pena: una ricognizione della situazione odierna e delle prospettive di riforma*, in AA. VV., *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena*, Milano, 85.
- De Vos, H., Gilbert, E., & Aertsen, I. (2014). Reducing prison population: Overview of the legal and policy framework on alternatives to imprisonment at the European level.
- Dolcini E. (2015), *La "questione penitenziaria", nella prospettiva del penalista: un provvisorio bilancio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1655.
- Dolcini E. (1999a), *Le misure alternative oggi: alternative alla detenzione o alternative alla pena?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 857.
- Dolcini E. (1999b), *Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 10.

- Dolcini E. & Paliero C.E. (1989), *Il carcere ha alternative? Le sanzioni sostitutive delle detenzione breve nell'esperienza europea*, Milano, Giuffrè.
- European Commission for Efficiency of Justice (2007), *Guidelines for a better implementation of the existing recommendation concerning mediation in penal matters*, CEPEJ (2007)13, Strasbourg.
- Eusebi L., *La risposta al reato e il ruolo della vittima*, in «Diritto penale e processo», 5/2013, pp. 527-531.
- Fabrizio, L., Calabrese, B., Mercantini, A., Muglia, L., & Costabile, A. (2016). Gli effetti della mediazione nella giustizia minorile: alcuni risultati provenienti dalla ricerca in Calabria. *MINORIGIUSTIZIA*.
- Faget, J. (1997), *La médiation. Essai de politique pénale*, Paris, Erès.
- Felicioni P., *Gli epiloghi*, in Conti C., Marandola A., Varraso G. (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Cedam 2014, pp. 415-436.
- Fiandaca G. & Musco E. (2005), *Diritto Penale. Parte Speciale. Volume II, tomo secondo. I delitti contro il patrimonio*, IV edizione, Zanichelli, Bologna.
- Foucault M. (1993), *Alternatives à la prison : diffusion ou décroissance du contrôle social*, in *Criminologie*, p. 25.
- Galati M.L., Randazzo L. (2015), *La Messa alla prova nel processo penale. Le applicazioni pratiche della legge n. 67/2014*, Giuffrè Editore.
- Garland D. (1985), *Punishment and Welfare: A History of Penal Strategies*. Brookfield, Vermont: Gower.
- Giunta F. (1998), *L'effettività della pena nell'epoca del dissolvimento del sistema sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 414.
- Grimoldi, M., & Cacioppo, R. (2013). L'abito su misura. Significato ed effetti attesi dai contenuti di progetti di Messa alla prova a favore di minori autori di reato. *MINORIGIUSTIZIA*.
- Jung H. (1999), *Die "European Rules on community Sanctions and Measures"*, in Feuerhelm W. & Schwind H.-D. & Bock M. (a cura di), *Festschrift für Alexander Böhm*, Berlin, 69.
- Lacey N. & Wells C. & Quick O. (2010), *Reconstructing Criminal Law*, Cambridge.
- Marinucci G. (2000), *Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 160.
- Marchetti I., Mazzucato C. (2006), *La pena 'in castigo'. Un'analisi critica su regole e sanzioni*, Vita e Pensiero, Milano.
- Mazzucato C. (2015), *Ostacoli e «pietre di inciampo» nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia*, in G.Mannozi, G.A.Lodigiani (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Il Mulino, Bologna.
- Miedico M. (2015), sub *Art. 168-bis*, in E. Dolcini, G. L. Gatta (diretto da), *Codice penale commentato*, Milano, 2332.
- Montagna M., *Sospensione del procedimento con Messa alla prova e attivazione del rito*, in Conti C., Marandola A., Varraso G. (a cura di) (2014), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Cedam, pp. 369-413.
- Mosconi G. (2008), "La giustizia riparativa. Definizioni del concetto e interpretazione da parte della magistratura italiana", *Antigone*, 2, 11-27.
- Padovani T. (1981), *L'utopia punitiva*, Giuffrè, Milano.
- Padovani T. (1992), *La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 419
- Palazzo F. (2002), *Esecuzione progressiva e «benefici» penitenziari: che cosa conservare*, in AA. VV., *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena*, Milano, 149.
- Palazzo F. & Bartoli R. (2007), *Certezza o flessibilità della pena? Verso la riforma della sospensione condizionale*, Giappichelli, Torino.
- Paliero C.E. (1992), *Metodologie de lege ferenda: per una riforma non improbabile del sistema sanzionatorio*, in *riv. it. dir. proc. pen.*, 510.
- Panagiotou, G. (2003). Bringing SWOT into focus. *Business strategy review*, 14(2), 8-10.
- Patrizi, P. (2016). Giustizia e pratiche riparative per una cultura del rispetto e delle responsabilità. *MINORIGIUSTIZIA*.

- Pavarini M. (2006), *L'amministrazione locale della paura*, Carocci, Roma.
- Pavarini M. (2006), The Spaghetti Incapacitation. *La nuova disciplina della recidiva*, in G. Insolera (a cura di), *La legislazione penale compulsiva*, Padova, 10.
- Petralla, E. V., Ficco, R. S., & Lobascio, D. (2014). Oltre il carcere: prospettive dell'esecuzione penale esterna. *Democrazia e diritto*.
- Pulitanò D. (2002), *La sospensione condizionale della pena: problemi e prospettive*, in AA. VV., *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena*, Milano, 115.
- Relazione alla Camera sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di Messa alla prova dell'imputato del 31 maggio 2015.
- Randazzo E., Mazzucato C., Pavarini M., *Opinioni a confronto. Sovraffollamento carcerario e differimento dell'esecuzione penale*, in «Criminalia», 2013, (pubb. 2014), pp. 459-500.
- Rao, R. (2000). Il doppio codice: fiducia e punizione. *Sociologia del diritto. Fascicolo 3, 2000*, (3), 1000-1029.
- Riverditi M. (2014). *La nuova disciplina della Messa alla prova di cui all'art. 168-bis c.p.: uno sguardo d'insieme*, in *Studium Iuris*, 982.
- Scarcella A., *Sospensione del procedimento con Messa alla prova*, in Conti C., Marandola A., Varraso G. (a cura di) (2014), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Cedam, pp. 339-351.
- Tamburino G. (2002), "Misure alternative e pene sostitutive. Le prassi", in Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale (a cura di), *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena. In ricordo di Adolfo Beria di Argentine*, Milano, Giuffrè.
- Stati generali dell'esecuzione penale (2016), relazione del tavolo 12.
- Trecci P., Cafiero M. (a cura di) (2007), *Riparazione e giustizia riparativa: il servizio sociale nel sistema penale e penitenziario*, Franco Angeli, Milano.
- Tribunale di Milano, *Istituto della Messa alla prova: linee-guida*, disponibili all'indirizzo [https://www.tribunale.milano.it/files/1\)%20Istituto%20della%20Messa%20alla%20Prova_%20Linee%20Guida.pdf](https://www.tribunale.milano.it/files/1)%20Istituto%20della%20Messa%20alla%20Prova_%20Linee%20Guida.pdf) (consultato il 28 Gennaio 2017).
- Umbreit M.S., Peterson Armour M. (2010), *Restorative Justice Dialogue: an essential guide for research and practice*, Springer Publishing Company, New York.
- Unione Europea, Direttiva 2012/29/UE, «che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI».
- United Nations, Economic and Social Council, *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, Risoluzione n. 12/2002.
- United Nations Office on Drug and Crime (2006), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, Wien.
- Valbonesi C., *I profili penali della sospensione del procedimento con Messa alla prova*, in Conti C., Marandola A., Varraso G. (a cura di) (2014), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Cedam, pp. 353-368.
- Viganò F. (2013). *Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con Messa alla prova*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1300.
- Wachtel, T., & McCold, P. (2004, October). From restorative justice to restorative practices: Expanding the paradigm. In *European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice, Restorative Justice: Where are we Heading* (pp. 14-16).
- Zaccaro, G. (2014). *La Messa alla prova per adulti*. Disponibile all'indirizzo http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-messa-alla-prova-per-gli-adulti_29-04-2014.php (consultato il 28 Gennaio 2017)
- Zehr H. (2005), *Changing lenses: a new focus on crime and justice*, Herald Press, Scottdale Pa.

Principali documenti e testi normativi

Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri, *Recommendation No. R (99) 19 concerning mediation in penal matters*, settembre 1999.

Consiglio d'Europa, Commissione Europea per l'efficacia della giustizia, *Guidelines for a better implementation of the existing recommendation concerning mediation in penal matters*, 2007.

Ministero della Giustizia, *Regolamento su Messa alla prova e lavoro di pubblica utilità*, Decreto del ministro Andrea Orlando del 9 giugno 2015.

Parlamento Europeo, Consiglio, Direttiva 2012/29/UE *che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*, 25 ottobre 2012.

Parlamento Italiano, Legge 28 aprile 2014, n. 67, *Deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con Messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*.

Tribunale di Milano, *Elenco convenzioni lavori di pubblica utilità*, https://www.tribunale.milano.it/index.phtml?Id_VMenu=442&daabstract=293

Tribunale di Milano, *Istituto della Messa alla prova: linee-guida*, disponibili all'indirizzo [https://www.tribunale.milano.it/files/1\)%20Istituto%20della%20Messa%20alla%20Prova_%20Linee%20Guida.pdf](https://www.tribunale.milano.it/files/1)%20Istituto%20della%20Messa%20alla%20Prova_%20Linee%20Guida.pdf) (consultato il 28 Gennaio 2017).

Unione Europea, Direttiva 2012/29/UE, *«che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI»*.

United Nations, Economic and Social Council, *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, resolution n. 12/2002.

United Nations, Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2006.